This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

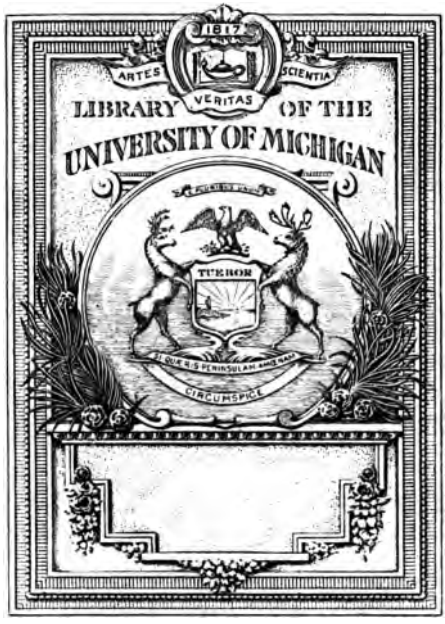
1817
ARTES
SCIENTIA
VERITAS
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
SI QUÆRIS PENINSULAM AMŒNAM
CIRCUMSPICE

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEI GOVERNI

DI MILANO E DI VENEZIA

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME II.

AVV. UGO MUNSELISE
Via Agnella, 8
MANTOVA

MILANO
DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA
1846.

350.945
L842
A25
1846
v.2

552119-125

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1846.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1846.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		APPENDICE AL VOL. II, PARTE I DEL 1844.	
	1844		
40	*Dicemb.* 22	Regolamento per l'attuazione del nuovo censimento prediale	163
	1846		
41	*Luglio* 2	L'introduzione ed il transito della semenza di tabacco non può aver luogo senza la previa concessione dell'autorità finanziaria	169
42	*detto* 4	Deroga alla notificazione 10 aprile 1846	170
43	*detto* 22	Trattamento daziario del riso destinato alla consumazione nel Tirolo e Vorarlberg	171
44	*detto* 25	Nuove disposizioni concernenti il rinvenimento di un tesoro o di monete antiche ed altri oggetti archeologici	172
45	*detto*	Schiarimento al § 78 del regolamento del processo civile circa il momento in cui si avrà per aperto il concorso dei creditori	174
46	*detto* 27	Schiarimento al § 23 della sovrana patente 27 gennajo 1840 circa il bollo dei libri da tenersi dai negozianti	175
47	*detto* 28	Bollo da applicarsi agli atti in cui viene prorogata la restituzione d'un mutuo	177

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
68	1846 *Novembr.* 30	Norme da aversi presenti dagl' imperiali regj giudizj militari nell'aggiudicazione e consegna d'una sostanza ereditaria in confronto ai creditori ed ai legatarj	242
69	*Dicemb.* 14	Sul trattamento delle obbligazioni erariali dagli stati della Stiria estratte a serie il 2 novembre 1846 nella serie 397	244
70	*detta* 15	Abolite le disposizioni portate dalla governativa notificazione 1.° agosto 1844 per gl'individui che viaggiano nel territorio russo-polacco .	245
71	*detto* 31	Pubblicazione del trattato di commercio e di navigazione stipulato fra il governo austriaco e quello delle Due Sicilie	246

SPIEGAZIONE DELLE ABBREVIATURE.

G. L. Governo Lombardo.
G. V. Governo Veneto.
M. C. L. Magistrato Camerale Lombardo.
M. C. V. Magistrato Camerale Veneto.
A. L. Tribunale d'Appello Lombardo.
A. V. Tribunale d'Appello Veneto.

AVVERTENZE.

Le Notificazioni che non portano una diversa speciale intestazione devono intendersi pubblicate da amendue i Governi di Milano e di Venezia.

Nelle Circolari diramate in amendue i territorj governativi, il testo riportato nella presente Raccolta appartiene a quella Magistratura lombarda o veneta il cui numero di protocollo e la data saranno stampati in fronte alle medesime a sinistra del lettore.

APPENDICE

AL VOL. II, PARTE I DEL 1844.

(N.° 40.) *Regolamento per l'attuazione del nuovo censimento prediale.*

22 dicembre 1844.

N.° 33884.

IMP. REGIA GIUNTA DEL CENSIMENTO

LOMBARDO-VENETO.

REGOLAMENTO

per l'attuazione del nuovo censimento prediale nel regno lombardo-veneto, sancito dalla sovrana risoluzione partecipata dalla cancelleria aulica col dispaccio n.° 34134-3866.

L'attuazione del nuovo censo comprende:

I. La pubblicazione dell'estimo definito colla decisione dei reclami presentati dalle pubbliche rappresentanze sulle tariffe, e dai privati possessori sui dati catastali attribuiti a ciascuna proprietà;

II. Il trasporto dei possessi al nome degli attuali possessori;

III. L' emenda degli errori che dopo definiti i reclami fossero incorsi nella scritturazione censuaria, e di quegli altri errori che per legge sono correggibili in qualunque tempo;

IV. L' attuazione effettiva dell' imposta prediale in base al nuovo estimo.

I. *Pubblicazione dell' estimo.*

1.° Definiti i reclami e fatte le debite correzioni, verranno depositati presso i commissarj distrettuali i catasti, le mappe, i libri delle partite colle rubriche dei possessori e gli estratti catastali, ed al pubblico ne sarà data notizia con apposito avviso.

2.° Questi atti serviranno all' autorità distrettuale per le operazioni di attuazione dell' estimo.

3.° I catasti che hanno in fronte le tariffe rettificate mostreranno altresì la decisione dei reclami delle pubbliche rappresentanze, e gli estratti catastali mostreranno la decisione di quelli dei privati possessori. Inoltre sarà comunicata ai governi ed alle congregazioni centrali e provinciali una copia delle tariffe definitivamente rettificate dei comuni cadenti nel rispettivo territorio.

4.° L' estimo così definito e pubblicato servirà di base all' esazione dell' imposta.

5.° Saranno però emendabili prima dell' attuazione dell' estimo ed anche in qualunque tempo posteriore

a) Gli errori materiali di fatto incorsi nella scrittura censuaria dopo la decisione dei reclami per difetto di trascrizione, per errore di calcolo o per

materiale abbaglio nell' applicare ad una qualità o classe la tariffa d' un' altra;

b) Gli errori dipendenti dall'essersi inchiuso in estimo pagante qualche stabile che all' atto della formazione del censo doveva esserne escluso, o tenuto temporaneamente esente dall' imposta, o viceversa.

6.° Pei cambiamenti avvenuti negli oggetti censibili dopo la formazione del nuovo censo e la decisione dei già prodotti reclami non si farà luogo per ora a veruna emenda, ma sarà provveduto nelle future lustrazioni come pei cambiamenti che avverranno dopo l' attuazione del censo.

II. *Trasporti censuarj.*

7.° I trasporti censuarj per tutti i cambiamenti di possesso avvenuti dall' epoca della prima pubblicazione dei dati catastali a quella dell' attuazione dell' estimo si dovranno chiedere nel termine di due mesi dalla data dell' avviso accennato al § 1.°

8.° Le petizioni pei trasporti d' estimo e gli stessi trasporti si faranno coll' ordinario metodo prescritto dal regolamento sui trasporti censuarj.

9.° Non sarà però necessario, qualora si tratti di una medesima partita, di fare tante domande separate quanti sieno i trasporti, ma si potranno comprendere più trasporti in una sola petizione.

10.° Si potranno anche omettere le domande e l' esecuzione dei trasporti intermedj che non rappresentino un vero trapasso di proprietà, come sono le intestazioni all' eredità giacente, quando già si possa intestare il vero erede, l' intestazione a più

persone indivise, quando già si possa a ciascuna intestare la sua parte, e simili. In questi casi si potrà chiedere ed eseguire soltanto l'ultimo trasporto, non facendosi degli altri che un cenno d'indicazione.

11.° Non saranno le parti obbligate a presentare i documenti che provino il passaggio di proprietà, se con questi documenti siasi già fatto il trasporto negli estimi provvisorj, ed il commissario distrettuale riconosca chiaramente l'identità della partita inscritta in quegli estimi antichi e da inscriversi nel nuovo.

12.° Se i trasporti da chiedersi giusta il § 7.° saranno già stati eseguiti negli estimi provvisorj, le petizioni si faranno in carta senza bollo, nè si pagherà veruna tassa o mercede.

13.° Non venendo presentate le petizioni pei trasporti entro il termine assegnato dal § 7.°, si applicheranno le multe stabilite dal regolamento sui trasporti censuarj, e sarà sempre considerato come debitore dell'imposta reale l'ultimo intestato.

14.° Mentre si faranno questi trasporti si porranno altresì in evidenza sulle mappe coll'opera di periti a ciò delegati le divisioni di proprietà avvenute dopo la pubblicazione del catasto.

15.° Siffatte operazioni verranno sollecitamente eseguite presso i commissarj distrettuali col concorso delle persone, e nei modi che s'indicheranno più sotto.

III. *Emende speciali.*

16.° Coloro che potessero provare essere incorso nell'applicazione della cifra d'estimo ai proprj fondi

alcuno degli errori indicati nel § 5.° potranno farne la denunzia presso i commissarj distrettuali nel termine di due mesi stabilito ad insinuare le petizioni dei trasporti d' estimo.

17.° La Giunta farà eseguire sollecitamente l' emenda di questi errori, attenendosi per regola generale all' ordine con cui saranno stati denunziati.

18.° Se tali emende non potessero eseguirsi prima dell' epoca in cui il commissario distrettuale dovrà formare i quinternetti per l' esazione dell' imposta, si dovrà questa pagare sull' estimo pubblicato e si faranno poscia i dovuti compensi.

19.° Delle seguite emende sarà data notizia ai possessori interessati.

20.° Gli errori indicati al § 5.° potranno essere denunziati ed emendati in qualsivoglia tempo anche dopo l' attuazione dell' estimo, ed i compensi saranno allora regolati colle norme generali da stabilirsi per la conservazione ed evidenza dell' estimo.

IV. *Attuazione dell' imposta.*

21.° Gli atti pubblicati e corretti serviranno di base ai commissarj distrettuali per la compilazione dei quinternetti d' esazione dell' imposta dietro le norme che verranno loro compartite dalla competente autorità, ritenuta la disposizione del § 18.° pel caso in cui non potessero farsi le correzioni prima che il quinternetto fosse formato.

22.° L' attuazione dell' imposta reale secondo il nuovo estimo seguirà nell' anno camerale successivo a quello in cui sarà il detto estimo pubblicato.

V. *Disposizioni generali.*

23.° Nelle operazioni di sopra accennate i commissarj distrettuali saranno assistiti da operatori destinati dall' imp. regia giunta, e sarà dalla giunta stessa data loro per guida un' istruzione pratica corredata degli opportuni modelli.

24.° In pari tempo si pubblicheranno

1.° Il regolamento 6 maggio 1841 sui beni esclusi dal censimento od esenti temporariamente dall' imposta;

2.° Le istruzioni per le intestazioni censuarie 7 maggio 1839;

3.° Il regolamento sui trasporti censuarj.

25.° In seguito si pubblicherà il regolamento sulla conservazione del censo e sull' evidenza e modificazione dell' estimo in causa di cambiamenti negli oggetti censiti o censibili.

26.° Saranno pure diramate

1.° Le istruzioni pratiche per l' esecuzione e sorveglianza dei trasporti d' estimo, per le divisioni di proprietà e per l' esazione delle multe nei casi di contravvenzione;

2.° Le istruzioni per l' applicazione del nuovo estimo al ripartimento dell' imposta e per la formazione dei quinternetti d' esazione;

3.° Le istruzioni per l' esecuzione del regolamento sulla conservazione del censo e sull' evidenza e modificazione dell' estimo in causa di cambiamenti avvenuti negli oggetti censiti o censibili.

PARTE PRIMA.

(N.° 41.) *L'introduzione ed il transito della semenza di tabacco non può aver luogo senza la previa concessione dell'autorità finanziaria.*

2 luglio 1846.

NOTIFICAZIONE.

L'eccelsa imp. regia camera aulica generale con rispettato suo dispaccio 16 dicembre 1845, n.° 49747-2225 ha trovato di ordinare che in relazione al § 383 del regolamento sulle dogane e privative dello stato l'introduzione e il transito della semenza di tabacco non possa aver luogo quindi innanzi che verso previa concessione della competente autorità di finanza.

Tanto si reca a pubblica notizia per i conseguenti effetti di legge.

(N.° 42.) *Deroga alla notificazione* 10 *aprile* 1846.

4 luglio 1846.

NOTIFICAZIONE.

L'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 28 maggio prossimo passato, n.° 13913–702 ha ordinata la revoca della notificazione 10 aprile 1846, n.° 11481–1551 relativa al modo di trattare le firme in carattere ebraico apposte ad atti privati o documenti pubblici stesi in lingua volgare, poichè nel regno lombardo-veneto non fu mai pubblicato il decreto aulico 22 ottobre 1814 cui la notificazione suddetta si riferisce.

Lo che si porta a pubblica notizia in esecuzione del detto ordine della prelodata imp. regia cancelleria aulica riunita.

(N.° 43.) *Trattamento daziario del riso destinato alla consumazione nel Tirolo e Vorarlberg.*

22 luglio 1846.

NOTIFICAZIONE.

Con sovrana approvazione viene pubblicato a tenore del dispaccio dell'imperiale regia camera aulica generale 8 giugno anno corrente, n.° 22307-887 che la facilitazione contemplata nell'annotazione alla rubrica 517 *del testo italiano* e 464 *del testo tedesco* della vigente tariffa dei dazj d'entrata e d'uscita, per cui finora per l'introduzione del *riso* destinato alla consumazione nel *Tirolo* e *Vorarlberg* non si pagava che la metà del dazio generale d'entrata, cessa d'aver vigore col 1.° agosto anno corrente, per lo che dal detto giorno in poi anche il riso introdotto pel consumo del Tirolo e Vorarlberg soggiacerà al dazio generale fissato per questo articolo.

(N.° 44.) *Nuove disposizioni concernenti il rinvenimento di un tesoro o di monete antiche ed altri oggetti archeologici.*

25 luglio 1846.

NOTIFICAZIONE.

A fine di toglière le difficoltà cui vanno soggette nella loro applicazione le norme vigenti sul modo di procedere nei casi di scoprimento di *monete antiche* ed altri *oggetti archeologici* e sui relativi diritti, ed a fine pure di meglio contribuire allo scopo che simili oggetti interessanti le arti e le scienze siano conservati e ne sia diffusa la conoscenza, S. M. I. R. A. con venerata sovrana risoluzione del giorno 31 marzo 1846, comunicata dalla commissione aulica di legislazione giudiziaria mediante nota 4 giugno 1846, n.° 21 all'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita, e da quest'ultima al governo mediante ossequiato dispaccio 15 giugno p.° p.°, n.° 19704-834, si è degnata di stabilire quanto segue:

1.° Riguardo al « *tesoro* », e quindi anche riguardo agli oggetti archeologici trovatisi, rinunziasi per parte *del patrimonio dello stato* al diritto del terzo riservatogli nel § 399 del codice civile, e ciò stante il tesoro si dividerà

da quì innanzi in parti eguali, e senza la detrazione del detto terzo, fra colui che l'avrà scoperto ed il padrone del fondo, e se la proprietà del fondo è divisa, la metà spettante al padrone del fondo sarà divisa, tra il proprietario diretto ed il proprietario utile.

2.° Sono mantenute in vigore le prescrizioni dei §§ 395, 396, 397 e 400 del codice civile anche riguardo al « *tesoro* » e ad oggetti archeologici ritrovatisi; ma cessa d'ora innanzi il dovere, che per le norme finora vigenti incombeva al ritrovatore di oggetti archeologici interessanti le scienze, di rimetterli ai pubblici *musei* e *gabinetti*, e cessa pure ogni diritto di prelazione accordato a siffatti pubblici istituti per riguardo all'acquisto degli oggetti scopertisi.

3.° Venendo scoperte *monete antiche* ed altri oggetti *archeologici* che possono interessare le arti e le scienze, incomberà alle autorità politiche di farne rapporto al governo della provincia, dal quale ne sarà fatta giungere la notizia ai pubblici istituti e musei destinati a questo genere di studj.

Restano tuttavia in pieno vigore le prescrizioni che risguardano l'esportazione all'estero di oggetti dell'arte e nominatamente le sovrane risoluzioni del 19 settembre e 23 dicembre 1818 pubblicate colla governativa notificazione 17 febbrajo 1819, n.° 3012-359.

(N.° 45.) *Schiarimento al § 78 del regolamento del processo civile circa il momento in cui si avrà per aperto il concorso dei creditori.*

25 luglio 1846.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. con veneratissima sovrana risoluzione 9 maggio prossimo passato sopra umilissimo rapporto del supremo tribunale di giustizia e dell' aulica commissione legislativa giudiziaria si è degnata di schiarire il § 5 del generale regolamento sul concorso, ed il § 73 del generale regolamento giudiziario (§ 78 del regolamento italiano) nel senso che il concorso in quanto agli effetti legali che ne derivano si avrà per aperto dal principio del giorno della pubblicazione dell' editto senza riguardo all' ora della pubblicazione dell' editto medesimo.

Parimente S. M. si è degnata di ordinare che questa declaratoria valer debba in avvenire anche nelle provincie nelle quali è in attività il regolamento galiziano od italiano.

Tanto si deduce a pubblica notizia in adempimento degli ordini abbassati dall' eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita coll' ossequiato suo dispaccio 26 giugno prossimo passato, n.° 21248–1547.

(N.° 46.) *Schiarimento al § 23 della sovrana patente 27 gennajo 1840 circa il bollo dei libri da tenersi dai negozianti.*

27 luglio 1846.

NOTIFICAZIONE.

Visto il § 23 della sovrana patente 27 gennajo 1840, il quale prescrive essere soggetti al bollo di centesimi 50 per foglio i libri dei commercianti e degli esercenti di mestieri prescritti dalle vigenti leggi per servire di prova; visto che il vegliante codice di commercio determina che i libri da tenersi dai negozianti sono *il giornale, il copialettere e l' inventario;* si dichiara che i banchieri, negozianti, armatori, mercanti, fabbricatori, commissionarj, agenti di cambio, sensali, operai ed artigiani si riterranno in contravvenzione alla predetta sovrana patente, e quindi incorsi nelle multe comminate nel capitolo XVI parte prima della legge penale sulle contravvenzioni di finanza, se essi avranno tenuto in càrta non bollata, o munita di bollo inferiore a quello di centesimi 50 per foglio, i mentovati tre registri, e ciò quand'anche i medesimi per qualunque siasi irregolarità non fossero poi in fatto valevoli ad essere prodotti od a far fede in giudizio.

Si dichiara inoltre espressamente che quando in luogo del giornale viene tenuto un libro maestro, di cui fa cenno il § 178 del regolamento giudiziario civile pel regno lombardo-veneto, deve in tal caso questo libro essere parimente soggetto al bollo prescritto dal predetto § 23 sotto comminatoria delle multe succitate.

La presente notificazione viene pubblicata in seguito ad ossequiato dispaccio 23 aprile anno corrente, n.° 9249-626 dell' eccelsa imp. regia aulica camera generale.

(N.° 47.) *Bollo da applicarsi agli atti in cui viene prorogata la restituzione d'un mutuo.*

28 luglio 1846.

NOTIFICAZIONE.

Sul proposto quesito circa il bollo da applicarsi ai documenti portanti la prorogazione del termine di pagamento nei mutui, l'eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato suo dispaccio 5 dicembre 1845, n.° 42749-3020 si è degnata di determinare quanto segue:

« Se sopra una tale proroga si erige un ap-
» posito scritto, quest'ultimo cade sotto il § 7
» della legge sul bollo e sulle tasse, e giusta
» un tale paragrafo, in quanto nel documento
» stesso o scritto di proroga sia espresso un
» valore od anche solo indicato mediante re-
» lazione ad altro documento o scritto, sog-
» giace al bollo in ragione del valore espresso
» o indicato in via di relazione.

» Allorchè la prorogazione viene inscritta
» coll' aggiunta allo stesso contratto di mutuo
» già bollato, in tal caso non si erige un nuovo
» documento o scritto, e non si può quindi
» per esso pretendere alcun bollo.

» Una tale disposizione però dovrà ritenersi
» restrittiva alla semplice proroga inscritta od

» aggiunta allo stesso contratto di mutuo,
» mentre in tutti gli altri casi nei quali o si
» volessero variare i patti del mutuo, o vi in-
» tervenissero persone estranee, dovrà erigersi
» sempre un nuovo documento munito del
» competente bollo. »

Del resto s'intende da sè che la succitata disposizione non può in verun conto estendersi alle semplici proroghe di contratti d'affitto od altro, in cui il diritto di bollo si misura dalla somma complessiva dei singoli importi e da quella di tutti gl'importi da pagarsi in tutto il tempo determinato nel contratto.

(N.° 48.) *Trattamento daziario dei filati e del refe di lino e canapa.*

29 luglio 1846.

NOTIFICAZIONE.

A tenore del dispaccio dell' imp. regia camera aulica generale 13 giugno anno corrente, n.° 22597-895 S. M. I. R. si è degnata di ordinare l'attivazione delle disposizioni daziarie e trigesimali contenute nella seguente tariffa pei filati ed il refe di lino e canapa relativamente al commercio del comune territorio doganale coll'estero e coi territorj estradoganali, e per gli stessi articoli, non che pel filo da lucignoli di cotone, anche relativamente al commercio intermedio fra l'Ungheria e la Transilvania e le altre provincie.

Questa tariffa andrà in vigore col 1.° agosto anno corrente, e contemporaneamente cesseranno d'aver effetto le relative disposizioni contenute nella vigente tariffa daziaria del 1.° novembre 1838 alle rubriche 232, 233, 234, 235, 514, 515 e nella tariffa trigesimale del 1.° settembre 1840 alle rubriche 191, 192, 193, 194 e 546.

T A

Rubrica della tariffa.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI.	h o reg de d'e
1	FILATI di lino, di canapa e di stoppa, compreso il filo da tessere, il filo di lino sopraffino detto *Lothgarn* e filato di ortica, *greggi*	qu
2	—— —— —— *imbiancati a metà e perfettamente*	(
3	—— —— —— *tinti*	(
	ANNOTAZIONE. Il filo da lucignoli di lino, e nel commercio intermedio coll' Ungheria anche quello di cotone dal n.° 8 in giù, sono da daziarsi come i filati di lino greggi.	
4	REFE di lino, di canapa e di stoppa, compreso il refe da pizzi, cioè quello della più fina qualità, tanto *greggio*, come *imbiancato*, ma *non tinto*	(
5	—— —— —— *tinto*	(

(*) Il dato regolatore del dazio d'uscita è sempre il quintale sporco.

(**) Il dato regolatore del trigesimo d'uscita è sempre il centinajo sporco.

F F A C.

Pel commercio coll' estero e coi territorj estradoganali.						Pel commercio coll' Ungheria e colla Transilvania.							
Entrata.			Uscita.			Dazio.				Trigesimo.			
Dazio.		Uffici autorizzati al daziato.	Dazio.		Uffici autorizzati al daziato.	Entrata dall' Ungheria.		Uscita per l'Ungheria.		Misura o dato regolatore del triges.° d'entrata. (**)	Entrata nell' Ungheria.		Uscita dall' Ungheria.	
ire.	*C.*		*Lire.*	*C.*		*Lire.*	*C.*	*Lire.*	*C.*		*Fior.*	*C.*	*Fior.*	*C.*
3	40	*Ricev. 1.*	—	90	*Ricev. 1.*	—	90	—	45	*cent. n.*	—	10	—	5
6	80	*Ricev. p.*	—	90	*detta*	8	95	—	90	*detto*	—	50	—	10
3	55	*detta*	—	90	*detta*	17	85	—	90	*detto*	1	40	—	10
o	35	*detta*	—	90	*detta*	13	40	—	90	*detto*	1	10	—	10
3	95	*detta*	—	90	*detta*	17	85	—	90	*detto*	2	10	—	10

(N.° 49.) *Prorogato a tutto agosto* 1846 *il termine per chiedere i trasporti censuarj e le correzioni d'intestazione nel nuovo censo delle provincie di Venezia, Padova e Polesine.*

31 luglio 1846.

N.° 37249.

IMP. REGIA GIUNTA DEL CENSIMENTO

DEL REGNO LOMBARDO—VENETO.

NOTIFICAZIONE.

Allo scopo di poter regolare sempre meglio la scrittura censuaria e soprattutto di poter eseguire compiutamente i trasporti d'estimo per l'attuazione del nuovo censo nelle provincie di Venezia, Padova e del Polesine, l'imp. regia giunta del censimento trova opportuno di disporre quanto segue:

I. È prorogato a tutto agosto prossimo venturo il termine concesso dai §§ 7.° e 18.° dell'avviso 20 maggio p.° p.°, n.° 36753 a chiedere i trasporti censuarj, le correzioni d'intestazioni e le emende degli errori indicati nel § 5.° del suddetto avviso.

II. Trascorso il suddetto termine, si chiuderanno senza dilazione le partite dei singoli possessori. Coloro che non avranno presentato in

tempo utile le domande per trasporti censuarj dipendentemente dagli avvenuti trapassi di proprietà saranno sottoposti alle multe comminate dal § 10.° del ripetuto avviso, e l'ultimo possessore intestato sarà obbligato al pagamento dell'imposta prediale incumbente ai fondi registrati al di lui nome, quantunque nel fatto egli abbia cessato di possederli.

(N.° 50.) *Variazioni portate negli uffici di ricevitoria di finanza nelle provincie venete.*

31 luglio 1846.

N.° 27962-1096.

IMPERIALE REGIO GOVERNO

DI VENEZIA

NOTIFICAZIONE.

In seguito agli ordini portati dal decreto dell'eccelsa imp. regia aulica camera generale 26 marzo p.° p.°, n.° 7162-770 deducesi a pubblica notizia quanto segue:

Col 28 febbrajo a. c. vennero soppressi,

a) L'ufficio provvisorio di controlleria in Cavanella di Po;

b) La ricevitoria principale di finanza in Maistra;

c) Le ricevitorie sussidiarie di finanza di Gnocca, Porto Tolle, e Porto Levante;

d) La ricevitoria principale di finanza in Adria.

Col 1.° marzo 1846 vennero invece attivati i seguenti uffici:

a) Una imp. regia ricevitoria principale di finanza in Cavanella di Po colle facoltà di daziare prima attribuite alle due ricevitorie principali di Maistra e d'Adria;

b) Quattro posti di avviso ai punti di Porto Levante, Maistra, Tolle, ossia Canerino e Gnocca, tutti in dipendenza della ricevitoria principale di Cavanella di Po, ma ciascuno collo speciale incarico ed abilitazione

1. Di rilasciare bollette di assegnamento pel commercio interno, non che bollette d'uscita pei prodotti del suolo dei dintorni tra Cavanella di Po ed il mare, come fieno, paglia, canapa, riso, canna palustre, ed inoltre pel pesce fresco e per la terra cotta in tegole e mattoni;

2. Di sottoporre alle pratiche daziarie d'entrata gli oggetti necessarj all'esercizio della pesca nelle valli degli abitanti di quei dintorni, compresi i sassi e la pietra da cava;

3. Di disimpegnare le pratiche d'ufficio per la controlleria sussidiaria delle merci, estendendo la relativa giurisdizione ai punti tutti loro rispettivamente assegnati prima come uffici daziarj, e recati a notizia del pubblico colla governativa notificazione 14 dicembre 1839, n.° 46969-2954, modificata dalla successiva 15 dicembre 1843, n.° 44934-1601.

c) Un ufficio abilitato alle pratiche di controlleria sulle merci in Adria, abbinandolo a quella imp. regia dispensa dei generi di privativa colla circonferenza di terreno assegnato che aveva prima quella ricevitoria principale di finanza.

L'imp. regia ricevitoria principale di finanza in Cavanella di Po viene per sè e mediante i suindicati posti d'avviso di sua dipendenza costituita in ufficio daziario di confine per tutte le merci e carichi che oltrepassano la linea doganale verso il mare, e viceversa.

Le strade doganali dei preaccennati posti d'avviso alla ricevitoria principale di Cavanella sono le seguenti:

a) Dalla bocca di Porto Levante, il Po di questo nome, il Canale bianco dal porto di Rettinella fino all'Articiocco, ed indi il Canale di Cavanella.

b) Dalla Bocca sette, il Po di Maistra fino al molo Farsetti, indi il Po grande.

c) Dalla Busa di Canarino, il Po di Tolle dal posto di Cà Zuliani fino a Cà Venier, indi il Po di Maistra fino al Molo Farsetti ed il Po grande.

d) Dalla Bocca di Porto Gnocca, il Po di questo nome, detto anche della Donzella, fino al Molo Farsetti; indi Po grande.

I quattro punti d'avviso suindicati sono incaricati per la navigazione del disimpegno delle funzioni di uffici di porto, e vengono inoltre rivestiti di diritti e doveri, di cui ai §§ 37, 41, 42, 43 e seguenti del vigente regolamento sulle dogane e privative dello stato.

(N.° 51.) *Imposizioni dirette da esigersi nelle provincie venete per l'anno camerale* 1847.

1.° agosto 1846.

N.° $\frac{29724}{2552}$ Censo.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI VENEZIA.

NOTIFICAZIONE.

Con veneratissima sovrana risoluzione 18 aprile p.° p.°, abbassata dall'eccelsa imp. regia aulica cancelleria riunita mediante l'ossequiato dispaccio 5 giugno p.° p.°, n.° 13659-1481 venne ordinato che nel venturo anno amministrativo 1847 si debbano in queste venete provincie riscuotere le stesse imposte dirette, che furono attivate per l'anno corrente, cioè l'imposta prediale d'austriache lire 13,792,807,85; la sovrimposta straordinaria ridotta d'austriache lire 2,183,861,25; il contributo arti e commercio e la tassa personale.

Dovendo il governo dare piena esecuzione a quanto sopra, rende pubblico colla presente il prospetto di quanto colle due prime maniere di contribuzione è dovuto in lire austriache da ciascheduna provincia, e per ogni trimestre, e

commette contemporaneamente alle regie delegazioni provinciali di determinare in appoggio di tale prospetto, e dietro la comunicazione che ne riceveranno dall' imp. regia direzione del censo in ordine al quantitativo dell' estimo locale operante nell' anno suddetto, la cifra di carico secondo la quale i regj commissariati distrettuali dovranno calcolare e ripartire nei quinternetti di scossa le quote incumbenti a ciascun censito; cifra questa che le regie delegazioni provinciali dovranno far conoscere ai censiti all' approssimarsi della scadenza del pagamento mediante la pubblicazione dei consueti avvisi, giusta il prescritto dall' articolo XXXVII della sovrana patente 18 aprile 1816.

La tassa personale, stabilita per ciò che riguarda la quota spettante al regio tesoro, nelle misure stesse del corrente anno 1846, cioè in lire 3,68 per ogni collettabile, si riscuoterà nel venturo anno 1847 in due eguali rate e nelle scadenze prescritte dalla governativa circolare 31 marzo 1837, n.° 10938-737; cioè nel 31 luglio e nel 30 settembre, avvertendosi però che dovrà essere posticipato di un mese, rispettivamente alle prestabilite scadenze, il pagamento *della prima rata* di tassa personale nelle sole provincie di Padova e di Verona, ed egualmente di un mese quello *della seconda rata* del medesimo tributo nelle sole provincie di Venezia, Vicenza e Belluno.

Il contributo arti e commercio da applicarsi agli esercenti dietro le ispezioni e verificazioni volute dal decreto italico 13 giugno 1811, e secondo la tariffa annessa alla notificazione 1.° novembre 1823, dovrà pagarsi dai contribuenti in una sola rata scadente col 31 agosto, avvertendo, giusta la precitata governativa circolare 31 marzo 1837, n.° 10938-737, che tale scadenza verrà posticipata di un mese nelle sole provincie di Udine, Treviso e Rovigo.

La quota poi della tassa personale appartenente ai comuni dovrà essere riscossa contemporaneamente a quella dovuta al regio tesoro; e ciò nella misura che verrà stabilita nei rispettivi conti preventivi comunali, bene inteso però che questa non dovrà mai eccedere il limite di lire 2,98.

Le regie delegazioni provinciali e la regia direzione del censo sono incaricate, per quanto loro concerne, della piena esecuzione della presente.

TABELLA dimostrante la quota d
amministrativo 1847, l'epoca in cu

Rate dell'anno.	Mesi in	
I.	Novembre	1846
II.	Febbrajo	1847
III.	Maggio	1847
IV.	Agosto	1847
I.	Dicembre	1846
II.	Marzo	1847
III.	Giugno	1847
IV.	Settembre	1847
I.	Gennajo	1847
II.	Aprile	1847
III.	Luglio	1847
IV.	Ottobre	1847

rdinaria incumbente a ciascuna delle venete provincie per l' anno
ı rateale di ciascuna provincia.

IMPOSTA ORDINARIA				IMPOSTA STRAORDINARIA			
per ıno intiero		per ciascuna rata trimestrale		per l'anno intiero		per ciascuna rata trimestrale	
ire.	*Cent.*	*Lire.*	*Cent.*	*Lire.*	*Cent.*	*Lire.*	*Cent.*
8,260	65	309,565	16	196,057	94	49,014	49
4,311	60	523,577	90	331,599	34	82,899	83
4,665	71	441,166	43	279,405	41	69,851	35
7,476	42	411,869	11	260,850	43	65,212	60
7,886	77	544,471	69	344,832	09	86,208	02
7,614	39	96,903	59	61,372	27	15,343	07
3,806	51	605,951	63	383,769	36	95,942	34
58,785	80	514,696	45	325,974	41	81,493	61
92,807	85	3,448,201	96	2,183,861	25	545,965	31

(N.° 52.) *Sulla prenotazione da farsi nei registri censuarj di alcuni diritti reali e sul dovere degli esattori di partecipare ai possessori di simili diritti il non seguito pagamento delle imposte.*

3 agosto 1846.

NOTIFICAZIONE.

All' oggetto di guarentire gl' interessi di coloro cui compete un diritto reale, per esempio *di diretto dominio perpetuo od a tempo determinato, di feudo, di locazione perpetua od a più generazioni, di usufrutto, non che di censo ossia di superficie nel senso del* § 1147 *del codice civile vigente* sopra un fondo che viene venduto all' asta fiscale per debito d' imposte, l' eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita coi rispettati suoi dispacci 26 dicembre 1845 e 22 maggio 1846, n.i 31440–3478 e 14902–1619 ha trovato di prescrivere quanto segue:

1.° Che sia data facoltà ai possessori di simili diritti reali, esclusi gl' ipotecarj, di far prenotare ossia inscrivere i diritti stessi nei registri censuarj, a termini delle istruzioni a stampa 7 maggio 1839 diramate dall' imp. regia giunta del censimento nei paesi ove fu attivato o lo sarà in seguito il nuovo censo, non che a termini delle istruzioni ora vigenti nei

paesi di censo milanese o provvisorio, con obbligo ai competenti uffici di riportare tale prenotazione ossia inscrizione, laddove fu eseguita, anche nei quinternetti di scossa.

2.° Che sotto pena di nullità degli ulteriori atti esecutivi siano tenuti gli esattori di partecipare ai possessori di simili diritti reali, a tutela di questi diritti, i fondi riguardo ai quali non fu supplito al debito d'imposta e per i quali i diritti inerenti furono come sopra prenotati ossia inscritti nei quinternetti di scossa.

3.° Questa partecipazione dovrà essere eseguita nel tempo istesso della notificazione del monitorio da farsi al possessore del fondo (*obnoxio*) in virtù del § 52 della sovrana patente 18 aprile 1816.

(N.° 53.) *Schiarimento al* § 822 *del codice civile generale intorno al diritto di sequestro, pignoramento o prenotazione competente al creditore verso di un' eredità.*

10 agosto 1846.

NOTIFICAZIONE.

Sul quesito, se possa venire oppignorata un' eredità in genere sull' istanza del creditore

dell'erede, S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione del 9 maggio anno corrente si è graziosissimamente degnata di dichiarare « che al creditore dell'erede giusta il § 822 » del codice civile generale possa essere ac- » cordato soltanto sui singoli oggetti ereditarj, » e non sul diritto ereditario in genere, il se- » questro, pignoramento o la prenotazione. »

Ciò si deduce a pubblica notizia in esecuzione di ossequiato dispaccio dell'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita 27 giugno prossimo passato, n.° 21429-1556.

(N.° 54.) *Schiarimento al* § 284 *del regolamento del processo civile relativamente al giuramento di manifestazione.*

12 agosto 1846.

NOTIFICAZIONE.

Sul quesito, se coloro, sopra i quali cade il sospetto di aver essi medesimi operata la temuta occultazione possano obbligarsi al giuramento di manifestazione, S. M. con veneratissima sovrana risoluzione 9 maggio p.° p.° si è degnata di dichiarare « fra le persone » contemplate dal § 284 del regolamento

» giudiziario si comprendono anche quelle che
» si sospettano autrici dell' occultazione. »

Ciò si deduce a pubblica notizia in esecuzione di ossequiato dispaccio dell' eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita in data 4 luglio p.° p.°, n.° 22315–2157.

(N.° 55.) *Schiarimento al § 22 della legge 27 gennajo 1840 circa al bollo di un atto contenente il consenso per l' inscrizione o cancellazione d' un' ipoteca.*

25 agosto 1846.

NOTIFICAZIONE.

A togliere il dubbio se il § 22 della legge sul bollo e sulle tasse sia applicabile allorchè il consenso per far seguire nei registri dell' ufficio delle ipoteche l' inscrizione o la cancellazione di un diritto viene dato non in apposito documento, ma bensì in quello eretto intorno all' affare principale, in forza di cui viene accordato un diritto reale sulla cosa, oppure dichiarato estinto, l' imperiale regia camera aulica generale, d' accordo coll' imp. regio tribunale supremo di giustizia ha trovato con ossequiato dispaccio 15 luglio prossimo

passato, n.° 26379-1843 di dichiarare quanto segue:

Il bollo prescritto dal § 22 della legge sul bollo e sulle tasse per il consenso all' inscrizione o cancellazione nei libri pubblici è applicabile solo allorquando questo consenso vien dato in apposito documento, ma non quando viene dato in quello eretto sul diritto da inscriversi o da cancellarsi, nel qual caso si deve impiegare solo il bollo prescritto per l'affare principale, avuto riguardo alle disposizioni del § 79 della suddetta legge.

Tanto si deduce a pubblica notizia per conveniente norma ed in esecuzione ai riveriti ordini superiori.

(N.° 56.) *Sul trattamento delle obbligazioni del banco al 5 per 100 estratte a sorte, il 1.° agosto 1846 nella serie 103, e delle obbligazioni domesticali al 4 per 100 degli stati della Carinzia comprese posteriormente in questa serie.*

5 settembre 1846.

NOTIFICAZIONE.

Inerentemente al decreto 1.° agosto 1846 dell' imp. regia camera aulica generale, ed in

relazione alla notificazione governativa 4 dicembre 1829 si deduce quanto segue a pubblica notizia:

§ 1.° Le obbligazioni del banco al 5 per 100 dal n.° 94925 fino inclusivamente al n.° 96425 che sono comprese nella serie 103, estratte a sorte il 1.° agosto 1846, vengono pagate ai creditori nel valore nominale del capitale in contanti in moneta di convenzione. Le obbligazioni domesticali al 4 per 100 degli stati della Carinzia, comprese posteriormente in questa serie, dal n.° 2 fino inclusivamente al n.° 113, vengono concambiate verso nuove obbligazioni dello stato con interesse del 4 per 100 in moneta di convenzione, e ciò giusta il disposto dalla sovrana patente 21 marzo 1818.

§ 2.° Il pagamento dei capitali al 5 per 100 estratti a sorte incomincia col 1.° settembre 1846, e si eseguisce dall'imp. regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco, alla quale sono da presentarsi le obbligazioni estratte a sorte.

§ 3.° Insieme alla restituzione del capitale si eseguisce il pagamento degl'inerentivi interessi, e precisamente fino a tutto luglio 1846, nella misura del 2 $\frac{1}{2}$ per 100 valuta di Vienna, e pel mese di agosto 1846 nella misura originaria del 5 per 100 in moneta di convenzione.

§ 4.° Delle obbligazioni colpite da sequestro, divieto o da altra prenotazione si deve prima del pagamento del capitale conseguire lo svincolo dall'autorità che ha ordinato il sequestro, il divieto o la prenotazione.

§ 5.° Pel pagamento del capitale di obbligazioni intestate a fondi, chiese, monasteri, fondazioni od altri pubblici istituti o corporazioni hanno luogo le norme prescritte per la voltura di tali obbligazioni.

§ 6.° Ai possessori di quelle obbligazioni, i cui interessi vengono soddisfatti da una cassa filiale di credito, è libero di conseguire il pagamento del capitale presso l'imp. regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco, o presso quella cassa di credito dalla quale hanno finora ritirato gl' interessi.

Nell'ultimo caso essi devono presentare le obbligazioni estratte a sorte alla cassa filiale di credito.

§ 7.° Il concambio delle estratte obbligazioni domesticali al 4 per 100 degli stati della Carinzia contro nuove obbligazioni dello stato ha luogo presso la cassa di credito degli stati a Klagenfurt, alla quale sono da presentarsi le obbligazioni estratte a sorte.

§ 8.° Gl' interessi delle nuove obbligazioni di stato in moneta di convenzione decorrono dal 1.° agosto 1846, e gl'interessi delle antiche

obbligazioni arretrati fino a quell' epoca in valuta di Vienna vengono soddisfatti all' atto del concambio delle obbligazioni.

(N.° 57.) *Nuove disposizioni circa l' esenzione dal bollo della carta a favore di persone miserabili e sul prenotamento dei bolli per gli assenti.*

3 ottobre 1846.

NOTIFICAZIONE.

A modificazione e completamento delle prescrizioni contenute nella governativa notificazione 1.° settembre 1840, n.° $\frac{5908}{P.}$ sull' esenzione dal bollo della carta a favore delle persone miserabili e degli assenti, e sul prenotamento dei bolli riguardo a questi ultimi, si deducono a pubblica notizia per l' analoga osservanza, in seguito a rispettato dispaccio dell' eccelsa imp. regia camera aulica generale 7 prossimo passato luglio, n.° 19649-1358, ed in relazione ai §§ 73 e 94 della legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840, le seguenti determinazioni:

§ 1.° Si considera miserabile riguardo al pagamento dei diritti di bollo quella persona

che da' suoi beni immobili, da' suoi capitali, dalle sue rendite, ovvero dalla propria fatica o dalla prestazione dei proprj servigi non ritrae più di quanto importi l'ordinaria mercede giornaliera solita a corrispondersi ad un semplice operajo nel luogo ove la persona stessa è domiciliata.

§ 2.° Il certificato che deve servire a comprovare la miserabilità, oltre l'indicazione del fine per cui viene emesso, dovrà esprimere in termini positivi ed in modo chiaro, preciso e circostanziato le cause della miserabilità nel senso dell'antecedente § 1.°

§ 3.° Un tale certificato deve emettersi sull'attestazione concorde di due persone probe e domiciliate nel luogo di ordinaria dimora del richiedente, nelle città, dalla congregazione municipale, e confermarsi dall'ufficio locale di polizia o dal commissariato distrettuale che ne eserciti le mansioni, e negli altri comuni, dalla deputazione all'amministrazione comunale, ed essere firmato almeno da due membri della medesima, compreso il delegato politico.

§ 4.° Quelli cui spetta di emettere e di confermare il certificato di miserabilità sono tenuti a procurarsi esatte e sicure informazioni tanto circa il patrimonio ed i guadagni della persona che ne addomanda il rilascio, quanto

sul carattere e sulla probità delle persone che emisero la preliminare attestazione prescritta nel precedente § 3.°, ed a negarne l'emissione o la conferma ogni qual volta nasca un fondato dubbio sulla verità delle circostanze rappresentate.

Essi sono inoltre tenuti ad usare la dovuta avvertenza e prendere, ove occorra, esatte informazioni onde assicurarsi che l'oggetto della lite non concerna altrui diritti stati assunti dalla persona miserabile per la ventilazione giudiziaria come cessionario volontario, giratario di carte di credito e simili, non potendo mai chi esercita volontariamente l'azione di un terzo essere ammesso a partecipare del beneficio accordato ai miserabili.

§ 5.° Tanto i certificanti, quanto le autorità che avranno apposta al certificato la loro conferma o convalidazione in contravvenzione al disposto dal precedente paragrafo, ove la loro colpa non sia di natura tale da doversi procedere contro di loro a termini delle leggi penali, soggiaceranno ad una multa che a tenore delle circostanze ascenderà dalle 5 alle 50 lire, e per il cui soddisfacimento saranno essi solidariamente obbligati.

L'importo della multa cederà a beneficio dei poveri del comune ove sarà seguita la contravvenzione.

§ 6.° Chi mediante inganni od in altra qualsivoglia guisa carpisce un certificato di miserabilità senza avervi legittimo titolo incorre nella defraudazione contemplata al § 408 della legge penale sulle contravvenzioni di finanza.

§ 7.° La parte stata ammessa al beneficio dell' esenzione dal bollo, la quale durante la lite fosse divenuta solvibile per titolo di eredità od altro in guisa che non si verificassero più per essa gli estremi della miserabilità contemplati nel § 1.° della presente notificazione, sarà tenuta sotto la comminatoria del § 6.° di notificare entro il termine di giorni quattordici al giudice presso cui fu introdotta la causa tale cambiamento di stato patrimoniale.

In questo caso l'obbligo del bollo comincerà soltanto per gli atti giudiziali che venissero prodotti od emessi dopo l'avvenuto miglioramento di fortuna, rimanendo ferma del resto l'esenzione già ottenuta per tutti gli atti anteriori della ventilazione giudiziaria.

§ 8.° Le congregazioni municipali e le deputazioni alle amministrazioni comunali dovranno tenere un apposito registro nominativo di quelli che avessero domandato certificati di miserabilità per l'esenzione dal bollo coll' indicazione del soggetto di lite per cui furono richiesti, dei motivi principali che servirono di fondamento all'attestazione e dei nomi di quelli che l'avranno firmata.

§ 9.° Le parti contro il rifiuto della congregazione municipale o della deputazione comunale, ovvero dell'ufficio di polizia, rispettivamente al rilascio o conferma di un certificato di miserabilità, hanno libero il ricorso alla competente imp. regia delegazione provinciale cui ne spetta il giudizio.

§ 10.° Alle imp. regie delegazioni provinciali spetta pure il giudizio tanto sull'applicazione delle pene pecuniarie comminate nel § 5.°, quanto sulle denuncie di orrezione o surrezione di certificati di miserabilità per conseguire l'esenzione dal bollo in affari giudiziarj, sia che esse partano da terze persone aventi interesse nelle liti, sia che procedano dalle pubbliche autorità.

Qualora la delegazione provinciale competente giudichi essere un certificato di miserabilità carpito od accordato indebitamente, ovvero farsi luogo all'applicazione delle multe pecuniarie contemplate dal suddetto § 5.°, potrà la parte nell'intervallo di 14 giorni dopo la notificazione della decisione pronunciata dalla regia delegazione provinciale ricorrere all'imp. regio governo, presentando ad esso il relativo ricorso o gravame col mezzo della stessa delegazione provinciale.

§ 11.° Se non viene presentato gravame contro la decisione pronunciata dalla delegazione

provinciale entro il suaccennato termine di giorni 14, ovvero se l'imp. regio governo conferma la decisione pronunciata dalla delegazione provinciale, in tali casi dovrà quest'ultima comunicare alla rispettiva prima istanza giudiziaria, dove pende tuttavia o fu trattata la causa relativa, una copia della definitiva decisione, e così parimente all'imp. regia intendenza delle finanze nella provincia ove risiede tale prima istanza all'oggetto che nell'ulteriore corso di procedura cessi l'uso di carta senza bollo, e l'autorità camerale sia a portata di procedere contro la parte, se vi ha luogo, a termini del § 408 della legge penale di finanza.

§ 12.° La parte in lite che ha invocato il beneficio dell'esenzione dal bollo deve presentare al giudice di prima istanza, avanti al quale si agita la controversia, il certificato di miserabilità regolarmente emesso, e sul primo foglio di ciascun libello od altra scrittura od insinuazione relativa alla pendenza, nel luogo ove dovrebbe essere apposto il bollo, scrivere le parole « *esenzione per miserabilità* », non che il giorno sotto cui fu prodotto in giudizio l'anzidetto certificato.

Simili certificati di miserabilità valgono per lo stesso affare anche in seconda ed in terza istanza.

§ 13.° Il giudizio di prima istanza dovrà conservare il certificato di miserabilità nei proprj atti. In massima tali certificati, che fondano l'esenzione dal bollo, valgono soltanto per l'oggetto speciale per cui vennero emessi, e non sono da restituirsi alle parti.

§ 14.° Qualora tra più consorti in lite solo alcuni siano miserabili, i consorti che non sono tali dovranno pagare l'intiero importo del bollo, e potrà farsi luogo alla relativa esenzione unicamente nel caso in cui tutti i consorti in lite siano provveduti di un regolare certificato di miserabilità.

Anche agli attori che compajono in giudizio nella qualità di cessionarj non compete l'esenzione dal bollo, se i medesimi non vi hanno diritto individualmente come persone miserabili a sensi di legge, e semprechè non siano divenuti *cessionarj volontarj* nei modi accennati nel precedente § 4.°

§ 15.° Il giudice cui viene prodotto il certificato di miserabilità a termini e per gli effetti del § 12.° deve esaminare se il medesimo abbia tutti i requisiti prescritti.

Qualora nulla gli emerga in contrario, dà corso all'atto giudiziario presentato in carta senza bollo, ed in caso diverso lo respinge con decreto nel quale siano specificate le irregolarità del prodotto certificato. Contro un simile

decreto rimane aperta la via del ricorso al tribunale d'appello.

Il giudice di prima istanza è in ogni caso risponsabile tanto dell'ammissione all'esenzione di cui trattasi, in base al presentatogli certificato di miserabilità, quanto dell'esatta osservanza delle cautele di legge in proposito ordinate, e dei doveri che, giusta l'analoga istruzione, incumbono alle pubbliche autorità ed uffici per l'adempimento della legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840.

§ 16.° Nel caso in cui giusta il § 73 della legge sul bollo e sulle tasse abbiano da prenotarsi i diritti di bollo relativi a qualche causa di un assente, il rappresentante di quest'ultimo deve unire a ciascun libello od altra scrittura od insinuazione concernente il processo una specifica da lui firmata indicante i bolli di cui l'atto od i relativi allegati avrebbero dovuto essere muniti a termini di legge, e ciò in relazione al suddetto paragrafo sul quale è fondato il prenotamento in discorso.

Tali specifiche, in cui dal patrocinatore dell'assente sono da accennarsi anche i bolli che avrebbero dovuto applicarsi ai protocolli, alle copie giudiziarie, alle sentenze, od ai decreti che tengono luogo di sentenze, verranno conservate negli atti del giudizio fino alla decisione della causa. Ultimato il processo, quando

cioè sia passata in giudicato la relativa sentenza, l'ufficio di spedizione del giudizio di prima istanza, qualora la parte assente abbia vinta la lite, raccoglie le dette specifiche e le trasmette a quell' imp. regia intendenza provinciale delle finanze nel cui circondario si trova il giudizio medesimo, ond' essa riscuota suppletoriamente i diritti di bollo dalla parte debitrice, in quanto quest' ultima per la vittoria della causa sia divenuta solvibile giusta il § 73 della legge sul bollo e sulle tasse.

Le prime istanze giudiziarie vengono incaricate di tenere in evidenza, come si conviene, le contingibili cause degli assenti per la trasmissione delle anzidette specifiche alle imp. regie intendenze provinciali di finanza.

§ 17.° Le premesse determinazioni dovranno avere effetto immediatamente, e quindi da oggi in avanti non potranno più valutarsi dai giudici di prima istanza i certificati di miserabilità rilasciati dai parrochi, comunque confermati dall'autorità politica, salvo il caso che fossero stati già prima d'oggi presentati all'autorità giudiziaria.

Con ciò resta abrogata la succitata governativa notificazione 1.° settembre 1840, n.° 5908.

(N.° 58.) *Disposizioni relative allo scarico e ricarico di merci assegnate, ed al loro deposito in magazzini fuori del luogo di residenza di una dogana.*

16 ottobre 1846.

NOTIFICAZIONE.

In relazione alla riserva del § 159 del regolamento sulle dogane e privative dello stato, ed in conformità al prescritto col decreto dell' eccelsa imp. regia camera aulica generale 15 luglio pross.° pass.°, n.° 24481–2596 recansi a pubblica notizia le seguenti disposizioni relativamente allo scarico, ricarico di merci assegnate ed al loro deposito in magazzini fuori del luogo di residenza di una dogana.

§ 1. L' annesso prospetto indica i luoghi ove, con riserva della revoca, specialmente nel caso di abuso, concedesi di trasferire immediatamente dall' uno sull'altro mezzo di trasporto le merci assegnate, ovvero di scaricarle e riporle in magazzino all' oggetto del loro ricarico od ulteriore spedizione.

Nei luoghi ov' è permesso soltanto il ricarico sopra un altro mezzo di trasporto resta proibito lo scarico ed il deposito di merci assegnate fuori dei magazzini d' ufficio di una dogana.

§ 2. Chiunque intenda di esercitare un' intrapresa di trasporto congiunta alla facoltà dello scarico, ricarico, deposito di merci assegnate nei luoghi in cui è permessa tale deviazione dalla regola generale del § 159 del regolamento sulle dogane e privative dello stato deve dichiararlo in prevenzione alla competente imp. regia intendenza provinciale delle finanze, precisando l' edificio, il cortile e le porte, ed in generale i locali in cui dovrebbe aver luogo l' esercizio di tale intrapresa, indicando se richieda soltanto la concessione di trasmutare le merci assegnate immediatamente dall' uno all' altro mezzo di trasporto, ovvero anche di deporle in magazzino.

§ 3. Non emergendo nè in riguardo ai punti o locali destinati all' esercizio dell' intrapresa, nè contro la persona dell' imprenditore, alcuna circostanza che a norma del § 5 della presente disposizione debba considerarsi come un motivo di respingere la domanda, l' imp. regia intendenza delle finanze dichiara, che per parte dell' autorità finanziaria non avvi alcun ostacolo contro l' esercizio di detta intrapresa nei luoghi a ciò destinati.

Non è permesso di scaricare, ricaricare e riporre in magazzino merci assegnate previa licenza, ovvero in luoghi diversi da quelli a cui la medesima si riferisce.

§ 4. A coloro che nelle stazioni indicate nell'annesso prospetto fino ad ora si occuparono dello scarico e ricarico, e ricetto di merci assegnate, accordasi un termine di novanta giorni da quello della pubblicazione delle presenti per presentare la dichiarazione di cui al § 2; sino alla scadenza del medesimo essi non verranno molestati nel loro esercizio per la mancanza della prescritta licenza.

§ 5. I motivi per cui l'imp. regia intendenza provinciale delle finanze può ricusare la licenza per l'esercizio dell'intrapresa di cui al § 2 sono:

1.° Se i luoghi ove dimandasi di poter esercitare l'intrapresa sono tali che non può attivarsi sui medesimi con successo la sorveglianza necessaria per impedire i contrabbandi, ovvero che offrono facilità a commettere od occultare defraudi di finanza, ed in ispecie

a) Se nei medesimi trovansi segreti ripostigli atti alla custodia delle merci, oppure

b) Se i locali destinati al deposito delle merci non sono abbastanza chiusi e sicuri,

ovvero

2.° Se quegli che esercita o chiede di poter esercitare una tale intrapresa venne condannato, oppure fu in di lui confronto sospesa soltanto per difetto di prove legali un'inquisizione per contrabbando, o per una consumata o tentata

grave contravvenzione di finanza a pregiudizio del ramo dogane, o dazj di consumo, o d'una privativa dello stato.

§ 6. La licenza per l'esercizio delle ricordate intraprese vale soltanto per la persona che l'ha invocata. Essa è rivocabile, e si estingue sempre

1.° Colla morte di chi l'ha ottenuta;

2.° Se la persona cui venne accordata cessa dall'esercizio dell'intrapresa, oppure se lo stesso le viene proibito o sospeso dall'autorità politica a senso delle prescrizioni di polizia o di quelle per le arti e mestieri;

3.° Verificandosi in riguardo alla persona del concessionario, ed ai luoghi destinati per l'esercizio dell'intrapresa, ovvero scoprendosi dopo che ne fu impartita la licenza circostanze della natura di quelle indicate al § 5.

§ 7. I luoghi destinati allo scarico, ricarico e riposizione in magazzini di merci assegnate fuori di un circuito d'ufficio devono a spese dell'imprenditore contrassegnarsi con un'iscrizione indicante la loro destinazione.

§ 8. Durante il ricarico di merci assegnate da un mezzo di trasporto all'altro i locali in cui lo si fa, e che potessero venir chiusi, devono lasciarsi affatto aperti.

§ 9. Lo scarico ed il ricarico, non che in generale il maneggio di merci assegnate, sia

per riporle in magazzino o per levarle, come in generale per muoverle dai siti prestabiliti, non potranno aver luogo che nelle ore seguenti, cioè:

Nei mesi di novembre, dicembre, gennajo e febbrajo dalle ore 6 di mattina sino alle 7 di sera.

Nei mesi di marzo, aprile, settembre ed ottobre dalle 5 di mattina sino alle 9 di sera.

Nei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto dalle 4 di mattina sino alle 10 di sera.

Fuori di queste ore non possono seguire simili operazioni che nel caso in cui un accidente fortuito ne imponga la necessità.

Esistendo nel luogo dell'intrapresa un distaccamento di guardie di finanza, deve previamente annunciarsi al medesimo l'intenzione di procedere ad uno scarico, ricarico od altro movimento fuori delle ore prescritte, e l'operazione non potrà eseguirsi che in presenza di un individuo di questo distaccamento.

§ 10. L'esercizio delle intraprese di trasporto che hanno per oggetto lo scarico, il ricarico ed il ricetto di merci assegnate è posto sotto sorveglianza d'ufficio = controlleria.

Gl'impiegati doganali ed i funzionarj della guardia di finanza hanno il diritto di entrare, ogni qual volta il credano opportuno, nei luoghi ove viene esercitata questa intrapresa, di

essere presenti all'esercizio della medesima, di prendere in nota lo stato delle merci ivi esistenti, di chiedere la prescritta legittimazione delle medesime, ed in generale di far uso di tutti i diritti che le leggi finanziarie accordano pel loro eseguimento alle autorità ed agli uffici di finanza, non che alla guardia di finanza.

§ 11. Le merci assegnate riposte in magazzino non possono rimanere nello stesso luogo di deposito più di dieci giorni: occorrendo una più lunga durata, devesi darne avviso, prima della scadenza di detto termine, a quel distaccamento della guardia di finanza cui l'esercizio è assegnato per la sorveglianza, ed ottenerne il consenso alla prolungazione.

§ 12. Ogni conduttore che assume l'ulteriore trasporto di merci assegnate, dopo che ne ebbe luogo lo scarico, il ricarico od il deposito in magazzino privato fuori del circuito d'ufficio di una dogana, deve per parte dell'imprenditore di trasporto, presso di cui ebbero luogo gli atti suavvertiti, venir munito di una lettera di carico esprimente:

1.° Il nome e domicilio dell'imprenditore di trasporto che emette la lettera di carico, della persona cui sono dirette le merci e del conducente;

2.° La qualità delle merci giusta le denominazioni contenute nella bolletta d'assegno ed il loro peso sporco;

3.° Il numero ed i contrassegni delle casse, dei pacchi, ed in generale dei recipienti in cui trovansi le merci spedite;

4.° La citazione della data e del numero del ricapito d' ufficio con cui ebbe luogo l'assegnamento;

5.° Il luogo sino a cui il conducente deve trasportare le merci, la strada che egli deve percorrere, ed il tempo entro il quale egli deve arrivare al luogo predetto.

§ 13. Gl'imprenditori cui venne concesso il deposito ne' loro magazzini di merci assegnate devono sopra tutte le operazioni di scarico, ricarico e custodia tenere regolari libri di esercizio, cioè:

1.° Un libro di magazzino in cui devono riportarsi tutte le merci assegnate tanto immagazzinate, quanto soltanto direttamente riposte dall'uno all' altro mezzo di trasporto;

2.° Un registro delle lettere di carico da cui staccansi le lettere medesime.

Entrambi questi libri devono tenersi su carta predisposta d' ufficio, che verrà somministrata dall' imp. regia intendenza provinciale delle finanze verso abbuono delle spese, e conservarsi in un coi relativi documenti per tutto il tempo prescritto dal § 737 della legge penale sulle contravvenzioni di finanza.

§ 14. Se qualche singolo imprenditore di simili trasporti desiderasse di venir dispensato dalla tenuta dei preindicati due libri e dall'emissione delle lettere di carico, ciò potrà accordarsi dalle imp. regie intendenze qualora:

a) I rapporti personali dell'imprenditore e l'estensione del suo esercizio offrano motivi degni di riguardo per tale concessione, ed in pari tempo

b) Simili dispense possano accordarsi senza pregiudizio della destinazione del distaccamento della guardia di finanza che sorveglia l'esercizio, e senza aumento del numero degli individui che lo compongono, e ciò sempre verso condizione che

1.° Ogni scarico, ricarico, deposito od inoltro di merci assegnate venga previamente notificato a voce od in iscritto al detto distaccamento della guardia di finanza, ed effettuato sempre alla presenza d'un individuo del distaccamento stesso; come pure che

2.° Una delle due differenti chiavi dei luoghi destinati all'esercizio della intrapresa venga tenuta dalla guardia di finanza.

Qualora poi si accordi una simile concessione, il distaccamento della guardia di finanza emette dei ricapiti d'accompagnamento d'ufficio in vece delle lettere di carico prescritte dal § 12.

§ 15. Ogni spedizione di merci compresa in una sola bolletta d' assegno od altro ricapito d' ufficio deve di regola spedirsi ulteriormente indivisa.

Una separazione, per cui singole parti della medesima si spediscono in epoche differenti, non è permessa se non sotto le seguenti condizioni:

1.° Una tal divisione può aver luogo soltanto presso quelle intraprese di trasporto che ottennero il permesso di custodire in magazzino merci assegnate, e che tengono regolarmente i libri d'esercizio, o vennero dispensate dal tenerli;

2.° La bolletta d'assegnamento, e in generale le carte che servono di legittimazione alla spedizione di merci, devono consegnarsi a quel conducente a mezzo del quale viene inoltrata la prima partita della spedizione stessa;

3.° Nella lettera di carico, o ricapito ufficioso d'accompagnamento, sopra ciascuna delle successive partite d'una spedizione di merci deve indicarsi chiaramente in qual giorno e con qual lettera di carico sia stata spedita la prima partita;

4.° Nella lettera di carico o ricapito ufficioso d'accompagnamento dell'ultima partita di una spedizione di merci deve indicarsi chiaramente che quella è l'ultima, e che colla stessa rimane quindi esaurita la bolletta d'assegno.

§ 16. Presso gli uffici a cui durante il viaggio pel territorio doganale, ovvero all'atto della sortita dal medesimo, arrivano merci assegnate che furono scaricate, ricaricate, depositate fuori dei magazzini d'ufficio di una dogana, viene ritirata la lettera di carico da cui sono accompagnate ed unita al protocollo delle merci, ovvero al relativo registro bollettario, qualora fosse il caso di emettere una bolletta.

§ 17. Anche quelle intraprese di trasporto presso le quali hanno luogo lo scarico, il ricarico, il deposito in magazzino devono ritirare le lettere di carico, o ricapito ufficioso d'accompagnamento, che si fossero emesse in seguito alle anteriori operazioni consimili, e da cui fossero accompagnate le merci, operandone la contrapposizione ai libri di esercizio all'atto dell'emissione di una nuova lettera di carico.

§ 18. Le presenti disposizioni hanno vigore non solamente per le merci estere non daziate, scortate da bolletta d'assegno, ma per tutti in generale gli oggetti sottoposti alle norme del § 159 del regolamento sulle dogane e privative dello stato.

PROSPETTO

dei luoghi nei quali si permette lo scarico, il ricarico e deposito di merci assegnate fuori del circuito delle dogane.

	Luoghi in cui si permettono		Uffici e Distaccamenti dell' I. R. Guardia di Finanza cui ne venne affidata la sorveglianza.	*Osservazioni.*
	il solo scarico e ricarico.	lo scarico, ricarico e deposito		
1.	Porto lacuale nella città di Como.	.....	Ricevitoria del Dazio consumo detta di Porta Catena.	
2.	.....	Lecco	Ricevitoria principale di Finanza.	In quanto vi sia luogo nel magazzino di Ufficio.
3.	.....	Varese	*Idem.*	*Idem.*
4.	.....	Colico	Distaccamento della Guardia di Finanza.	In mancanza di magazzini erariali è permesso il deposito in locali privati.
5.	.....	Riva di Chiavenna.....	Ricevitoria sussidiaria.	In quanto vi sia luogo nel magazzino di Ufficio.
6.	Sesto Calende..	.....	Ricevitoria principale.	Il solo carico e scarico fuori del circuito di Ufficio di merci d' assegnamento estere, o soggette a controlleria, non daziate.
7.	Cà della Camera.	.....	Ricevitoria sussidiaria.	*Idem.*

MODULA n.° 1.

LIBRO DI MAGAZZINO

di N. N. *in N.*

per l'anno 18 . .

sulle merci assegnate che furono scaricate, ricaricate, deposte ed immagazzinate fuori d'ufficio.

Numero delle partite.	UFFICIO che emise la	DATA e numero della	OGGETTI compresi nella	Degli o ricap immagazzi
	bolletta.			
1	Dogana di Chiavenna.	Assegno d'entrata del 2 luglio 1846, n.° 1400.	Quattro botti di vino di Germania del peso sporco di centinaja 25, marcate 1, 2, 3 e 4.	Nel 4 luglio l botti n.° 1, del peso sp di centinaj

licati nel detto icio vennero		Conducenti delle merci.		
levati dal agazzino.	ulteriormente spediti.	Nome, cognome e domicilio dei medesimi.	Numero, peso ed altri segni dei colli consegnati ai medesimi per l'ulteriore trasporto.	*Osservazioni.*
6 luglio 1846.	Il 6 luglio 1846.	Antonio Dum di Coira.	Tre botti n.° 1, 2 e 3 del peso sporco di centinaja 15.	

MODULA n.° 2.

REGISTRO DELLE LETTERE DI CARICO.

N.° il alle ore antime pome ridiane.

Al n.° del libro di magazzino.
Nome del conduttore
Mezzo di trasporto
Numero delle bestie da tiro
Deve recarsi sino a
Entro il tempo di
In base della

Consegnata al
colla

Parte della spedizione di merci appartenenti all'accennata bolletta

Numero e segni dei colli, qualità delle merci e loro peso sporco

N.° il alle ore antime pome ridiane.

Conduce
con carro
a le sotto indicate merci
in base della del
in
consegnati
colla
e la deve tradurre a
entro

parte della spedizione delle merci appartenenti all'accennata

Numero e segno dei colli, qualità delle merci e loro peso sporco

---

REGISTRO DELLE LETTERE DI CARICO.

N.° 2. Il 7 luglio 1846 alle ore 8 antime pome ridiane.
Al n.° 1 del libro di magazzino.
Nome del conduttore Giovanni Riva di Colico.
Mezzo di trasporto un carro.
Numero delle bestie da tiro due.
Deve recarsi sino a Lecco.
Entro il tempo di ore ventiquattro.
In base della bolletta d'assegno della dogana di Chiavenna del 2 luglio 1846, n.° 1400.
Consegnata al conduttore Antonio Dum colla lettera di carico del 6 luglio 1846 n.° 1.

Parte della spedizione di merci appartenente all'accennata bolletta seconda ed ultima.
Numero e segni dei colli, qualità delle merci e loro peso sporco.
Due botti di vino di Germania n.° 2 e 3 del peso sporco di 10 centinaja.

N.° 2. Il 7 luglio 1846 alle ore 8 antime pome ridiane.

Conduce Giovanni Riva di Colico con un carro a due cavalli le sotto indicate merci in base della bolletta d'assegno della dogana principale di Chiavenna del 2 luglio 1846, n.° 1400.

Consegnata al conduttore Antonio Dum colla lettera di porto 6 luglio anno corrente, e la deve tradurre a Lecco entro ventiquattro ore.
Seconda ed ultima parte della spedizione delle merci appartenenti all'accennata bolletta d'assegno.

Numero e segni dei colli, qualità delle merci e loro peso sporco.
Due botti di vino di Germania n.° 2 e 3 del peso sporco di 10 centinaja.

(N.° 59.) *Se e quando possano essere prenotati gl' interessi di capitali ed altri accessorj.*

16 ottobre 1846.

NOTIFICAZIONE.

Sul quesito se siano ammissibili a prenotazione gl' interessi di capitali ed accessorj, S. M. I. R. A. sopra umilissimo rapporto del senato lombardo-veneto dell'imp. regio tribunale supremo di giustizia, e di concerto coll' imp. regia commissione aulica di legislazione giudiziaria, si è degnata con venerata sovrana risoluzione 11 ottobre 1845 di determinare quanto segue:

« Sono qualificati alla prenotazione interessi
» ed altri accessorj solo in quanto il prodotto
» documento esprimesse l'obbligo del debitore
» alla prestazione dei medesimi. »

Tanto si reca a pubblica notizia in obbedienza all' ossequiato dispaccio 18 settembre ultimo scorso, n.° 31060-3060 dell'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita.

(N.° 60.) *Discipline per regolare le operazioni commerciali relativamente ai navigli fluviali austriaci che approdano al Ponte Lagoscuro.*

21 ottobre 1846.

NOTIFICAZIONE.

Onde porre in istato l'imperiale regio ufficio consolare austriaco al Ponte Lagoscuro di prendere conoscenza di tutti i navigli fluviali austriaci che colà approdano e delle loro operazioni commerciali, vengono pubblicate, in seguito al dispaccio dell'imp. regia camera aulica generale 1.° ottobre 1846, n.° 30642-1177, per comune notizia e norma le seguenti determinazioni provvisorie:

§ 1. In quella guisa che i direttori di tutti i legni di commercio austriaci approdanti al Ponte Lagoscuro e destinati dietro i loro ricapiti alla navigazione marittima sono tenuti a termini dei regolamenti di marina di assoggettarsi presso quell'ufficio consolare d'Austria alle pratiche prescritte, e di soddisfarvi i diritti sulla base della vigente tariffa consolare, così pure sono obbligati i padroni di tutti gli altri legni austriaci impiegati alla navigazione fluviale che colà approdano per isbarcare od imbarcare delle merci, o farvi qualsivoglia

operazione di commercio, d' insinuarsi immediatamente dopo il loro arrivo, non che prima della partenza, all' ufficio consolare austriaco in Ponte Lagoscuro, di esibire al medesimo le carte di bordo e del carico di cui sono muniti, e di comunicargli a misura della cognizione che ne hanno le notizie che egli fosse per chiedere circa la qualità, quantità, provenienza e destinazione delle merci sbarcate o caricate.

§ 2. Qualora per le operazioni commerciali di un legno marittimo austriaco ormeggiato in luogo inferiore verso il mare s' impiegassero dei navigli come mezzi di trasporto intermedio fra il detto legno ed il porto di Ponte Lagoscuro, tali navigli verranno riguardati per queste operazioni come appartenenti al legno marittimo, ed il direttore di quest' ultimo dovrà adempire presso l' ufficio consolare d'Austria in Ponte Lagoscuro ai medesimi obblighi come nel caso d' immediato approdo colà del legno marittimo.

§ 3. L'imp. regio ufficio consolare in Ponte Lagoscuro procederà coi ricapiti di bordo e di carico dei legni fluviali austriaci che colà approdano per operazioni di commercio, in quanto siano muniti di tali ricapiti, come con quelli dei bastimenti marittimi, ed i legni fluviali al pari dei bastimenti marittimi non

potranno partire pria delle relative spedizioni per parte dell' ufficio consolare.

L' ufficio medesimo rilascerà al padrone del naviglio un certificato sulla spedizione, ed il padrone al suo ritorno in un luogo d' approdo nazionale dovrà a richiesta legittimarsi con quel certificato presso gli uffici doganali o gl' impiegati della guardia di finanza ivi stazionati, e particolarmente anche presso l' ufficio di porto, se vi esiste.

§ 4. L' ammissione e spedizione dei legni fluviali ed il visto consolare, o l' estradazione di documenti a ciò relativa, per cui dalla marina mercantile sono da corrispondersi i diritti di tonnellaggio fissati nella tariffa consolare, si faranno dall' imp. regio ufficio consolare in Ponte Lagoscuro per ora e fino a nuova disposizione esenti da qualunque tassa.

Qualora quest' ufficio venga chiamato ad altre pratiche ufficiose per navigli fluviali, per le quali nella tariffa consolare sono fissati particolari diritti, saranno da applicarsi le tasse di questa tariffa.

Per gli atti seguenti però, in quanto se ne verifichi il caso con un naviglio fluviale, saranno da corrispondersi diritti minori di quelli della tariffa, cioè:

a) per la sostituzione d' un direttore lir. 1. 50;

b) per ogni altra variazione sul ruolo di equipaggio lir. 00. 25;

c) per l'assunzione d'una prova di fortuna, compreso l'esame dei testimonj, lir. 3;

d) per l'appuntamento d'una tale prova lir. 1. 50.

§ 5. L'ommissione degli obblighi imposti ai direttori dei navigli fluviali austriaci verso l'imperiale regio ufficio consolare in Ponte Lagoscuro ai §§ 1, 2 e 3 verrà punita con una multa nel primo caso di trasgressione da lire austr. 6 a 15, e nel caso di recidiva da lire austr. 15 a 30.

Il rifiuto e l'ommissione del pagamento della tassa dovuta all'ufficio consolare in Ponte Lagoscuro durante la dimora del legno fluviale in quel porto (§ 4) porterà la conseguenza del posteriore raddoppiamento della tassa medesima.

§ 6. La decisione sulla multa e la riscossione della medesima, come pure l'esazione per conto dell'ufficio consolare della tassa non pagata (§ 5), competono, previa la necessaria verificazione del fatto, in prima istanza all'autorità politica del luogo del primo approdo del padrone al suo ritorno nelle provincie austriache, se la trasgressione od ommissione del pagamento della tassa viene ivi scoperta e riconosciuta durante la sua presenza in luogo, ed in

caso diverso, all'autorità politica del luogo di domicilio del padrone.

Contro la decisione penale resta libero il ricorso all'imp. regio governo preposto all'autorità politica che la pronunziò, e ciò entro il termine nella medesima indicato.

§ 7. L'imp. regio ufficio consolare in Ponte Lagoscuro, e tutti gli uffici e funzionarj cui compete un'ingerenza secondo le precedenti disposizioni, sono incaricati dell'esatta esecuzione delle presenti norme a misura delle loro attribuzioni.

§ 8. Le presenti prescrizioni andranno in vigore col 1.° novembre 1846.

(N.° 61.) *Come si regoli la capitalizzazione della rendita censuaria nel nuovo censimento lombardo-veneto per gli effetti dei §§ 70, 72 e 74 della sovrana patente 18 aprile 1816.*

9 novembre 1846.

N.° 38033.

IMP. REGIA GIUNTA DEL CENSIMENTO LOMBARDO-VENETO.

NOTIFICAZIONE.

Allo scopo di mettere in armonia gli articoli 70, 72, 74 della sovrana patente 18 aprile 1816 sull' esazione delle imposte prediali colla forma del nuovo censimento lombardo-veneto (nel quale la cifra d' estimo dei singoli beni non è espressa col valore censuario capitale, ma coll'indicazione della rendita censuaria); ed in relazione all'art. 145 della prefata sovrana patente, S. M. I. R. A. con venerata sovrana risoluzione 1.° settembre p.° p.° si è degnata di dichiarare quanto segue:

« Coll' attuazione del nuovo censimento lombardo-veneto nelle singole provincie il valore censuario degl' immobili per gli effetti degli articoli 70, 72, 74 della sovrana patente 18 aprile 1816 si dovrà ritenere costituito dal

capitale risultante in ragione di lire 100, per ogni lire 4, della rendita censuaria attribuita nel censimento medesimo ai detti immobili. »

(N.° 62.) *Sovrana patente che incorpora la città di Cracovia e suo territorio all'impero austriaco.*

NOI FERDINANDO I.°

per la grazia di Dio

IMPERATORE D'AUSTRIA,

Re d'Ungheria e Boemia, quinto di questo nome; Re di Lombardia e di Venezia, della Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria; Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carinzia, Carniola, dell'Alta e Bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania; Margravio di Moravia; Conte Principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

Dopo che mercè la pace di Vienna del 14 ottobre 1809 la città di Cracovia coll'affine territorio fu staccata dai nostri stati ed unita all'in allora ducato di Varsavia; indi conquistata dalle truppe imperiali russe in seguito agli avvenimenti dell'anno 1812, il nostro amatissimo padre, il defunto imperatore Francesco I, con

trattato 3 maggio (21 aprile) 1815 convenne colle corti alleate di Prussia e Russia, che Cracovia col territorio assegnatovi avesse per l'avvenire ad essere una città libera ed indipendente posta sotto la protezione di queste tre potenze. Condizione espressa e presupposizione necessaria di questa risoluzione era però tanto la stretta neutralità di detta città libera, quanto l'obbligo impostole di non accordare asilo e soggiorno a fuggiaschi di sorta alcuna, che fossero sudditi delle tre potenze protettrici, ma bensì di tosto consegnarli alle autorità rispettive.

Se non che una rattristante esperienza di sedici anni ha dimostrato, che Cracovia non ha adempito queste condizioni della sua esistenza indipendente, ma che all'incontro ha dal 1830 in poi incessantemente servito di centro ad ostili maneggi contro le tre potenze protettrici, sinchè alla fine nel febbrajo di quest'anno fu il teatro di scene più violente e più pericolose che mai. Dopochè il suo governo e la legale costituzione furono disciolti, ed i destini della città furono caduti in mano di un numero di congiurati, che assunsero il titolo di governo rivoluzionario della Polonia, ed invitarono gli abitanti di tutte le parti della altre volte Polonia a sollevarsi e prender l'armi contro i governi esistenti, dal territorio di Cracovia

seguì un' invasione di una banda armata nei nostri stati.

Cracovia dovette nuovamente essere occupata dalle truppe delle potenze protettrici, ed esser posta sotto un governo provvisorio subordinato alle nostre autorità militari.

Posti da questi antecedenti nell'impossibilità di ristabilire le basi della libertà ed indipendenza di Cracovia crollate dai nemici della tranquillità e dell'ordine in Europa, e penetrati dall'obbligo di premunire dagli attacchi e maneggi di quel partito rivoluzionario, tanto i fedeli nostri sudditi della Galizia, quanto la porzione onesta ed amica dell'ordine degli abitanti stessi di Cracovia; noi in unione a S. M. il re di Prussia ed a S. M. l'imperatore di Russia abbiam sottoposto a seria considerazione il futuro destino di Cracovia, ed a questo fine abbiam fatto tener conferenze cogli incaricati speciali delle corti di Berlino e Pietroburgo.

Il risultato di queste si è una convenzione conchiusa a Vienna il 6 novembre di quest'anno, colla quale le tre potenze protettrici della città di Cracovia revocano e sopprimono i trattati ad essa relativi conchiusi il 3 di maggio 1815, per il che la città stessa e suo territorio, quale fu posseduta prima della pace di Vienna del 14 ottobre 1809 dal nostro

defunto padre e predecessore, ritorna sotto il nostro scettro.

In conseguenza di che noi prendiamo colla presente possesso della nominata città di Cracovia e suo territorio, la riuniamo per sempre alla nostra corona, e la dichiariamo parte integrante inseparabile del nostro impero, a cui colla presente l'incorporiamo.

Per questa presa di possesso nominiamo a nostro commissario aulico l'ill. conte Maurizio di Deym, nostro ciambellano, consigliere governativo attuale, e capitano della città di Praga, ed eccitiamo seriamente tutti gli abitanti della città di Cracovia e suo territorio, per amore del loro proprio bene, a prestare illimitata obbedienza a questo commissario aulico da noi eletto ed alle autorità esistenti da noi riconosciute, od alle nuove da istituirsi, non che di eseguire puntualmente tutte le disposizioni che sono state e che saranno per adottarsi. In ricambio loro promettiamo mantenimento e difesa della nostra santa religione, imparzialità di diritto e di giustizia, equo riparto dei carichi dello stato, ed energico sostegno della sicurezza pubblica. A tutti coloro, che si assoggettano indilatamente alla presente disposizione, che tende al loro proprio benessere, e spiegano fedeltà ed attaccamento alla nostra casa, rendendosi così degni della nostra

grazia, noi saremo ognora clemente sovrano e grazioso imperatore, e avremo ogni cura di metterli, per quanto fia possibile, a parte dei beneficj che può procurare agli abitanti di Cracovia la riunione ad una grande e potente monarchia.

Dato nella nostra imperial residenza di Vienna l' 11 novembre 1846, dodicesimo del nostro regno.

FERDINANDO *m.p.* (L. S.)

CARLO CONTE D'INZAGHI, *Gran Cancelliere.*

FRANCESCO BARONE DI PILLERSDORFF, *Cancelliere Aulico.*

GIO. FRANCESCO BARONE KRTICZKA DI JADEN, *Vicecancell.*

Per ordine espresso di S. M. I. R. Ap.,
FRANCESCO CAV. DI NADHERNY,
I. R. Consigliere Aulico.

(N.° 63.) *Sul trattamento delle obbligazioni della camera aulica generale al 5 per 100 estratte a sorte il 1.° ottobre 1846 nella serie 231.*

12 novembre 1846.

NOTIFICAZIONE.

In seguito al decreto 1.° ottobre p.° p.° dell' imperiale regia camera aulica generale, ed inerentemente alla notificazione governativa 4 dicembre 1829, si deduce a pubblica notizia quanto segue:

§ 1.° Le obbligazioni al 5 per 100 della camera aulica, che sono comprese nella serie 231 estratte a sorte il 1.° ottobre 1846, cioè n.° 77926 colla metà della somma capitale, e n.° 78020 fino al n.° 78230 inclusive, coll' intero importo capitale, indi n.° 78234 colla metà, e n.° 78235 col quarto della somma capitale, finalmente n.° 78236 fino al n.° 78362 inclusive coll' intiero importo capitale, vengono pagate ai creditori nel valore nominale del capitale in contanti, moneta di convenzione.

§ 2.° Il pagamento in contanti incomincia col 1.° novembre 1846, e viene eseguito dall' imperiale regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco, alla quale devonsi presentare le obbligazioni estratte a sorte.

§ 3.° All'atto del pagamento del capitale vengono pure soddisfatti gl'increntivi interessi, cioè fino a tutto settembre 1846, al a $\frac{1}{2}$ per 100 in valuta di Vienna, e pel mese di ottobre 1846 nella misura originale del 5 per 100 in moneta di convenzione.

§ 4.° Delle obbligazioni colpite da sequestro, divieto o da altra prenotazione si deve prima del pagamento del capitale ottenere lo svincolo dall'autorità che ha ordinato il sequestro, il divieto o la prenotazione.

§ 5.° Al pagamento del capitale delle obbligazioni intestate a fondi, chiese, conventi, fondazioni, pubblici istituti od altre corporazioni vengono applicate le norme stabilite per la voltura di tali obbligazioni.

§ 6.° Ai possessori di obbligazioni, i cui interessi decorrono sopra una cassa filiale di credito, è libero di ripetere il pagamento del capitale dall'imp. regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco, oppure da quella cassa di credito, dalla quale finora hanno ritirato gl'interessi.

Nell'ultimo caso essi devono presentare le obbligazioni estratte a sorte alla cassa filiale di credito.

(N.° 64.) *Schiarimento sull' applicazione della legge sul bollo per alcuni atti della procedura nella vendita esecutiva di beni immobili.*

23 novembre 1846.

NOTIFICAZIONE.

Relativamente all' applicazione della legge sul bollo ad alcuni atti della procedura per la vendita esecutiva di beni immobili, S. M. I. R. con sovrana risoluzione 21 luglio anno corrente si è degnata di determinare quanto segue:

Le decisioni sul rango dei crediti ipotecarj per la distribuzione del prezzo di un immobile venduto in via esecutiva, siano queste decisioni pronunciate nella forma di sentenza graduatoria, di appendice ad una tale sentenza ovvero in forma diversa, soggiacciono, pel primo esemplare della spedizione, al bollo di *lire sei* presso i tribunali ed al bollo di *lire tre* presso le preture; le altre spedizioni di queste decisioni, ovvero gli estratti relativi per i singoli creditori, all' incontro, soggiacciono per ogni foglio al bollo di cent. 75.

Le sentenze e decisioni pronunciate dalle prime istanze (nella procedura per la distribuzione del prezzo di un immobile venduto in via esecutiva fra i creditori ipotecarj) sulla

liquidità di una pretesa a tal uopo insinuata, ovvero sopra una relativa domanda di priorità sono da trattarsi in conformità alla disposizione del § 36 della legge sul bollo e sulle tasse.

Alle insinuazioni dei crediti ipotecarj in questa procedura sono applicabili le disposizioni della legge sul bollo e sulle tasse che si riferiscono alle istanze delle parti in oggetti contenziosi ed ai protocolli che ne fanno le veci.

Lo che si reca a pubblica notizia in esecuzione di ossequiato dispaccio 15 ottobre prossimo passato, n.° 38552-2618 dell'imp. regia camera aulica generale.

(N.° 65.) *Sull' applicazione del bollo alle istanze ed ai ricorsi delle parti in oggetti criminali.*

24 novembre 1846.

NOTIFICAZIONE.

Propostosi il quesito sull' applicazione del bollo alle istanze ed ai ricorsi delle parti in oggetti criminali, l' imp. regia camera aulica generale di concerto coll' imp. regio supremo tribunale di giustizia ha determinato quanto segue:

Le istanze ed i ricorsi in oggetti criminali, i quali si presentano dall' incolpato stesso o da persone a ciò autorizzate dal § 463 del codice penale, parte prima, sono esenti dal bollo a norma del § 64, n.° 4 della legge sul bollo e sulle tasse, in consonanza col § 526 del citato codice penale; all' incontro sono soggette al bollo, a senso della surriferita legge, le istanze delle altre parti al ricorso non autorizzate, come pure le istanze concernenti oggetti non appartenenti in senso stretto alla procedura criminale, come per esempio sarebbero le istanze per offerta di garanzia o di cauzione da prestarsi a favore di un inquisito, o le domande per copie di spedizioni, o di protocolli criminali e simili. Le denunzie di delitti stati

commessi, e le suppliche dirette al più sollecito e buon andamento dell' inquisizione non possono considerarsi per istanze di parti, per istanze cioè fatte nell' interesse delle parti, ma come istanze presentate nell' interesse pubblico; sono esse esenti dal bollo conforme la disposizione del citato § 64, n.° 2.

Questa superiore determinazione si porta a pubblica notizia in ossequio al rispettato dispaccio 10 ottobre p.° p.°, n.° 37077-2535 dell' imp. regia camera aulica generale.

(N.° 66.) *Sull' attivazione di un nuovo regolamento pei diritti consolari.*

25 novembre 1846.

NOTIFICAZIONE.

Per ordine della presidenza dell' imp. regia camera aulica generale recasi a pubblica notizia l' attivazione graziosamente approvata da S. M. di un nuovo regolamento sui diritti consolari per tutti gl' imp. regj uffici consolari, agenzie od altri funzionarj del governo autorizzati all' esazione di tali diritti.

Il nuovo regolamento andrà in vigore col giorno 1.° gennajo 1847. Che se a quell' epoca

taluno degli ufficj situati al di là dell'Oceano, in causa della sua distanza, non lo avesse ancora ricevuto, presso tale ufficio comincerà ad avere effetto col giorno del ricevimento.

Tutti gli ufficj consolari sono incaricati di affiggere il detto regolamento nei loro locali d'ufficio e di permetterne non solo, ma di facilitarne l'ispezione a chiunque potesse interessare.

Nel territorio di questo governo è provveduto, che chiunque possa prenderne ispezione presso le imp. regie delegazioni provinciali e le camere di commercio.

(N.° 67.) *Rettificazione al § 3 della governativa notificazione 1.° novembre 1830 sul processo contabile.*

27 novembre 1846.

NOTIFICAZIONE.

Essendosi nella versione italiana della sovrana patente 16 gennajo 1786 sulla procedura nella liquidazione dei conti erariali, pubblicata in queste provincie lombarde colla notificazione 1.° novembre 1830, n.° $\frac{650}{P.}$, adoperate al § 3.° le parole = *di quella provincia* =, si dichiara, a rettificazione di una tale versione,

doversi a quelle parole sostituire le espressioni = *di quel territorio governativo.* =

(N.° 68.) *Norme da aversi presenti dagl' imperiali regj giudizj militari nell' aggiudicazione e consegna d' una sostanza ereditaria in confronto ai creditori ed ai legatarj.*

30 novembre 1846.

NOTIFICAZIONE.

Essendo stato proposto dall'imp. regio consiglio aulico di guerra a S. M. dietro concerti coll' aulica commissione di legislazione e del supremo tribunale di giustizia il quesito: se la prescrizione del § 97 della norma giurisdizionale militare del 25 giugno 1754, in forza della quale l'aggiudicazione e consegna di una sostanza ereditaria non può aver luogo sino a che non siano i creditori ed i legatarj tacitati, abbia a ritenersi ancora in vigore;

S. M. I. R. A. mediante la veneratissima risoluzione del 26 maggio 1846 si è degnata determinare: che nelle procedure di ventilazione di eredità anche i giudizj militari non prenderanno altra cura per l'assicurazione e soddisfacimento dei creditori e legatarj delle

l'eredità, se non quella che è prescritta dal codice civile generale e dall'istruzione per le autorità giudiziarie 9 settembre 1785.

Con ciò però nulla è innovato a quanto viene prescritto dall'aulico decreto 31 dicembre 1801, n.° 549 della collezione delle leggi giudiziarie, relativamente alla pubblicazione d'ufficio degli editti di convocazione e quelle altre norme relative all'assicurazione delle pretese erariali.

Tanto si deduce a pubblica notizia in esaurimento degli ordini abbassati dall'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita coll'ossequiato dispaccio 29 ottobre p.° p.°, n.° 35301-2513.

(N.° 69.) *Sul trattamento delle obbligazioni erariali degli stati della Stiria estratte a sorte il 2 novembre 1846 nella serie 397.*

14 dicembre 1846.

NOTIFICAZIONE.

In seguito al decreto 3 novembre prossimo passato dell'imp. regia camera aulica generale, ed inerentemente alla governativa notificazione 4 dicembre 1829, si deduce a pubblica notizia, che le obbligazioni erariali di prestito volontario degli stati della Stiria al 3 $\frac{1}{2}$ per 100 estratte a sorte il 2 novembre 1846 nella serie 397, cioè quelle i di cui interessi scadono in febbrajo ed agosto dal n.° 387 fino al n.° 4022 inclusive, e quelle i cui interessi scadono in maggio e novembre dal n.° 1.° fino al n.° 4541 inclusive, giusta le prescrizioni della sovrana patente del 21 maggio 1818, vengono concambiate con nuove obbligazioni dello stato portanti l'interesse del 3 $\frac{1}{2}$ per 100 in moneta di convenzione.

(N.° 70.) *Abolite le disposizioni portate dalla governativa notificazione 1.° agosto 1844 per gl' individui che viaggiano nel territorio russo-polacco.*

15 dicembre 1846.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione del rispettato dispaccio 17 ottobre p.° p.°, n.° 32234-1927 dell' eccelsa imp. regia cancelleria aulica unita si deduce a pubblica notizia, essere state ora tolte le restrizioni che colla notificazione 1.° agosto 1844, n.° 25568-2326 additavansi adottate pei viaggiatori esteri verso la Polonia, e che in particolar modo non si esigono più le vidimazioni delle imperiali legazioni russe, o degl' imperiali consolati russi, non avendo perciò i sudditi austriaci, muniti di passaporto in regola, a temere difficoltà alcuna, come non ne aveano a temere nel passato, per varcare il confine russo-polacco.

(N.° 71.) *Pubblicazione del trattato di commercio e di navigazione stipulato fra il governo austriaco e quello delle Due Sicilie.*

31 dicembre 1846.

NOTIFICAZIONE.

Inerentemente alla comunicazione fatta dall' imp. regia cancelleria aulica riunita con rispettato dispaccio del giorno 18 ora scorso novembre, n.° 38316–3631, si deduce a pubblica notizia il trattato di commercio e di navigazione stipulato fra S. M. I. R. A. l'imperatore d'Austria e S. M. il re delle Due Sicilie in data del 4 prossimo passato luglio le cui ratificazioni furono concambiate in Napoli nel giorno 3 ottobre anno corrente.

NOS FERDINANDUS PRIMUS,

Divina favente Clementia

AUSTRIÆ IMPERATOR;

Hierosolymæ, Hungariæ, Bohemiæ, Lombardiæ et Venetiarum, Dalmatiæ, Croatiæ, Slavoniæ, Galiciæ, Lodomeriæ et Illyriæ Rex; Archidux Austriæ; Dux Lotharingiæ, Salisburgi, Styriæ, Carinthiæ, Carnioliæ, superioris et inferioris Silesiæ; Magnus Princeps Transilvaniæ; Marchio Moraviæ; Comes Habsburgi et Tirolis, etc. etc.

Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, tenore præsentium facimus:

Postquam a Nostro et a Plenipotentiariis Serenissimi et Potentissimi Regis Regni utriusque Siciliæ specialis tractatus, fine stabiliendarum et ampliandarum inter utriusque Nostrum imperia subditosque commercii et navigationis relationum, die 4 Julii anni currentis Neapoli conclusus ac signatus fuit, tenoris sequentis:

Im Namen der allerheiligsten und untheilbaren Dreieinigkeit!

Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich, und Seine Majestät der König beider Sicilien, von dem gleichen Wunsche beseelt, die Handelsverbindungen zwischen Ihren beiderseitigen Staaten auszudehnen, zu vermehren und zu befestigen, und denjenigen Ihrer Unterthanen, welche an diesen Verbindungen Antheil nehmen, alle möglichen Erleichterungen und Aneiferungen zu gewähren, und in der Ueberzeugung, daß zur Erfüllung Ihrer diesen Gegenstand betreffenden wechselseitigen Wünsche nichts mehr beitragen könne, als die gegenseitige Abschaffung aller als Schifffahrts- oder Zollgebühren bestehenden Differential-Abgaben und aller ausschließenden Handelsvorrechte und Privilegien, deren die Unterthanen des einen der beiden Theile sich bisher vor jenen des anderen in Ihren respectiven Staaten erfreuten; haben Bevollmächtigte zum Abschlusse eines zu diesem Ende zu errichtenden Tractates ernannt, und zwar:

Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich: den Herrn Felix Fürsten von Schwarzenberg, Großkreuz des heiligen und militärischen St. Mauritius- und Lazarus-Ordens von Sardinien, Ritter des königl. preußischen rothen Adler-Ordens zweiter Classe in Brillanten, und des kaiserl. russischen St. Wladimir-Ordens dritter Classe, Officier des kaiserl. brasilischen Ordens vom südlichen Kreuze, wirklichen Kämmerer und geheimen Rath Seiner k. k. apostolischen Majestät, Generalmajor in Ihren Armeen und Ihren außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister an dem königl. Hofe beider Sicilien;

Und Seine Majestät der König beider Sicilien: den Herrn Justinus Fortunato, Großkreuz des königl. constantinisch-militärischen St. Georg-Ordens und jenes des Ordens Franz I. Ritter des kaiserl. russischen weißen Adler-Ordens, Großkreuz des königl. französischen Ordens der Ehrenlegion, des sardinischen St. Mauritius- und Lazarus- und des dänischen Danebrog-Ordens, Minister Staatssecretär Seiner Majestät;

In nome della Santissima ed indivisibile Trinità!

S. M. l'imperatore d'Austria e S. M. il re del regno delle due Sicilie, animate da un egual desiderio di estendere, accrescere e consolidare le relazioni commerciali tra i loro stati rispettivi, e di procurare tutte le facilità e tutti gl'incoraggiamenti possibili a quelli de' loro sudditi che partecipano a tali relazioni; persuase che nulla potrebbe più contribuire al compimento de' loro mutui desiderj a tale oggetto, quanto l'abolizione reciproca di tutt' i diritti differenziali di navigazione e di dogana, e di tutte le prerogative e privilegi esclusivi di commercio, di cui i sudditi di una delle due parti hanno finora goduto in preferenza di quelli dell'altra ne' loro rispettivi stati, han nominato de' plenipotenziarj per conchiudere un trattato a tale effetto, cioè:

S. M. l'imperatore d'Austria: Don *Felice principe di Schwarzenberg*, cavaliere gran croce decorato del gran cordone dell'ordine sacro e militare de' santi Maurizio e Lazzaro di Sardegna, cavaliere di 2.ª classe del real ordine prussiano dell'aquila rossa in brillanti, cavaliere di 3.ª classe dell'imperiale ordine russo di S. Valdimiro, ufficiale dell'imperiale ordine brasiliano della croce del mezzodì, ciambellano, consigliere intimo attuale di S. M. imperiale e reale apostolica, generale maggiore delle sue armate, e suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso la real corte delle due Sicilie;

E S. M. il re del regno delle due Sicilie: Don *Giustino Fortunato*, cavaliere gran croce del reale costantiniano militare ordine di S. Giorgio e di quello di Francesco I, insignito dell'imperiale ordine russo dell'aquila bianca, del gran cordone del reale ordine francese della legion d'onore, di quello dei santi Maurizio e Lazzaro di Sardegna, e di quello di Danebrog di Danimarca, ministro segretario di stato di S. M.;

den Herrn Michael Gravina e Requesenz Fürsten von Comitini, Großkreuz des königl. Ordens Franz I, Ritter des kaiserl. russischen weißen Adler-Ordens, Großkreuz des königl. französischen Ordens der Ehrenlegion, des königl. sardinischen St. Mauritius- und Lazarus- und des königl. dänischen Danebrog-Ordens, dienstthuenden Kammerherrn und Minister-Staatssecretär Seiner Majestät;

und den Herrn Anton Spinelli aus dem Hause der Fürsten von Scalea, Commandeur des königl. Ordens Franz I, Ritter des kaiserl. russischen St. Annen-Ordens erster Classe, und Groß-Officier des königl. französischen Ordens der Ehrenlegion, Kammerherrn Seiner Majestät, Mitglied der General-Consulta, General-Ober-Intendanten der Archive des Königreiches und Intendanten der Provinz Neapel;

welche, nachdem sie sich wechselseitig die betreffenden Vollmachten mitgetheilt und dieselben in guter und gehöriger Form befunden, sich über die nachfolgenden Artikel vereinbart und darüber abgeschlossen haben:

Art. I. Zwischen dem Kaiserthume Oesterreich und dem Königreiche beider Sicilien soll gegenseitige Handels- und Schifffahrtsfreiheit stattfinden. Die Unterthanen jedes der beiden hohen contrahirenden Theile sollen einer völligen Freiheit genießen, auf dem Gebiete und in den Staaten des anderen Theiles zu reisen und sich zur Besorgung ihrer Angelegenheiten daselbst aufzuhalten, und sie werden sich zu diesem Ende eben der Sicherheit und des Schutzes zu erfreuen haben, welchen die Landesbewohner und die Unterthanen der am meisten begünstigten Nationen genießen, mit der Verpflichtung jedoch, sich den dort bestehenden Gesetzen und Verordnungen zu unterwerfen. Sie sollen das Recht haben, über ihre persönlichen Güter im Wege des Verkaufes, der Schenkung, des Tausches, der letztwilligen Anordnung, oder in jeder anderen Art zu verfügen, ohne daß ihnen das geringste Hinderniß oder irgend eine Schwierigkeit in den Weg gelegt werde.

Ihre Erben, wenn sie Unterthanen des anderen der contrahirenden Theile sind, sollen, sei es kraft einer letztwilligen

Don *Michele Gravina e Requesenz*, *principe di Comitini*, cavaliere gran croce del real ordine di Francesco I, insignito dell' imperiale ordine russo dell' aquila bianca, del gran cordone del real ordine francese della legion d' onore, di quello de' santi Maurizio e Lazzaro di Sardegna, e di quello di Danebrog di Danimarca, gentiluomo di camera con esercizio e ministro segretario di stato della S. M.;

E Don *Antonio Spinelli de' principi di Scalea*, commendatore del real ordine di Francesco I, cavaliere di 1.ª classe dell' imperiale ordine russo di S. Anna, e grande ufficiale del reale ordine francese della legion d' onore, gentiluomo di camera della M. S., consultore della consulta generale, soprantendente generale degli archivj del regno, ed intendente della provincia di Napoli.

I quali dopo di aversi comunicati scambievolmente i rispettivi pienipoteri, e trovati questi in buona e dovuta forma, sono convenuti ed han conchiuso i seguenti articoli:

Art. I. Vi sarà reciproca libertà di commercio e di navigazione tra l' impero d'Austria ed il regno delle due Sicilie. I sudditi di ognuna delle alte parti contraenti avranno una piena libertà di viaggiare e di risiedere sul territorio e negli stati dell' altra per attendere a' loro affari, e godranno a tale effetto della stessa sicurezza e protezione di che godono gli abitanti del paese od i sudditi delle nazioni più favorite, coll' obbligo di sottoporsi alle leggi ed alle ordinanze stabilitevi. Avranno il diritto di disporre de' loro beni personali per mezzo di vendita, donazione, permuta, testamento o di ogni altra qualunque maniera, senza che sia loro opposto il minimo ostacolo o impedimento.

I loro eredi, se sono sudditi dell'altra parte contraente, succederanno a' loro beni, sia in virtù di un testamento,

Verfügung, oder ab intestato, in ihr Vermögen nachfolgen, und davon sowohl persönlich als durch Andere, welche an ihrer Stelle handeln, Besitz nehmen, so wie auch nach ihrem Willen darüber verfügen können.

In jenen Theilen des Kaiserthumes Oesterreich, wo besondere Gesetze bestehen, welche das Recht des Besitzes liegender Güter von bestimmten persönlichen Eigenschaften des Erwerbers abhängig machen, werden die Unterthanen des Königreiches beider Sicilien den Gesetzen und Vorschriften unterworfen seyn, welche in gleichen Fällen auf die Unterthanen Sr. k. k. Majestät Anwendung finden. Es wird daher auch ausdrücklich festgesetzt, daß alle Bestimmungen, welche sich auf die gegenseitige Abschaffung des Abfahrtsgeldes (gabella hæreditaria, Abschoß) und der Auswanderungsgebühr beziehen und in der zu Wien am 19 August 1844 abgeschlossenen Uebereinkunft enthalten sind, in voller Kraft bleiben und hinfür zu bleiben haben.

Die Unterthanen jedes der hohen contrahirenden Theile, welche in den Staaten des anderen wohnen oder reisen, sollen unter keinem Vorwande zur Entrichtung anderer Taxen oder Auflagen als derjenigen verhalten werden, welche von den am meisten begünstigten Nationen bezahlt werden oder in Zukunft zu bezahlen seyn werden.

Sie sollen von jeder Art Land- oder Seedienst, von Zwangsdarlehen und jeder außerordentlichen Auflage, wenn sie nicht allgemein eingeführt oder durch das Gesetz bestimmt ist, ausgenommen seyn.

Ihre Wohnungen und Magazine, so wie alles, das einen Theil davon bildet und in Bezug auf Handel oder zur Bewohnung dazu gehört, soll respectirt, keinen Beschwerden, Untersuchungen und Nachforschungen ausgesetzt seyn, noch sollen ihre Handelsschriften, Bücher oder Rechnungen einer eigenmächtigen Untersuchung oder Einsicht unterzogen werden, und können solche Handlungen nur in so weit vorgenommen werden, als sie von den Gesetzen zugelassen und geregelt werden, welchen die eigenen Unterthanen unterworfen sind.

sia ab intestato, e potranno prenderne possesso, sia in persona, sia per mezzo di altri, agendo in loro vece, non che disporne a volontà.

In quelle parti dell'impero d'Austria, dove essendovi leggi particolari che rendono il diritto al possesso de' beni fondi dipendente da definite qualità personali dell'acquistatore, i sudditi del regno delle due Sicilie andranno soggetti alle leggi e prescrizioni, che in casi simili si applicano ai sudditi di S. M. imperiale. Quindi viene espressamente convenuto che tutte le stipulazioni relative alla reciproca abolizione del diritto di detrazione (gabella hæreditaria) e dell'imposta di emigrazione, contenute nella convenzione conchiusa in Vienna il 19 agosto 1844, restano e resteranno in pieno vigore.

I sudditi di ognuna delle alte parti contraenti, che risseggono o viaggiano negli stati dell'altra, non saranno obbligati, sotto verun pretesto, a pagare altre tasse o imposte, che quelle le quali sono pagate o potranno pagarsi dalle nazioni le più favorite.

Saranno essi esenti da qualunque servizio sia per terra, sia per mare, da prestiti forzosi e da ogni contribuzione straordinaria, purchè non sia generale o stabilita per legge.

Le loro abitazioni, i magazzini e tutto ciò che ne fa parte e loro appartiene per oggetti di commercio e di residenza saranno rispettati; non saranno soggetti a visite o perquisizioni vessatorie; non potrà farsi alcun esame o ispezione arbitraria delle loro carte, libri e conti commerciali, nè potranno tali operazioni praticarsi altrimenti, che se ed in quanto ciò viene ammesso e regolato dalle leggi alle quali vanno soggetti i proprj sudditi.

Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich verpflichten sich, den Unterthanen Seiner Majestät des Königs beider Sicilien, welche in Ihren Staaten und Dominien sich aufhalten werden, die Erhaltung ihres Eigenthums und ihrer persönlichen Sicherheit bei jeder Gelegenheit in eben dem Maße zu gewähren, in welchem Ihre eigenen Unterthanen und die der am meisten begünstigten Nationen sich derselben erfreuen.

Seine Majestät der König beider Sicilien verpflichten sich Ihres Theils, in Ihren Staaten und Dominien den Unterthanen Seiner Majestät des Kaisers von Oesterreich den Genuß derselben Vortheile zu sichern.

Art. II. Die Unterthanen Seiner Majestät des Kaisers von Oesterreich sollen in den Staaten Seiner Majestät des Königs beider Sicilien keiner strengeren Behandlung und Durchsuchung von Seite der Zollbeamten unterzogen werden, als die Unterthanen Seiner Majestät des Königs beider Sicilien.

Und in derselben Art sollen die Unterthanen Seiner Majestät des Königs beider Sicilien in den Staaten Seiner Majestät des Kaisers von Oesterreich keiner strengeren zollämtlichen Behandlung und Durchsuchung unterzogen werden, als die Unterthanen Seiner Majestät des Kaisers von Oesterreich.

Art. III. Die Unterthanen Seiner Majestät des Kaisers von Oesterreich sollen in den Staaten Seiner sicilischen Majestät ihre Geschäfte entweder selbst besorgen, oder dieselben der Führung jener Personen übergeben können, welche sie zu ihren Sensalen, Factoren oder Agenten zu ernennen für angemessen finden werden; auch sollen die Unterthanen Seiner k. k. Majestät in der Wahl jener Personen, welche in dieser Eigenschaft für sie zu handeln haben, weder gehindert noch gehalten seyn, einer nicht von ihnen selbst gewählten Person irgend einen Sald oder Vergütung zu bezahlen.

Dem Käufer und dem Verkäufer soll unter allen Umständen eine völlige Freiheit gelassen seyn, über den Preis eines Gegenstandes oder einer Waare, sie mag in die Staaten Seiner Majestät des Königs beider Sicilien eingeführt oder aus denselben ausgeführt werden, zusammen zu handeln und denselben

S. M. l' imperatore d'Austria si compromette di guarentire in tutte le occasioni a' sudditi di S. M. il re del regno delle due Sicilie che risiederanno ne' suoi stati e dominj la conservazione della loro proprietà e della loro sicurezza personale, nel modo stesso che sono guarentite a' suoi sudditi, ed a' sudditi delle nazioni le più favorite.

S. M. il re del regno delle due Sicilie da parte sua promette di assicurare ne' suoi stati e dominj il godimento degli stessi privilegi a' sudditi di S. M. l' imperatore d'Austria.

Art. II. I sudditi di S. M. l' imperatore d'Austria non saranno sottoposti ne' dominj di S. M. il re del regno delle due Sicilie ad un sistema più rigoroso di esame e di perquisizione per parte degli ufiziali doganali che i sudditi di S. M. il re del regno delle due Sicilie.

E della stessa maniera i sudditi di S. M. il re del regno delle due Sicilie non saranno sottoposti ne' dominj di S. M. l' imperatore d'Austria ad un sistema di esame e di perquisizione più rigoroso che i sudditi di S. M. l' imperatore d'Austria.

Art. III. I sudditi di S. M. l' imperatore d'Austria negli stati di S. M. siciliana potranno liberamente trattare i loro proprj affari da sè stessi, o commetterli alla gestione di quelle persone che giudicheranno a proposito di nominare come loro sensali, fattori o agenti; ed i sudditi di S. M. imperiale non saranno impediti nella scelta delle persone che potranno agire in tale qualità, nè tenuti a pagare verun salario o rimunerazione ad alcuna persona che non sia di loro scelta.

Una libertà assoluta sarà data in tutte le circostanze al compratore ed al venditore di trattare insieme, e di fissare il prezzo di un effetto o di una mercanzia qualunque immessa negli stati di S. M. il re del regno delle due Sicilie, o esportata da essi; salvo in generale gli affari pei quali

festzusetzen, wovon jedoch im Allgemeinen jene Geschäfte ausgenommen sind, zu deren Schlichtung die Gesetze und Gebrauch des Landes die Dazwischenkunft besonderer Agenten erfordern.

Die Unterthanen Seiner Majestät des Königs beider Sicilien werden sich in den Staaten Seiner Majestät des Kaisers von Oesterreich derselben Vortheile und unter denselben Bedingungen zu erfreuen haben.

Art. IV. Die Erzeugnisse des Bodens oder der Industrie des einen der beiden Länder sollen, wenn sie zur See oder zu Lande aus dem einen in das andere eingeführt werden, in derselben Art taxirt werden, wie die aus irgend einem anderen Lande eingeführten Gegenstände gleicher Art, und sollen keiner verschiedenen oder höheren Zoll- oder Durchfuhrs-Gebühr, oder einer anderen Auflage unterworfen werden.

Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich und Seine Majestät der König beider Sicilien verpflichten sich, den Unterthanen oder Angehörigen keiner anderen Macht in Handels- oder Schifffahrtssachen ein Privilegium, eine Begünstigung oder Freiheit zu gewähren, ohne dieselbe zu gleicher Zeit auf den Handel und die Schifffahrt des anderen Landes auszudehnen, und zwar unentgeltlich, wenn das Zugeständniß ohne Gegenleistung gemacht, und mittelst einer entsprechenden, wo möglich im gemeinsamen Einverständnisse festzustellenden Erwiederung, wenn dasselbe mit Gegenleistungen erzielt worden ist.

Art. V. Alle Erzeugnisse des Bodens oder der Industrie der beiden Staaten oder ihrer respectiven Dependenzen, welche aus einem derselben herrühren und gesetzlicher Weise in das andere eingeführt, dort niedergelegt oder eingelagert werden können, sollen den gleichen Abgaben unterworfen seyn und derselben Privilegien sich erfreuen, sie mögen mittelst österreichischer oder sicilischer Schiffe in die Häfen der beiden hohen contrahirenden Theile eingeführt, dort niedergelegt oder eingelagert worden seyn.

In gleicher Weise sollen alle Erzeugnisse, welche aus einem der beiden Länder in das andere ausgeführt oder wieder zurückgeführt werden können, denselben Abgaben unterworfen seyn und sich eben der Privilegien, Reductionen, Benefitien und

le leggi e gli usi del paese esigono l'azione di agenti speciali.

I sudditi di S. M. il re del regno delle due Sicilie godranno negli stati di S. M. l'imperatore d'Austria dei medesimi privilegi, e sotto le stesse condizioni.

Art. IV. I prodotti del suolo o dell'industria dell'uno dei due paesi immessi dall'uno nell'altro sia per mare, sia per terra, saranno tassati nello stesso modo che gli stessi prodotti immessi da ogni altro paese qualunque, e non saranno sottoposti ad alcun dazio doganale o di transito diverso o più elevato, o ad altra imposta.

S. M. l'imperatore d'Austria e S. M. il re del regno delle due Sicilie si obbligano di non accordare a' sudditi o cittadini di alcun'altra potenza in materia di commercio o di navigazione alcun privilegio, favore o immunità, senza estenderlo nel tempo stesso al commercio ed alla navigazione dell'altro paese gratuitamente, se la concessione è stata fatta a titolo gratuito, e mediante una compensazione equivalente, per quanto sarà possibile, da stabilirsi di comune accordo se la stessa è stata fatta a titolo oneroso.

Art. V. Tutte le produzioni del suolo o dell'industria dei due paesi o de' loro rispettivi dominj provenienti dall'uno, e potendo essere legalmente immesse, depositate o immagazzinate nell'altro, saranno sottoposte agli stessi dazj, e godranno degli stessi privilegi, sia che vengano immesse, depositate o immagazzinate per mezzo di bastimenti austriaci o per bastimenti delle due Sicilie ne' porti degli stati delle due alte parti contraenti.

Nello stesso modo tutte le produzioni che potranno essere legalmente esportate o riesportate da uno de' due paesi nell'altro saranno sottoposte ai medesimi dazj, e godranno de' medesimi privilegi, riduzioni, benefizj, concessioni e

Restitutionen zu erfreuen haben, sie mögen mit Schiffen des einen oder des anderen Landes ausgeführt oder wieder zurückgeführt werden.

Art. VI. Die Nationalität der Schiffe soll gegenseitig nach den jedem Staate eigenthümlichen Gesetzen und Anordnungen, in Gemäßheit der von den betreffenden Behörden den Capitänen und Eigenthümern verabfolgten Schiffspatente und Urkunden anerkannt werden.

Art. VII. Die österreichischen Schiffe sollen bei ihrer Ankunft in den Häfen der Staaten Seiner Majestät des Königs beider Sicilien, und umgekehrt die sicilischen Schiffe, welche in die Häfen Seiner Majestät des Kaisers von Oesterreich einlaufen, in beiden Ländern bei ihrem Eintreffen, während ihres Aufenthaltes und bei ihrem Auslaufen auf dem gleichen Fuße mit den einheimischen Schiffen in allem behandelt werden, was die Tonnen-, Lootsen-, Hafen-, Leuchtthurm-, Quarantäne-, Arsenal- und Patent-Gebühren und andere Auflagen betrifft, welche unter was immer für einer Benennung von einem Schiffe erhoben werden, sei es, daß die oben bezeichneten Gebühren zu Gunsten des Staates oder der Städte, oder irgend einer anderen besonderen Anstalt bezahlt werden, so oft diese Schiffe direct aus einem der Häfen des Kaiserthums Oesterreich in einen der Häfen der Länder Seiner Majestät des Königs beider Sicilien oder aus einem der Häfen des Königreichs beider Sicilien in einen der Häfen des Kaiserthums Oesterreich mit Ladung einlaufen, für jede Art von Reise aber, wenn sie blos Ballast führen.

Art. VIII. Es soll weder direct noch indirect, weder von einer der beiden Regierungen noch von irgend einer Gesellschaft, Körperschaft oder von Agenten, welche in deren Namen oder unter deren Autorität handeln, bei dem Ankaufe eines Boden-, Industrie- oder Kunst-Productes des einen der beiden Staaten, welches in die Häfen des anderen Staates eingeführt worden, auf den Grund der Nationalität des Schiffes, das dieses Erzeugniß transportirt hat, ein wie immer gearteter Vorzug ertheilt werden, da es die ausdrücklich bestimmte Absicht der contrahirenden Theile ist, daß in dieser Beziehung keinerlei Unterschied oder Auszeichnung stattfinden solle.

restituzioni, sia che vengano esportate o riesportate con bastimenti dell' uno o dell' altro paese.

Art. VI. La nazionalità de' bastimenti sarà riconosciuta ed ammessa scambievolmente, secondo le leggi ed i regolamenti particolari ad ogni stato, pel mezzo delle patenti e carte di bordo rilasciate dalle corrispondenti autorità ai capitani od ai padroni.

Art. VII. I bastimenti austriaci arrivando ne' porti dei dominj di S. M. il re del regno delle due Sicilie, e reciprocamente i bastimenti siciliani giungendo ne' porti di S. M. l'imperatore d'Austria, saranno trattati ne' due paesi al loro arrivo, durante la loro dimora, ed alla loro uscita, sullo stesso piede che i bastimenti nazionali per tutto ciò che riguarda i diritti di tonnellaggio, di pilotaggiò, di porto, di fanale, di quarantena, di darsena e patente, ed altri carichi che gravitano sullo scafo del bastimento sotto qualunque denominazione, sia che i diritti sopra trascritti si paghino in favore dello stato, sia delle città o di altro stabilimento particolare qualunque, sempre che questi bastimenti vengano direttamente da uno dei porti dell' impero d'Austria in uno de' porti de' dominj di S. M. il re del regno delle due Sicilie, o da uno de' porti del regno delle due Sicilie in uno de' porti dell' impero d' Austria se carichi, e per qualunque sorta di viaggio se vengono in zavorra.

Art. VIII. Non sarà accordata nè direttamente, nè indirettamente, nè dall' uno de' due governi, nè da veruna società, corporazione o agente trattando in suo nome o sotto la sua autorità, veruna preferenza qualsiasi per la compra di alcuna produzione del suolo, dell' industria o dell' arte dell' uno de' due stati immessa nei porti dell' altro, a motivo della nazionalità del naviglio che avesse trasportata questa produzione; essendo ben positiva intenzione delle parti contraenti che nessuna differenza o distinzione qualunque abbia luogo a questo riguardo.

Art. IX. In Folge der vorhergehenden Bestimmungen ist und bleibt jede Zoll-Prämie, Nachlaß oder Vergütung, welche zum Nachtheile des österreichischen Handels und der österreichischen Schifffahrt in dem Königreiche beider Sicilien besteht, abgeschafft.

Auch wird ausdrücklich festgesetzt, daß keine Zoll-Prämie, Nachlaß oder Vergütung während der Dauer des gegenwärtigen Vertrages zum Nachtheile des österreichischen Handels und der österreichischen Schifffahrt in dem Königreiche beider Sicilien bewilligt werden kann. Und umgekehrt, so wie gegenwärtig in dem Kaiserthume Oesterreich weder Zoll-Prämien, noch Nachlässe oder Vergütungen zum Nachtheile des Handels und der Schifffahrt beider Sicilien bestehen, so wird auch ausdrücklich festgesetzt, daß während der Dauer des gegenwärtigen Vertrages, in dem Kaiserthume Oesterreich keine Zoll-Prämie, Nachlaß oder Vergütung zum Nachtheile des Handels und der Schifffahrt des Königreiches beider Sicilien bewilligt werden kann.

Doch sollen als den die Grundlage des gegenwärtigen Tractates bildenden Grundsatz der Reciprocität nicht beeinträchtigend angesehen werden: 1. Die Prämien, welche die respectiven Regierungen ihren Unterthanen gewähren, um sie zum Baue von Handelsschiffen anzueifern. 2. Die Vorrechte, welche in Oesterreich verschiedenen englischen Gesellschaften, Yacht-Clubs genannt, zugestanden worden sind.

Demzufolge erklären Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich, daß kraft des gegenwärtigen Tractates die Bestimmungen des Hofdecretes und der bezüglichen Kundmachung des k. k. Guberniums in Triest von 8 November 1845, laut welchem die Handelsschiffe fremder Nationen, welche keine Handelsverträge mit Oesterreich haben, nach dem 1 März 1846 einer Tonnengebühr von 1 fl. Conv.-Münze für jede Tonne bei ihrem Einlaufen in die österreichischen Höfen unterworfen sind, in keiner Weise weder auf den directen Handel noch auf die Schifffahrt des Königreiches beider Sicilien Anwendung finden sollen, insofern man sich an die in dem Artikel VII des gegenwärtigen Vertrages festgesetzten Bestimmungen hält.

Art. IX. Per effetto delle stipulazioni che precedono, ogni premio, rimessa o rimborso di diritti che esiste nel regno delle due Sicilie a pregiudizio del commercio e della navigazione austriaca è e rimane abolito.

Egli è anche espressamente inteso che alcun premio, rimessa o rimborso di diritti non potrà, mentre durerà il presente trattato, essere accordato nel regno delle due Sicilie in pregiudizio del commercio e della navigazione austriaca. E reciprocamente, siccome non esistono attualmente nell' impero d'Austria nè premj, nè rimesse o rimborsi di diritti in pregiudizio del commercio e della navigazione delle due Sicilie, egli è ben anche espressamente inteso che alcun premio, rimessa o rimborso di diritti non potrà, mentre durerà il presente trattato, essere accordato nell' impero d'Austria in pregiudizio del commercio e della navigazione del regno delle due Sicilie.

Non pertanto non saranno reputati derogare al principio di reciprocità che forma la base del trattato di questo giorno: 1.° I premj che i rispettivi governi accordano a' loro nazionali a fine d' incoraggiare la costruzione de' bastimenti mercantili. 2.° Le immunità accordate nell'Austria a differenti compagnie inglesi dette Yacht-Clubs.

In conseguenza S. M. l' imperatore d'Austria dichiara, che in virtù del presente trattato le disposizioni del decreto aulico e della relativa pubblicazione dell' imp. regio governo di Trieste dell' 8 novembre 1845, per effetto del quale i bastimenti di commercio di nazioni straniere che non hanno affatto trattati di commercio con l'Austria, vengono sottoposti dopo il 1.° di marzo 1846 ad un diritto di tonnellaggio di un fiorino di convenzione per ogni tonnellata alla loro entrata ne' porti austriaci, non sono in verun modo applicabili nè al commercio diretto, nè alla navigazione del regno delle due Sicilie, fino a che si rimanga nelle condizioni stipulate nell' art. VII del presente trattato.

Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich willigen überdieß ein, während der ganzen Dauer des gegenwärtigen Tractates, den auf der Einfuhr von Weinen aus dem Königreiche beider Sicilien in die k. k. Staaten haftenden Zoll von 7 Gulden, 30 Kreuzer für den österreichischen Centner, welcher dem Betrage von 7 ducati und 35 grani für den neapolitanischen cantajo entspricht, auf 2 Gulden für den österreichischen Centner, oder 1 ducato, 96 grani für den neapolitanischen cantajo herabzusetzen, wenn nur aus den Schiffspapieren die directe Provenienz derselben aus den Häfen des Königreiches beider Sicilien hervorgeht.

Bei der Einfuhr von Weinen aus dem Königreiche beider Sicilien in das k. k. Zollgebiet im Wege der österreichischen Freihäfen soll, um der im gegenwärtigen Vertrage bestimmten Herabsetzung des Einfuhrzolles theilhaftig zu werden, unmittelbar nach der Ankunft des Schiffes und vor Ausladung desselben die angemessene Erklärung bei der im Freihafen bestehenden competenten Zollbehörde gemacht werden.

Ihrerseits erklären Seine Majestät der König beider Sicilien, daß während der Dauer des gegenwärtigen Vertrages die zehnpercentige Reduction von den aus dem Zolltarifse hervorgehenden Gebühren, welche die königliche Flagge genießt, gleicher Weise auf die Erzeugnisse des Bodens und der Industrie der Staaten Seiner Majestät des Kaisers von Oesterreich, welche mit österreichischen Handelsschiffen aus den Staaten Seiner k. k. apostolischen Majestät in jene Seiner Majestät des Königs eingeführt werden, ausgedehnt werden soll.

Art. X. Die Bestimmungen des gegenwärtigen Vertrages sollen auf die Küstenschifffahrt oder Cabotage, welche in jedem der beiden Länder von einem zum anderen Hafen geschieht, um mit Segel- oder Dampfschiffen den Transport von Personen, Waaren und Handelsgegenständen zu bewerkstelligen, nicht angewendet werden, da diese Art von Transport in beiden Ländern den Nationalschiffen ausschließend vorbehalten ist.

Jedoch sollen die Schiffe jeder der beiden contrahirenden Mächte einen Theil ihrer Ladung in einem Hafen des anderen

Inoltre S. M. l'imperatore d'Austria consente a ridurre, per tutta la durata del presente trattato, il diritto che esiste sulla introduzione de' vini del regno delle due Sicilie ne' suoi dominj imperiali di 7 fiorini e 30 carantani per quintale austriaco, corrispondente a ducati 7 e grani 35 per cantajo napolitano, a fiorini 2 per quintale austriaco, ossia ad 1 ducato e grani 96 per cantajo napolitano; purchè consti dalle carte di bordo la loro provenienza diretta da' porti del regno delle due Sicilie.

Nell' immissione de' vini del regno delle due Sicilie nel territorio doganale per la via de' porti franchi austriaci dovrà, perchè conseguano il ribasso sul dazio d'introduzione stipulato nel presente trattato, esserne fatta immediatamente dopo l'arrivo del bastimento, e prima dello sbarco, la debita dichiarazione presso il competente ufficio doganale posto nel porto franco.

E da canto suo S. M. il re del regno delle due Sicilie dichiara che, mentre durerà il presente trattato, la riduzione del 10 per 100 di cui gode la sua real bandiera sopra i diritti risultanti dalle tariffe doganali sarà del pari estesa alle produzioni del suolo e dell'industria degli stati di S. M. l'imperatore d'Austria, che saranno importate ne' suoi reali dominj da quelli di S. M. imperiale reale apostolica con bastimenti di commercio austriaci.

Art. X. Le stipulazioni del presente trattato non si applicheranno affatto alla navigazione di costa o cabottaggio, che si fa da un porto all'altro in ciascuno dei due paesi, pel trasporto di persone, di merci e di oggetti di commercio da bastimenti a vela od a vapore, un tal modo di trasporto essendo esclusivamente riservato a' bastimenti nazionali.

Tuttavia i bastimenti di ciascuna delle alte parti contraenti potranno prendere o disbarcare una porzione del

Staates einnehmen oder ausschiffen und in Folge dessen ihre Ladung vervollständigen oder den Rest derselben in einem oder mehreren Häfen dieser Staaten ausschiffen können, ohne dafür eine andere Abgabe zu entrichten als die einheimischen Schiffe oder die der am meisten begünstigten Nationen zu zahlen haben.

Art. XI. Die Consuln, Vice-Consuln und Handels-Agenten jedes der beiden contrahirenden Theile sollen sich in den Staaten des anderen Theiles derselben Privilegien und Ermächtigungen erfreuen, welche die der am meisten bevorzugten Nationen genießen, in dem Falle aber, als die genannten Consuln und Handels-Agenten selbst Handel treiben wollten, unterliegen sie denselben Gesetzen und Gebräuchen, welchen die Angehörigen ihrer Nation in dem Orte, wo sie residiren, unterworfen sind.

Die Consuln, Vice-Consuln und Handels-Agenten der beiden Länder sollen als solche das Recht haben, in den Civil-Rechtsfragen Richter und Schiedsrichter zu seyn, welche aus Contracten herrühren, die anderswo zwischen den Capitänen und den Bemannungen der Schiffe ihrer Nation abgeschlossen worden sind, und die Ortsbehörden sollen dabei nicht intervenieren oder Antheil nehmen, außer in den Fällen, in welchen das Betragen des Capitäns oder der Mannschaft die öffentliche Ordnung oder die Ruhe des Landes stören würde. Es versteht sich, daß diese Art von Urtheil oder Schiedsgericht die streitenden Parteien nicht des Rechtes berauben kann, nach ihrer Rückkehr bei den Gerichtsbehörden ihres eigenen Landes dagegen zu reclamiren.

Art. XII. Im Falle des Schiffbruches in einer dem einen oder anderen der hohen contrahirenden Theile gehörigen Gegend soll den Schiffbrüchigen nicht nur jede Art von Beistand geleistet, sondern es sollen auch die Schiffe, ihre Bestandtheile und Ueberreste, ihre Geräthschaften und alle dahin gehörigen Gegenstände, die an Bord gefundenen Schiffspapiere, so wie alle Effecten und Waaren, welche in das Meer geworfen und gerettet wurden, unter keinerlei Vorwande weggenommen oder zurückgehalten werden.

Die genannten Schiffe, Effecten und Waaren sollen im Gegentheile erhalten und gegen Entrichtung der Rettungs- und

loro carico in un porto degli stati dell'altra, e completare in seguito il loro carico, o disbarcare il resto in uno o più porti degli stessi stati, senza perciò pagare alcun diritto diverso da quello che pagasi da' legni del proprio paese, o da quelli delle nazioni le più favorite.

Art. XI. I consoli, viceconsoli ed agenti commerciali di ciascuna delle due alte parti contraenti godranno negli stati dell'altra degli stessi privilegi e poteri de' quali godono quelli delle nazioni le più favorite; ma nel caso in cui i detti consoli ed agenti commerciali volessero esercitare il commercio, saranno soggetti alle stesse leggi ed usi, ai quali sono assoggettati i particolari della loro nazione nel luogo dove riseggono.

I consoli, viceconsoli ed agenti commerciali dei due paesi avranno, come tali, il diritto di essere giudici ed arbitri delle quistioni civili derivanti da contratti fatti altrove tra i capitani e gli equipaggi dei bastimenti della loro nazione; e le autorità locali non potranno intervenire o prendervi parte, che ne' soli casi in cui la condotta del capitano o degli equipaggi turbasse l'ordine pubblico o la tranquillità del paese. Ben inteso che questa specie di giudizio o di arbitramento non potrà privare le parti contendenti del diritto che hanno di richiamarsene al loro ritorno alle autorità giudiziarie del proprio paese.

Art. XII. In caso di naufragio in un sito appartenente all'una o all'altra delle alte parti contraenti non solo sarà prestata ogni sorta di assistenza a' naufraghi, ma anche i legni e le loro parti ed avanzi, i loro attrezzi e tutti gli oggetti che loro appartengono, le carte trovate a bordo, come pure gli effetti e le merci che sarebbero state gittate al mare, e che fossero state salvate, non saranno affatto prese o ritenute sotto qualsivoglia pretesto.

I detti bastimenti, effetti e merci saranno al contrario conservati e renduti mediante il pagamento delle stesse

Aufbewahrungskosten so wie der Zoll-, Quarantäne- und anderen Gebühren, welche in einem ähnlichen Falle von einem einheimischen Schiffe erlegt werden müßten, zurückgegeben werden.

Dasselbe Verfahren soll mit dem Ertrage des Verkaufes dieser Gegenstände, wenn eine solche unmittelbare Veräußerung durch die Umstände erfordert werden sollte, beobachtet werden.

In einem solchen Falle, und in jenem einer gezwungenen Landung, für welche die hohen contrahirenden Theile sich nach ihrem ganzen Inhalte auf die Bestimmungen beziehen, die in der zu Wien am 4 November 1843 unterzeichneten Declaration enthalten sind, werden die Consuln, Vice-Consuln und betreffenden Handels-Agenten ermächtigt, zu interveniren und ihren Landsleuten Beistand zu leisten. Wohlverstanden jedoch, daß in dem Falle irgend eines gesetzlichen Anspruches auf ein solches durch Schiffbruch verunglücktes Schiff, auf dessen Effecten und Waaren, diese Reclamation der Entscheidung der competenten Tribunale des Landes zu überweisen seyn wird.

Art. XIII. Die Consuln, Vice-Consuln oder Handels-Agenten jedes der beiden hohen contrahirenden Theile, welche in den Staaten des anderen wohnen, sollen zur Ablieferung der Deserteurs von Kriegs- oder Handelsschiffen der betreffenden Länder von Seite der Ortsbehörden allen Beistand erhalten, der ihnen gesetzlicher Weise gewährt werden kann.

Art. XIV. Der gegenwärtige Vertrag soll für den Zeitraum von acht Jahren von dem Tage der Auswechslung der Ratificationem Kraft und Geltung haben. Wenn nach dem Termine von acht Jahren nicht sechs Monate früher die Kündigung der Fortdauer des gegenwärtigen Vertrages stattgefunden hätte, soll dessen Gültigkeit von Jahr zu Jahr fortdauern, bis einer der beiden contrahirenden Theile dem anderen sechs Monate früher seine Absicht angezeigt haben wird, denselben aufhören zu lassen.

Art. XV. Der gegenwärtige Vertrag soll ratificirt und die Ratificationen sollen in Neapel nach dem Ablaufe von drei Monaten oder wo möglich früher ausgewechselt werden.

spese di salvataggio e di conservazione, come pure degli stessi diritti di dogana, di quarantena ed altri che in simil caso pagherebbe un legno nazionale.

Lo stesso avverrà del prodotto della vendita di questi oggetti, se le circostanze la esigessero immediata.

In tal caso, ed in quello di approdo forzato, per cui le alte parti contraenti si riferiscono pienamente alle stipulazioni contenute nella dichiarazione firmata a Vienna il 4 di novembre 1843, i consoli, viceconsoli ed agenti commerciali rispettivi saranno autorizzati ad intervenire, onde prestare assistenza ai loro nazionali. Ben inteso che in caso di qualunque legale reclamo su di tale naufragio, effetti e mercanzie, lo stesso reclamo sarà deferito alla decisione dei tribunali competenti del paese.

Art. XIII. I consoli, viceconsoli o agenti commerciali di ciascuna delle due alte parti contraenti residenti negli stati dell'altra riceveranno dalle autorità locali tutta l'assistenza potrà legalmente essere ad essi accordata per la restituzione de' disertori dalle navi da guerra o mercantili de' loro paesi rispettivi.

Art. XIV. Il presente trattato avrà forza e valore per lo spazio di otto anni dal giorno in cui le ratifiche saranno cambiate. Se al termine di otto anni non si troverà dimandata sei mesi prima la cessazione del presente trattato, lo stesso continuerà ad essere obbligatorio di anno in anno, fino a che una delle parti contraenti non avrà annunziato all'altra, sei mesi prima, la sua intenzione di farne cessare gli effetti.

Art. XV. Il presente trattato di navigazione e di commercio sarà ratificato, e le ratifiche ne saranno cambiate in Napoli allo spirare di tre mesi, o più presto se sarà possibile.

Zur Bekräftigung dessen haben ihn die beiderseitigen Bevollmächtigten unterzeichnet und ihre Siegel beigedrückt.

So geschehen zu Neapel am vierten Tage des Monats Juli im Jahre ein tausend acht hundert vierzig sechs.

(L. S.) Fürst Felix Schwarzenberg m. p.

(L. S.) Giustino Fortunato m. p.

(L. S.) Fürst v. Comitini m. p.

(L. S.) Antonio Spinelli m. p.

In fede di che i plenipotenziarj rispettivi lo han firmato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto in Napoli il giorno quattro di luglio dell'anno mille ottocento quarantasei.

(L. S.) *Principe Felice Schwarzenberg* m. p.

(L. S.) *Giustino Fortunato* m. p.

(L. S.) *Il Principe di Comitini* m. p.

(L. S.) *Antonio Spinelli* m. p.

Nos, visis perpensisque omnibus et singulis hujus tractatus articulis, illos omnes ratos gratosque habere hisce declaramus, verbo nostro cæsareo-regio spondentes, Nos ea omnia, quæ in illis continentur, fideliter executioni mandaturos fore. In quorum fidem majusque robur præsentes tractatus tabulas manu nostra signavimus sigilloque nostro cæsareo-regio appresso firmari mandavimus.

Dabantur in imperiali urbe nostra Vienna Austriæ die vigesima mensis septembris, anno millesimo octingentesimo quadragesimo sexto, regnorum nostrorum duodecimo.

FERDINANDUS.

L. S. PRINCEPS A METTERNICH.

Ad mandatum Sacr. Cæs. ac Reg. Apostolicæ Majestatis proprium

CAROLUS AB HUMMELAUER,
Consiliarius aulicus.

PARTE SECONDA.

CIRCOLARI

E

DISPOSIZIONI VARIE

DI MASSIMA

PUBBLICATE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1846.

TAVOLA CRONOLOGICA

DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1846.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1846		
81	*Luglio* 4	Discipline per regolare la vendita e realizzazione dei corpi di delitto dipendenti da procedura per gravi trasgressioni politiche	307
82	*detto* 6	Trattamento daziario delle castagne selvatiche ossia del frutto dell'ippocastano	310
83	*detto* 14	Trattamento dei peperoni verdi in aceto	311
84	*detto* 17	Trattamento daziario delle canne d'India	312
85	*detto*	Massime da aversi presenti nel bonifico delle spese di mantenimento di un individuo della guardia di finanza inquisito presso un'autorità criminale o politica	313
86	*detto* 24	Requisiti pei concorrenti ai posti di segretario municipale o comunale .	315
87	*detto* 27	Il rilascio di copie od estratti di rogiti notarili soggiace ad un solo bollo quantunque sienvi inserti gli allegati.	316
88	*detto* 31	Trattamento daziario del *bobbinet* liscio e di quello ricamato	317
89	*Agosto* 5	Trattamento daziario dei pesci e crostacei presi nelle acque di confine .	318
90	*detto* 10	Quali documenti soggiacciono al bollo in oggetti di tassa arti e commercio .	320
91	*detto*	Sul riparto del premio ai denuncianti ed inventori rispetto alle contravvenzioni nei generi di privativa . .	321
92	*detto* 11	Norme per la pensione o provvigione dei figli d'impiegati defunti nel	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1846	caso in cui la madre fosse privata della pensione per condanna politica .	324
93	*Agosto* 12	Trattamento daziario del cordame già usato e de' suoi ritagli	325
94	*detto*	Attribuzioni dei giudizj distrettuali di finanza nei casi di contravvenzioni .	327
95	*detto* 14	Discipline per regolare le rimesse di danaro e di altri oggetti di valore affidati agli uffici postali	328
96	*detto* 16	I documenti privati emessi nelle provincie nelle quali è in vigore la legge 27 gennajo 1840 soggiacciono al bollo legale quand'anche se ne faccia uso in una parte della monarchia in cui la detta patente non sia in vigore	332
97	*detto* 18	Sul valore degli atti notarili per provare la nobiltà e la discendenza .	333
98	*detto* 23	Trattamento daziario dei rami o delle canne di melica	343
99	*detto* 26	Discipline per accelerare il pagamento delle pensioni per cronici scabbiosi ed altri infermi negli spedali .	344
100	*detto* 31	Schiarimenti su alcuni quesiti nel trattamento daziario del *bobbinet* e sue merci	346
101	*Settemb.* 11	Norme da seguirsi nel regolare la competenza passiva della regia finanza e dei comuni nei casi di riparazione e manutenzione delle mura, porte e barriere nei comuni murati	349
102	*detto*	Sull'esenzione dei diritti di posta per le corrispondenze tra le autorità militari e comunali relative ad individui in congedo	351
103	*detto* 13	Norme per determinare il rango di due impiegati regj contemporaneamente nel caso in cui uno di essi	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1846	abbia precedentemente servito presso un corpo tutelato	352
104	*Settemb.* 18	Discipline per la vendita e macellazione di mandrè sospette di malattia contagiosa	354
105	*detto*	Sui permessi da accordarsi agl'individui arruolati forzatamente al servizio militare	358
106	*detto* 20	I fondi politici, e delle città, corporazioni, pii stabilimenti debbono a preferenza impiegare i loro capitali nell'acquisto di obbligazioni di stato fruttanti il 4 per 100 . . .	360
107	*detto*	Competenze dei testimonj che intervengono ai giudizj penali di finanza per completare i consessi inquirenti.	361
108	*detto* 27	Schiarimenti in punto al bollo degli allegati	363
109	*detto* 29	Sul rango dei praticanti di concetto che passano a prestare l'opera loro presso un governo procedendo da un altro ramo di pubblica amministrazione	364
110	*detto* 30	Schiarimento alla governativa notificazione 18 maggio corrente anno sull'introduzione di merci poste fuori di commercio	365
111	*Ottobre* 3	Norme da osservarsi per l'accettazione di studenti presso gl'istituti d'istruzione dopo l'incominciamento delle lezioni	366
112	*detto* 8	Sul bollo di cui devono essere muniti i protocolli giudiziali assunti d'ufficio.	368
113	*detto* 10	Trattamento daziario dell'indaco rinchiuso in casse od in botti	372
114	*detto* 15	Trattamento daziario della così detta scagliola di Bologna	373
115	*detto* 16	Trattamento daziario del guado in istato naturale ed in pani	374

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
116	1846 *Ottobre* 22	Sulla rifusione delle spese di mantenimento e rinvio delle ciurme di bastimenti mercantili naufragati . .	375
117	*detto* 24	Bollo applicabile alle dichiarazioni giurate di possidenza ed alle specifiche mortuarie	376
118	*detto*	Bollo applicabile ai duplicati dei decreti di aggiudicazioni ereditarie .	378
119	*detto*	Sulle esecuzioni fiscali pei crediti comunali ed a carico di stabili ipotecati	379
120	*detto* 27	Sulla scelta dei delegati dei consorzj o comprensorj d'acque	380
121	*detto* 28	Non è permesso negl'imp. regj stati l'indossare l'uniforme annesso ad un ordine straniero se non nelle solennità dell'ordine stesso	382
122	*detto* 29	Sul modo di trattare rispetto al bollo gli atti dei corpi tutelati risguardanti mutui con privati, pei quali fu convenuta e non per anco prestata la garanzia ipotecaria	383
123	*detto* 31	Sulle tasse di nomina degl'impiegati provvisorj comunali e di pubblica beneficenza	384
124	*Novemb.* 3	Sull'intimazione delle sentenze per le quali non siasi dalla parte presentato l'occorrente foglio di carta con bollo	386
125	*detto* 8	Sugli esami di concorso degli aspiranti alle cattedre nei ginnasj comunali.	387
126	*detto* 12	Sulla tassa d'impiego da esigersi dai bassi inservienti dello stato in quanto il loro stipendio sorpassi l'importo di 200 fiorini	389
127	*detto*	Resta facoltativo alle parti interessate il far indicare nelle intestazioni censuarie anche il nome, cognome e predicato dei tutori, curatori, amministratori ed altri rappresentanti	

N.°	Data.	Titolo degli Atti	Pag.
		delle persone o dei corpi morali	
	1846	intestati	390
128	*Novembr.* 13	Sulle perquisizioni praticabili per contravvenzioni alla legge sul bollo.	392
129	*detto* 14	Discipline per constatare l'impotenza fisica degl'impiegati comunali e dei luoghi pii a continuare nel servizio.	395
130	*detto* 18	Trattamento daziario degli astucci ed altri oggetti diversi non contemplati nella vigente tariffa	397
131	*detto* 19	Le bollette daziarie di entrata per il caffè emesse da una ricevitoria principale devono avere la valitura di sei mesi	399
132	*detto* 25	Trattamento daziario delle noci brasiliane	400
133	*detto*	Accordato agl'impiegati d'ordine delle delegazioni provinciali il permesso d'indossare l'uniforme così detto di campagna	401
134	*Dicemb.* 1.°	Sull'esecuzione nel territorio svedese di sentenze emanate dagl'imp. regj tribunali, e viceversa	402
135	*detto* 3	Dispensati dall'obbligo del corso biennale presso l'imp. regia accademia di belle arti gl'ingegneri civili che non vogliono esercitare l'arte di architetto	403
136	*detto* 5	Sul trattamento daziario degli orologi a pendolo da muro, da tavola o da viaggio	404
137	*detto* 12	Schiarimenti ai §§ 5 e 65 delle istruzioni organiche sui comuni 12 aprile 1816 per la nomina dei deputati aventi contestazione giudiziaria od amministrativa in confronto col comune	407
138	*detto*	Sulla pensione della vedova d'un impiegato al quale venne conferito in	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1846	atto di giubilazione soltanto il titolo ed il carattere di un posto superiore.	410
139	*Dicemb.* 14	Una vedova che aspira al godimento d'una pensione, nel caso che prenda possesso d' un' eredità senza che sia eretto alcun inventario, dovrà produrre la giurata denuncia dell'importare dell'eredità stessa . . .	411
140	*detto* 15	Norme pel pagamento delle spese occorrenti pei maniaci nelle investigazioni contemplate dal § 273 del codice civile	412
141	*detto* 17	Obbligo di proporre la conferma dei professori subito dopo compiuto il triennio durante il quale sostengono la relativa cattedra	415
142	*detto*	La pensione e quiescenza non può essere accordata che ad impiegati scevri di rimprovero	416
143	*detto* 22	Nel bollo dei contratti di mutuo non si calcola l'ammontare degl'interessi.	417
144	*detto* 23	Discipline per l' esercizio pratico di dentista	418
145	*detto* 28	Sulle norme da aversi presenti nell'ammettere al trattamento daziario le macchine o parti di macchine .	420
146	*detto*	Sul bollo delle istanze per condono o depennazione d' imposte dirette .	423
147	*detto* 29	Norme pel pagamento delle spese d' inserzione nelle gazzette estere degli editti giudiziali concernenti persone miserabili	424
148	*detto* 30	Sul bollo delle istanze pel rilascio di due diverse licenze per esercizj soggetti a vigilanza politica . .	425
149	*detto* 31	Discipline per frenare l'esecuzione di opere arbitrarie coi fondi di culto .	426
150	*detto*	È libero l' accesso a chiunque alle lezioni nelle scuole tecniche	428

PARTE SECONDA.

(N.° 81.) *Discipline per regolare la vendita e realizzazione dei corpi di delitto dipendenti da procedura per gravi trasgressioni politiche.*

N.° 20927-1730. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 4 luglio 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Allo scopo di regolare con metodo uniforme la vendita e realizzazione de' corpi di delitto, ed effetti confiscati che si riferiscono a procedure per gravi trasgressioni politiche, il governo ha trovato di determinare quanto segue:

a) Tutti i corpi di delitto ed oggetti caduti in confisca che vengono presentati in giudizio, od appresi in occasione di un processo per grave trasgressione di polizia si conserveranno dalle istanze politiche muniti del numero di riferimento ai processi rispettivi,

oltre del numero progressivo dell' apposito registro in cui saranno notati, e ciò all'intento di poterli con facilità reperire, restituire ai proprietarj, a norma de' casi, o disporne a tempo opportuno la vendita e l'erogazione del ricavo sia a favore di poveri a sensi del § 9 della II parte del codice penale, sia a favore dell'erario secondo la relativa spettanza.

b) Al principio d'ogni anno camerale si procederà alla vendita degli effetti caduti in confisca, non che di tutti gli altri oggetti che trovansi giacenti pei quali a termini della circolare 21 agosto 1838, n.° 24359-2145 potesse aver luogo l'alienazione, e che non fosse necessario di ritenere tuttavia in deposito come semplici corpi di delitto, nè da restituirsi alle parti siccome esenti da sospetto, e non occorrenti alle viste dell'investigazione od inquisizione. Di tali oggetti le singole istanze politiche formeranno un elenco numerico e descrittivo, che cogli effetti stessi trasmetteranno pel giorno 15 novembre di ciascun anno alla rispettiva imp. regia delegazione provinciale, incaricata di passarne alla cumulativa vendita mediante asta pubblica, e previa l'osservanza di quanto prescrive la circolare 19 luglio 1828, n.° 20553-2211 rispetto alle armi vietate.

c) Entro i primi due mesi di ciascun anno camerale le imp. regie delegazioni provinciali

faranno conoscere il risultato delle eseguite vendite, tenendo distinto il ricavo da passarsi a cura delle stesse regie delegazioni provinciali agl' istituti elemosinieri de' luoghi ove furono commesse le gravi trasgressioni politiche da quello da devolversi a favore dell' erario, attendendo per queste quote d' introito gli ordini del governo pel versamento nella cassa dell' imp. regia intendenza.

Le imp. regie delegazioni provinciali eseguiranno le presenti disposizioni per quanto loro incumbe, e le comunicheranno a tutte le prime istanze politiche della provincia a rispettiva intelligenza e norma, vegliando che siano da esse adempiute con puntualità ed esattezza.

(N.° 82.) *Trattamento daziario delle castagne selvatiche ossia del frutto dell' ippocastano.*

CIRCOLARE.

N.° 13617-4004. M. C. L.

Milano, 6 luglio 1846.

N.° 15328-3082. M. C. V.

Venezia, 8 luglio 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Dipendentemente da un quesito proposto l'eccelsa imp. regia camera aulica generale coll' ossequiato dispaccio 12 giugno p.° p.°, n.° 16117-651 ha trovato di dichiarare che le *castagne salvatiche o cavalline* debbono trattarsi fino a nuovo ordine secondo la rubrica n.° 1 della tariffa generale daziaria e del trigesimo (n.° 518 traduzione italiana) concernenti i ritagli, rimasugli o cascami non nominati a parte.

Tanto si partecipa a cotesta intendenza per propria norma e per la corrispondente istruzione ai dipendenti uffici esecutivi.

(N.° 83.) *Trattamento dei peperoni verdi in aceto.*

CIRCOLARE.

N.° 15630-3144. M. C. V.

Venezia, 14 luglio 1846.

N.° 13812-4055. M. C. L.

Milano, 10 luglio 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In seguito allo schiarimento abbassato col decreto dell' eccelsa imp. regia camera aulica generale 15 giugno a. c., n.° 15338-627 significasi che i peperoni verdi in aceto devono nel loro trattamento daziario parificarsi ai legumi preparati, esigendo pei medesimi i diritti daziarj determinati dalla rubrica 333 della vigente tariffa dei dazj d'entrata e d'uscita.

(N.° 84.) *Trattamento daziario delle canne d' India.*

CIRCOLARE.

N.° 15972-3214. M. C. V.

Venezia, 17 luglio 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sopra un dubbio emerso sul trattamento doganale delle canne d'India verniciate non guarnite, l'eccelsa imp. regia aulica camera generale con ossequiato dispaccio 14 giugno p.° p.°, n.° 15342-631 ha trovato di stabilire, che quelle canne e bastoni soltanto che hanno subito uno dei lavori espressamente nominati nella posizione di tariffa n.° 73 testo italiano, oppure qualunque altro siffatto apparecchio mediante cui divengono una compiuta manifattura finita, sieno da trattarsi secondo la testè menzionata posizione della tariffa, e quindi da ritenersi all'importazione per oggetti posti fuori di commercio; ma le altre canne e bastoni poi secondo la posizione di tariffa n.° 72 testo italiano.

Tanto si comunica a cotesta imp. regia intendenza per sua notizia, e per la relativa istruzione agli uffici dipendenti.

(N.° 85.) *Massime da aversi presenti nel bonifico delle spese di mantenimento di un individuo della guardia di finanza inquisito presso una autorità criminale o politica.*

CIRCOLARE.

N.° 14256-4189. M. C. L.
Milano, 17 luglio 1846.

N.° 15979-1500. M. C. V.
Venezia, 22 luglio 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Essendosi verificato che in diverse provincie non si procede in modo uniforme rispetto al bonifico *delle spese di mantenimento* per un individuo della guardia di finanza che trovasi nelle carceri inquisizionali presso un' autorità criminale o politica, così per l' avvenire dovrà valere per norma che coll' alimentazione concessa ad un tale individuo saranno da soddisfarsi anzi tutto le spese del proprio suo mantenimento nelle carceri inquisizionali, e che quindi soltanto la quota di alimentazione ancora disponibile dopo diffalcato l' importo, che, giusta l' indicazione delle competenti autorità giudiziarie a tal uopo sentite, più non occorrerà pel mantenimento, è da lasciarsi a

disposizione dell' inquisito in istato *nubile;* se però egli fosse *ammogliato,* alla famiglia del medesimo per il di lei mantenimento nei termini prescritti.

Che in quest' ultimo caso debba rimanere disponibile un proporzionato importo di alimentazione non soggiace ad alcun dubbio già pel motivo che secondo le vigenti direttive nella liquidazione dell' alimentazione si ha un riguardo speciale alle circostanze famigliari dell' individuo da alimentarsi, ed un ammogliato in confronto di un nubile non ha alcun diritto ad un mantenimento più costoso nelle carceri inquisizionali.

Le spese di mantenimento di un individuo della guardia di finanza detenuto nelle carceri inquisizionali suscettibili di compenso coll' alimentazione si calcoleranno pel tempo dal giorno della carcerazione fino al giorno della pubblicazione della sentenza passata in giudicato, oppure se un tale individuo ancor prima dell' ultimazione della procedura penale venisse allontanato dal servizio dello stato, sino al giorno dell' ultimazione dell' atto con cui venne disposto il suo allontanamento dal corpo della guardia.

Tali norme abbassate coll' ossequiato dispaccio dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale 23 giugno p.° p.°, n.° 21716-1713 si

partecipano a cotesta intendenza per la relativa osservanza.

(N.° 86.) *Requisiti pei concorrenti ai posti di segretario municipale o comunale.*

N.° 25610-3618. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 24 luglio 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 9 corrente mese, n.° 22997-2206 ha partecipato che dietro sua rispettosa consulta sui requisiti da prescriversi pei candidati ai posti di segretario municipale o comunale, S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione 4 corrente mese si è degnata di stabilire che gli aspiranti ai posti di segretario nelle regie città e capoluoghi di provincia debbano dimostrare di avere per lo meno percorsi gli studj filosofici, restando in libertà del comune di esigere gli studj di diritto, e che gli aspiranti ai posti di segretario degli altri comuni debbano aver fatto l'intero corso ginnasiale.

Del pari si è degnata S. M. di stabilire, che i candidati a tali posti debbano sostenere

l'esame presso le regie delegazioni e riportarne il decreto d'idoneità, al qual esame non potranno essere ammessi che quelli i quali, oltre agli studj summenzionati, hanno compito il diciassettesimo anno di età.

Tanto si comunica alle regie delegazioni provinciali per loro notizia e per l'opportuna comunicazione alle dipendenti autorità cui può interessare l'argomento.

(N.° 87.) *Il rilascio di copie od estratti di rogiti notarili soggiace ad un solo bollo quantunque sienvi inserti gli allegati.*

CIRCOLARE.

N.° 16758-1815. M. C. V.

Venezia, 27 luglio 1846.

N.° 14934-1913. M. C. L.

Milano, 31 luglio 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In appendice alla circolare 9 luglio 1844, n.° 14345, ed all'annessavi governativa notificazione 6 luglio stesso, n.° 24954, si rende noto ai dipendenti uffici per opportuna norma avvenire, aver l'eccelsa imperiale regia aulica

camera generale dichiarato con suo dispaccio 3 luglio corrente, n.° 18329, « che siccome » gli allegati (inserti) di un rogito notarile » costituiscono una parte integrante del me- » desimo, e formano insieme un tutto, così il » rilascio di copie od estratti di un rogito » notarile cogli appartenentivi allegati sopra » un solo foglio bollato, a senso della sovrana » risoluzione 20 febbrajo 1844, non può con- » siderarsi come una riunione di più docu- » menti sotto un solo bollo. »

(N.° 88.) *Trattamento daziario del* bobbinet *liscio e di quello ricamato.*

CIRCOLARE.

N.° 16870-3414. M. C. V.

Venezia, 31 luglio 1846.

N.° 14923-4409. M. C. L.

Milano, 31 luglio 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In relazione all'ossequiato dispaccio 15 marzo 1843, n.° 6196 diffuso colla circolare 29 aprile 1843, n.° 9348-1542, l'eccelsa imp. regia camera aulica con riverito aulico dispaccio 24 giugno p.° ha trovato di significare non doversi

fare alcuna distinzione riguardo alla controlleria (§§ 139 e 142 delle norme 31 gennajo 1836) tra il *bobbinet* liscio (fondo di merletti) e quello ricamato, e che perciò tutti e due sono esenti dalla controlleria quando nel circondario confinante non sorpassino il peso di once due, e nel territorio doganale interno di once tre.

Tanto si comunica all' imp. regia intendenza per sua conoscenza e per norma degli uffici esecutivi e della guardia di finanza.

(N.° 89.) *Trattamento daziario dei pesci e crostacei presi nelle acque di confine.*

N.° 15850-4701. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 5 agosto 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In merito alla domanda pel trattamento daziario di que' pesci e crostacei che vengono presi nelle acque di confine, e specialmente nella parte austriaca delle medesime, e vengono scaricati per la sponda austriaca, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale coll'ossequiato dispaccio 15 luglio prossimo passato,

n.° 23227-2478 ha trovato di determinare che questi pesci e crostacei, qualora vengano introdotti da pescatori nazionali siano a trattarsi esenti dal dazio sotto le seguenti condizioni:

1.° Il pescatore nazionale deve essere a tal uopo autorizzato e come tale conosciuto dagl' istituti di finanza, ed in caso diverso debitamente giustificare la sua autorizzazione presso i detti istituti;

2.° I pesci e crostacei devono trovarsi in istato fresco, e

3.° L'introduzione dei medesimi non può aver luogo che dagli uffici doganali.

Il che si partecipa a cotesta intendenza per notizia e per la corrispondente istruzione ai dipendenti uffici esecutivi, coll' avvertenza che secondo le prescrizioni di finanza la pesca *notturna* nelle acque di confine non può essere vietata, e che rispetto al luogo e tempo dello scarico sulla sponda austriaca dei pesci presi, si dovranno osservare le determinazioni del regolamento sulle dogane e sulle privative dello stato e segnatamente il § 25, n.° 2 del medesimo.

(N.° 90.) *Quali documenti soggiacciono al bollo in oggetti di tassa arti e commercio.*

N.° 26858-1740. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 10 agosto 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali,
All'Amministrazione generale del Censo.

Sul proposto quesito relativo al bollo da applicarsi ai documenti, scritti ed esibiti che vengono prodotti in oggetti di tassa arti e commercio, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 23 giugno pross.° pass.°, n.° 15150-1062 si è degnata di dichiarare che per tali documenti, scritti ed esibiti debbono servire di norma in generale le massime già state enunciate coi rispettati aulici dispacci 10 gennajo 1843, n.° 42178-3815 e 5 luglio 1844, n.° 12547-916 sull'obbligo del bollo pei documenti, scritti ed esibiti che si producono in oggetti di tassa personale, e che vennero diramate colle circolari governative 10 marzo 1843, n.° 6041-343 e 12 agosto 1844, n.° 27857-1686.

Circa poi in ispecie agli esibiti concernenti la tassa arti e commercio, che vengono presentati dopo il termine prefinito dal decreto 13 gennajo 1811, il sullodato aulico dicastero ha soggiunto che soggiacciono a bollo:

a) Le istanze di remissione del contributo in via di grazia per miserabilità;

b) Le istanze di esonero dal contributo per cessazione dall'esercizio, e

c) Le istanze di riduzione del contributo per trasferimento da una classe all'altra, da un grado all'altro, ritenute in vece esenti le istanze dirette ad ottenere la depennazione della tassa per erronea applicazione.

Gli uffici ai quali la presente è diretta cureranno l'esatta osservanza delle enunciate superiori dichiarazioni comunicate al governo colla nota 21 luglio p.° p.°, n.° 14249-1840 dell'imp. regio magistrato camerale.

(N.° 91.) *Sul riparto del premio ai denuncianti ed inventori rispetto alle contravvenzioni nei generi di privativa.*

CIRCOLARE.

N.° 6018-923. M. C. V.

Venezia, 10 agosto 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

A schiarimento di quanto dispongono gli aulici dispacci 1.° giugno 1836, n.° 18613-1029 e 27 marzo 1839, n.° 5178-330, il contenuto

dei quali venne riassunto nella circolare 6 maggio 1839, n.° 11010-1390 di questo magistrato camerale, l'eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 31 gennajo p.° d.°, n.° 38180-3621 si compiacque di abbassare le seguenti osservazioni per notizia e norma, le quali si comunicano alle regie intendenze per l'esecuzione senza dar loro effetto retroattivo.

a) Nei casi dei quali tratta l'articolo 1.° della circolare 6 maggio 1839 sopraindicata, ed ove in relazione ai §§ 300 e 301 del regolamento sulle dogane e privative sia da corrispondersi il premio al denunciante, il valore da bonificarsi del genere di privativa invenzionato, ovvero il prezzo ricavato all'asta in base del § 460 del detto regolamento servirà prima di tutto a soddisfare la quota del denunciante, e sarà corrisposto agl'inventori il residuo solamente in quanto il valore del genere sorpassasse il terzo della multa legale spettante per legge al denunciante o il terzo del *minimum* della multa fissata per la contravvenzione in base al § 301 del regolamento, e ciò a tenore delle norme vigenti sulla determinazione delle quote agl'inventori, e particolarmente di quanto dispone il § 29 delle norme 3 marzo 1836.

b) Nella ripartizione di esso valore fra i denuncianti e gl'inventori non andranno dedotte

le spese occasionate dal fermo del contravventore, o dell'oggetto della contravvenzione, e dal processo e relativa decisione; bensì le spese per la conservazione del genere di privativa e quelle derivanti dalla vendita all'asta saranno dedotte dal valore medesimo prima di ripartirlo.

c) Qualora la finanza paghi il valore del genere di privativa fermato, non se ne dedurrà l'imposta di consumo, perchè a senso del § 457 la detrazione viene eseguita prima di stabilire il valore.

Qualora poi il genere di privativa soggetto al *pieno esercizio* dei diritti riservati allo stato venga in via di eccezione venduto, tal vendita si dovrà far in modo che al deliberatario sia libero o di spedirlo all'estero, o di trattenerlo verso pagamento dell'imposta di consumo, e quindi in tal caso il deliberatario oltre al prezzo di acquisto depositerà l'imposta di consumo medesima, che in conseguenza nemmeno in questo caso viene dedotta dal valore ricavato.

d) In base dell'articolo 5.° della suddetta circolare 6 maggio 1839 sono da corrispondersi per metà ai denuncianti e per metà agl'inventori di contravvenzioni ai rami di privativa le speciali rimunerazioni che vennero contemplate dagli aulici dispacci nella circolare medesima riassunti.

(N.° 92.) *Norme per la pensione o provvigione dei figli d'impiegati defunti nel caso in cui la madre fosse privata della pensione per condanna politica.*

CIRCOLARE.

N.° 12411. A. V.

Venezia, 11 agosto 1846.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

S. M. I. R. A. si è degnata con veneratissima sovrana risoluzione 23 settembre 1845, in seguito ad umilissimo rapporto innalzato dall'imp. regia camera aulica generale, relativo all'interpretazione della precedente veneratissima sovrana risoluzione 30 aprile 1815, che determina il modo di trattare i figli di defunti impiegati e servi minori dello stato, godenti assegni di educazione, allorchè la madre loro per delitto o grave trasgressione di polizia venisse privata della propria pensione, o provvigione, di approvare l'interpretazione proposta « Che i » figli di defunti impiegati e servi minori dello » stato, la madre dei quali venne per delitto » o grave trasgressione di polizia dichiarata » decaduta dalla sua pensione, siano da con- » siderarsi come se fossero mancanti intiera- » mente di genitori e che sia loro, sotto questa » vista, anche in vita della madre assegnata

» in cumulo la pensione o provvigione con-
» creta spettante agli orfani, e sia loro inol-
» tre lasciato il soprappiù degli assegni di edu-
» cazione pure calcolato in cumulo. »

In esecuzione dell'ossequiato aulico decreto 3 agosto corrente, n.° 814 dell'eccelso senato lombardo-veneto dell'imp. regio supremo tribunale di giustizia ciò si comunica agli uffici dipendenti per notizia e norma.

(N.° 93.) *Trattamento daziario del cordame già usato e de' suoi ritagli.*

CIRCOLARE.

N.° 16192-4808. M. C. L.

Milano, 12 agosto 1846.

N.° 18193-3695. M. C. V.

Venezia, 17 agosto 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Per propria norma e per la relativa osservanza si trasmette a cotesta intendenza copia di un decreto rilasciato dall' eccelsa imp. regia camera aulica generale all' imp. regia amministrazione superiore camerale della Gallizia ed abbassato coll' ossequiato dispaccio 18 luglio p.° p.°, n.° 21949-869 con cui dichiara che

il cordame vecchio già usato debba trattarsi secondo la rubrica 537 della tariffa tedesca daziaria d'entrata e d'uscita (rubrica 305 tariffa italiana) e che i suoi ritagli o rimasugli secondo la rubrica 1 tedesca della tariffa stessa (rubrica 518 italiana).

Al n.° 16192-4808 del M. C.

Copia del decreto dell' imp. regia Camera aulica generale rilasciato all' Amministrazione superiore camerale per la Galizia in data del 18 *luglio* 1846, *n.°* 21949-869.

In evasione della domanda fatta col rapporto 26 marzo anno corrente, n.° 6947, di cui qui uniti si ritornano gli allegati, si dichiara all' amministrazione superiore camerale, che il cordame vecchio già usato ed i suoi ritagli o rimasugli corti non più adoperabili come corda o legacci debbono trattarsi il primo secondo la rubrica 537, ed i secondi secondo la rubrica 1 della tariffa generale d'entrata e d'uscita, e ciò senza distinzione dell' ulteriore loro destinazione.

In conformità a che l' imp. regia amministrazione superiore camerale vorrà istruire i dipendenti uffici daziarj.

(N.° 94.) *Attribuzioni dei giudizj distrettuali di finanza nei casi di contravvenzioni.*

CIRCOLARE.

N.° 16198-4811. M.C.L.

Milano, 12 agosto 1846.

N.° 18138-3678. M.C.V.

Venezia, 18 agosto 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Dipendentemente da un quesito proposto l'eccelsa imp. regia camera aulica generale di concerto coll'imp. regio giudizio supremo di finanza ha trovato di dichiarare, che le attribuzioni concesse colla sovrana risoluzione 14 ottobre 1843 ai giudizj distrettuali di finanza nel caso del § 815 della legge penale di finanza non si limitano alle sole contravvenzioni minori; ma che però i giudizj distrettuali non possono nel caso del § 860 della detta legge esercitare il diritto di condonazione o di mitigazione che allorquando vi concorra alcuna delle condizioni dell'articolo 2, *b* del detto § 860.

Tanto si partecipa a cotesta intendenza in esecuzione dell'ossequiato aulico dispaccio 15 luglio p.° p.°, n.° 25579-2748 per propria norma.

(N.° 95.) *Discipline per regolare le rimesse di danaro e di altri oggetti di valore affidati agli uffici postali.*

CIRCOLARE.

N.° 27701-3363. G. L.

Milano, 14 agosto 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita nel comunicare le disposizioni state attivate in altre provincie della monarchia d'accordo coll'imp. regio direttorio generale dei conti, coll'imp. regia camera aulica generale e coll'imp. regia commissione aulica degli studj all'oggetto di stabilire un'esatta registrazione delle rimesse di danaro e di altri oggetti di valore che giungono col mezzo della posta alle pubbliche casse ed agli uffici, ha rimesso al governo di determinare se e quale applicazione potessero sortire le dette prescrizioni nella Lombardia.

Avendo il governo riconosciuto opportuno di estendere le prescrizioni medesime anche a queste provincie, si trova di ordinare quanto segue:

1.° Le ricevute di distribuzione postale relative a rimesse di danaro, che giungono alla cassa provinciale della diretta in qualsiasi qualità od immediatamente alle delegazioni provinciali

dovranno essere sottoscritte non solo dal cassiere provinciale o da chi lo rappresenta, ma anche dal regio delegato provinciale o da chi ne fa le veci.

2.° Le ricevute di distribuzione postale riferibili a rimesse di danaro che si fanno ad altri uffici e casse dell'amministrazione politica, e quindi anche agli uffici e alle casse comunali dovranno essere sottoscritte ogni volta dal capo, dall'amministratore e dal contabile; ed inoltre, se presso un tale ufficio vi è un altro impiegato responsabile della cassa e della registrazione, anche da quest'ultimo individuo.

3.° I pieghi contenenti danaro, sia ch'essi vengano spediti colla posta o con altri mezzi di trasporto dovranno essere mai sempre consegnati nel locale della cassa o dell'ufficio cui sono diretti e precisamente al capo dell'ufficio od a chi ne fa le veci. Nel predetto locale dovranno pur essere rilasciate le ricevute di distribuzione postale sottoscritte dalle due persone indicate negli articoli 1.° e 2.°

4.° Dipendentemente dall'obbligo dell'amministrazione postale di prestare pieno risarcimento per gli smarrimenti, si dovranno ricevere le spedizioni di danaro nell'ufficio postale stesso nei seguenti due casi: (*a*) se presso l'ufficio postale non havvi un porta-lettere a spese dell'erario, (*b*) se le spedizioni non

possono venire ricapitate dal porta-lettere a senso di quanto prescrive il § 23 del regolamento 6 luglio 1838 sulle diligenze attivato col 1.° gennajo 1839 ed inserito nella raccolta degli atti ufficiali del detto anno 1838, vol. II, parte I. Qualora poi in tali casi gl'impiegati chiamati, a sensi degli articoli 1.° e 2.° delle presenti disposizioni, a sottoscrivere le ricevute di distribuzione, in vece di recarsi all'ufficio postale per prendere le spedizioni, le faranno ritirare da altri impiegati o da un inserviente presso l'ufficio postale, essi restano soli garanti e responsabili, ed a carico del regio erario oppure dei fondi o delle somme affidate alla cassa provinciale della diretta, alla delegazione provinciale, ovvero ad un'altra autorità non potrà mai effettuarsi nè direttamente, nè indirettamente un compenso del danno che ne fosse per derivare.

5.° Per ciò che risguarda in ispecie la cassa provinciale della diretta e la delegazione provinciale, nel caso accennato nell'art. 4.° delle presenti disposizioni, le spedizioni di danaro dovranno essere ritirate nell'ufficio postale (*a*) dal cassiere provinciale o dall'impiegato che il regio delegato provinciale indicherà sull'avviso quale suo mandatario *ad actum* verso consegna all'ufficio postale di siffatto avviso, ovvero (*b*) da uno dei due impiegati accennati negli art. 1.° e 2.°, dopo che ambidue questi

impiegati avranno sottoscritto nell' ufficio delegatizio la ricevuta di distribuzione.

I regj delegati provinciali possono scegliere fra questi due modi di procedere rendendone debitamente edotti gli uffici postali.

6.° Gli uffici e le casse devono tenere una esatta prenotazione delle rimesse di danaro che fanno e curarne l'estinzione, dopo che avranno ricevuto le rispettive quietanze, e se esse tardassero a giungere, portare l'emergente a cognizione della competente autorità.

7.° Le premesse prescrizioni saranno da applicarsi anche per la spedizione di carte rappresentanti danaro, di quietanze, di effetti preziosi, e si ritengono estese anche agli uffici dei commissariati distrettuali.

(N.° 96.) *I documenti privati emessi nelle provincie nelle quali è in vigore la legge 27 gennajo 1840 soggiacciono al bollo legale quand' anche se ne faccia uso in una parte della monarchia in cui la detta patente non sia in vigore.*

CIRCOLARE.

N.° 18258-3964. M. C. V.

Venezia, 16 agosto 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imp. regia aulica camera generale con ossequiato dispaccio 16 luglio anno corrente, n.° 23692-1624, in seguito ad un caso speciale ha trovato di dichiarare, che siccome a senso della sovrana patente 27 gennajo 1840, e dell'aulico decreto 19 settembre 1844, n.° 26850 (circolare 4 novembre susseguente n.° 24188) i documenti privati emessi nelle provincie in cui ha vigore la patente medesima soggiacciono indistintamente al bollo legale senza riguardo alla persona che li emette, e senza distinzione se debbano servire, esser usati, od aver forza legale in un paese soggetto alla legge sul bollo oppure all'estero o nelle provincie ungheresi o transilvane; così le quietanze che vengono emesse nei detti

paesi per le casse delle provincie non soggette a bollo, cioè dell'Ungheria o della Transilvania e servir debbono a coprire i pagamenti colà eseguiti; essendo documenti privati, vanno soggette al bollo legale.

Questa superiore disposizione si rende nota a cotesto regio ufficio per opportuna norma avvenire.

(N.° 97.) *Sul valore degli atti notarili per provare la nobiltà e la discendenza.*

CIRCOLARE.

N.° 28650-1893 G. L. Milano, 18 agosto 1846.

N.° 31529-539 G. V. Venezia, 22 agosto 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali ed all' imp. regio fisco.

Sul dubbio nato in un caso speciale intorno all'ammissibilità degli atti notarili come documenti provanti la nobiltà e la discendenza, si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione provinciale che S. M. I. R. A. con sovrana veneratissima risoluzione 7 luglio anno corrente, comunicata coll' ossequiato dispaccio 17 detto, n.° 23256-1676 dell' eccelsa imperiale regia

cancelleria aulica riunita, si è degnata di determinare che tali atti notarili se hanno le forme prescritte possono essere riconosciuti come documenti per le prove di filiazione in affari araldici; ma che la firma del notajo sugli atti notarili di cui vuolsi far uso dovrà essere legalizzata dalla rispettiva autorità.

Avendo però S. M. colla suindicata sovrana risoluzione ordinato che si debba procedere negli affari araldici secondo le medesime prescrizioni, che in sequela della patente sovrana 31 maggio 1766 sono in vigore nelle altre provincie della monarchia, si trasmette a cotesta imp. regia delegazione provinciale copia della traduzione della patente stessa abbassata dal sullodato dicastero aulico, osservando che il § II di detta patente corrisponde perfettamente colle prescrizioni del § 79 del regolamento notarile 17 giugno 1806.

Ciò si partecipa a cotesta imp. regia delegazione per opportuna sua norma.

NOI MARIA TERESA

per la grazia di Dio

IMPERATRICE, ecc. ecc.

A tutti i nostri fedeli vassalli, abitanti e soggetti di qualunque dignità, stato, impiego e qualità che sono nei nostri regni e principati ereditarj la nostra imp. regia grazia ed ogni bene.

Vi facciamo conoscere che ad utilità, lustro ed accoglimento delle famiglie nobili ne' nostri stati ereditarj, abbiamo eretto a Praga ed a Innsbruck due istituti secolari di dame nobili. Siccome però è nostra risoluzione di non accogliere in questi istituti per dame nobili che quelle supplicanti soltanto, le quali avranno previamente presentata in modo regolare la prova de' loro antenati, e considerato che a molte delle medesime potrebb' essere ignoto il modo di fare questa prova; così abbiamo pubblicato per mezzo della stampa ad uso di ogni candidata supplicante in tal posto di canonichessa il presente albero genealogico ossia *modum probandi* e tutti i seguenti paragrafi per l'esatta osservanza tanto delle parti provanti, quanto dei commissarj da noi graziosissimamente nominati per la revisione e l'approvazione.

§ I. Essendo gli alberi genealogici la base di tutte le prove nobiliari, ed avendo noi già ordinato che dopo la loro approvazione insieme ai loro allegati vengano diligentemente riposti nei nostri archivj per gl' istituti di dame nobili a ciò appositamente eretti, quindi, a lunga durata di questi documenti tanto utili per le stirpe nobili, sarà da osservarsi:

1.° Ogni albero genealogico sarà fatto e dipinto su carta pergamena;

2.° Tutti gli stemmi in ogni quarto grado, con iscudo, elmo, giojelli e cimieri, non che le divisioni coi colori, avranno ad essere disegnati come vengono portati dalle famiglie.

3.° Dovranno essere indicati colla loro vera ortografia il nome di battesimo, della stirpe ed il cognome, non che il soprannome di lignaggio; onde poterli distinguere dai discendenti d'altri tronchi o rami.

4.° Vogliamo inoltre che ove ne' nostri stati ereditarj è introdotto il bollo, l'albero genealogico abbia un bollo di due fiorini, e che tutti i documenti probatorj siano muniti del bollo secondo la patente sul bollo, finalmente

5.° L'albero genealogico dovrà essere attestato *sub fide nobili* e sottoscritto con giuramento da quattro dei primi nobili di quella provincia in cui la stirpe delle candidate ha i suoi beni, e munito del loro sigillo, il quale per più lunga durata verrà impresso in cera di Spagna e conservato in una scatoletta di legno appesa a tal documento.

La quì in calce annessa modula di albero genealogico dimostra in quali termini dovrà essere redatto quest'attestato, che vogliamo sia risguardato come valido e sufficiente in sostituzione del giuramento solenne prestato in altri istituti nobili, coll'espressa eccezione però che fra i segnatarj non ve ne debb'essere alcuno che in linea retta sia parente della candidata.

§ II. Stabilita nel suddescritto modo l'esattezza dell'albero genealogico, restano a farsi le prove di filiazione, mediante le quali ogni candidata deve provare ch'essa deriva veramente da sedici antenati nati cavalieri ed idonei all'istituto, cioè otto

paterni ed otto materni, e di non avere vantato un lignaggio falso: a questo fine dev' essa allegare i documenti probatorj dell' albero genealogico ed una breve deduzione od indicazione, in cui brevemente si accenna come venga basata e provata la vera discendenza da una generazione all' altra.

A sua maggiore intelligenza se ne dà quì sotto un formolare.

Questi documenti probatorj della vera discendenza o della filiazione possono consistere in fedi di battesimo legalizzate in cui è indicato il nome della battezzata, quello del padre, della madre e della famiglia, l' anno ed il giorno della nascita e del battesimo; oppure in estratti ed attestati legalizzati da libri di matrimonio e di morte ed altri libri parrocchiali, poi in contratti di matrimonio, in testamenti, dichiarazioni di eredità, divisioni, patenti di feudi ed investiture d' impieghi nobili sostenuti, contratti di famiglia, processi e contratti giudiziali od altri atti giudiziali esistenti, assunzioni di tutela, ecc.

Finalmente in mancanza di simili documenti giudiziali saranno da prodursi antiche scritture di casa e di famiglia, per esempio quando sono stati iscritti i genitori, quanti figli hanno generato, come si sono chiamati, quando, con qual marito, chi erano i loro antenati, ecc., nel qual modo viene dimostrata nuovamente la vera discendenza.

Se accadesse (come spesso avviene che per incendj, guerre, distruzioni e simili disgrazie molti castelli di nobili e chiese insieme agli archivj e le scritture vennero distrutti ed abbruciati) che alcune generazioni non potessero venir provate mediante documenti scritti, ma solo mediante testimonj degni di fede, è necessario prima di tutto, che simili suespresse disgrazie vengano allegate e

provate, non meno che gli attestanti (di cui tre devono essere appunto di questa prosapia al cui matrimonio e derivazione manca la prova) affermino sul loro onore di cavalieri, sulla verità, sulla fede e con giuramento, *ex causa ipsorum scientiis*, che la filiazione N. N., della quale verrà indicato il nome di battesimo e di famiglia, non stata provata con documenti nell' albero genealogico, sia la legittima e vera discendenza della candidata, che ciò è loro ben noto nella loro famiglia, che l' hanno inteso così in ogni tempo e che è una notorietà nella provincia.

Qualora poi questa mancanza di documenti scritti risguardasse un lignaggio nobile che fosse già affatto estinto; in questo caso un attestato fatto nel modo suddetto, sottoscritto da tre de' più prossimi parenti di questo lignaggio estinto sarà da riconoscersi per sufficiente.

E siccome non si può pretendere dalle candidate che debbano allegare e produrre i necessarj documenti probatorj od altre carte di famiglia in originale, dichiariamo che prestiamo piena fede a tutte le vidimazioni ed attestati dei nostri governi, e che senza eccezione saranno riconosciuti come documenti probatorj. Quegli atti però vidimati da pubblici notaj e gli attestati rilasciati dai parrochi sulla base dei registri parrocchiali dovranno essere legalizzati dalla loro rispettiva autorità secolare ed ecclesiastica, *quod sint tales*, prima che le loro firme possano ottenere fede pubblica.

§ III. Dopo le prove di filiazione e discendenza sarà da provarsi l' idoneità di torneo e di nascita equestre all' istituto coi sedici primi antenati, dai quali vogliamo che siano onninamente esclusi i primi acquirenti o nobilitati, e se i nostri commissarj incaricati dell' esame della prova di nobiltà

avessero per ciò un qualche dubbio su l' una o l' altra stirpe, la parte provante sarà tenuta a togliere questa difficoltà col mezzo d' una croce forcata e di provare mediante documenti degni di fede che la persona nominata in questo quarto, tanto dalla parte paterna che materna è nata nobile.

Del resto l' idoneità equestre dei primi sedici antenati all' istituto può essere provata coi seguenti attestati: cioè dello stato dei signori e cavalieri dei nostri stati ereditarj, di tutta la nobiltà dell' impero, del capitolo provinciale dell' ordine di Malta, dei baliaggi dell' ordine teutonico, dei comitati del regno d' Ungheria, degl' istituti capitolari e dell' impero, e potrà pure essere provata mediante antiche lapidi mortuarie, finestre di chiese e simili antichi documenti, dai quali può venir dimostrato a sufficienza lo stato equestre.

§ IV. Sarà da procedersi egualmente colla prova degli stemmi, elmi e giojelli, sulle quali le provanti avranno a munirsi di autentico attestato delle suddette autorità provinciali, degli stati cavallereschi ed istituti dell' impero; a cui dev' essere annesso lo stemma dipinto, all' oggetto che i nostri commissarj delegati sieno posti in grado di riconoscerne l' esattezza.

Accade qualche volta che le prosapie nobili coll' aumento dei beni ed altre cagioni cambiano i loro stemmi, dal che può derivare facilmente che in un albero genealogico vi siano due armi differenti sopra la stessa stirpe: in questo caso la candidata deve addurne subito il motivo nella deduzione citata in calce, mentre ove tale mancanza venisse rimarcata all' atto dell' esame, ne conseguirebbe che con dispiacevole perdita di tempo dovrebbe essere giustificata.

§ V. Se dopo la produzione di tali prove da parte dei nostri commissarj venisse sollevato un qualche dubbio e che ne richiedesse il completamento e la correzione, la candidata non deve risentirsene, ma deve produrre con modestia le richieste dilucidazioni e correzioni.

§ VI. Contenendo ora questi prescritti punti tutti i requisiti assolutamente indispensabili, senza il cui adempimento, come fu menzionato di sopra, noi non vogliamo accettare alcuna ne' nostri istituti di dame nobili, ogni candidata vi rifletterà bene primieramente, e vedrà come possa tentarne la riuscita, onde non esporsi a dispiacevoli rimarchi, i quali desideriamo siano risparmiati ad ognuna.

§ VII. Segue la formola come debba essere fatta la deduzione o l'indicazione sull'albero genealogico.

Breve prova dei sedici antenati della candidata *N A*. La fede di battesimo n.° 1 prova che è nata nobile, dalla quale si vede ch' essa discende dal suo padre *N B*, e dalla sua madre *N C*, e che è stata generata durante il matrimonio.

L' estratto vidimato del contratto nuziale al n.° 2 indica che l' avo *N D* e l' ava *N E* della candidata sono stati dalla parte paterna; inoltre

Mostra n.° 4 del n.° 3 *D* del contratto nuziale, o della divisione o della patente feudale e di questo accordo o convenzione, che il bisavo e la bisava della candidata si chiamarono *N F* e *N G*, poi

Che l'ava *N E* della candidata discende da *N H* ed *I*, e che questa è nata da questo matrimonio risulta dal n.° 4.

Che poi il triavo paterno e la triava materna della candidata si chiamassero il primo *N H* e la seconda *N L* e che hanno generato il di lei bisavo *N F* lo attesta l' allegato n.° 5, parimenti

Che *NM* e *NN* sono stati i genitori di *NG* bisava della candidata risulta sufficientemente dal n.° 6, inoltre.

Che *NH* discende da *NO* e da *NP* lo mostra il n.° 7.

E che la *NI* è stata generata da *NQ* e da *NR* lo prova il n.° 8.

Con che sarà abbastanza documentata la vera discendenza e legittima filiazione per parte paterna.

Ora dalla parte materna è dimostrato dalla fede di battesimo n.° 1 che la madre della candidata è stata od è *NC*, che poi

I di lei genitori sono *NS* e *T* lo dimostra il contratto nuziale n.° 9, e nello stesso modo che la prova è stata data in linea paterna, deve darsi parimenti in linea materna, ed ogni generazione è da allegarsi e provarsi chiaramente con documenti ed atti autentici, e siccome si chiude col provare parimenti la vantata discendenza dalla parte materna, si continua.

Stato nobile.

Riguardo alla nascita equestre ed all'idoneità all'istituto degli agnati presentati, saranno provati da ambe le parti con numero che sono tutte famiglie nobili, quando cioè l'attestato da prodursi e gli attestati sono fatti per ambe le parti: all'incontro riguardo alla posizione degli stemmi, il documento o i documenti sotto i numeri provano che sono rappresentati esattamente con elmo, scudo, giojelli e colori, come furono portati dalle famiglie in ogni tempo, e che sono propriamente gli stemmi aviti delle or menzionate famiglie.

Onde più facilmente possa essere compreso cosa si richiede in questa deduzione colle lettere *AB*

e seguenti, ciò risulta dall' unito albero genealogico paterno e materno; e come in questo formolare è stata posta ogni volta una *N* ed una lettera invece del nome, così dovranno mettersi ogni volta nella deduzione prodotta il nome e cognome, come ciò accomoderà all' autore di numerare anche secondo la loro qualità i documenti che possiede, e se uno si riproduce più spesso, d' indicare anche più spesso tale numero, ed osserverà ciò che è stato addotto riguardo ai cambiamenti degli stemmi.

Questa è la nostra graziosissima volontà ed intenzione.

Dato nella nostra residenza capitale, Vienna, lunedì 31 maggio 1766 nell' anno vigesimo sesto de' nostri regni.

(L. S.) **MARIA TERESA** *m. p.*

RODOLFO CONTE CHOTEK *m. p.*,

Supremo Cancelliere del regno di Boemia e primo Cancelliere dell' Arciducato d' Austria.

GIOVANNI CRISTOFORO DI BARTENSTEIN *m. p.*

Per ordine proprio ed espresso di S. M. I. R.

TOBIA FILIPPO DI GEBBER *m. p.*

Per copia conforme,

Vienna, il 31 luglio 1846.

BIHLER *m. p.*

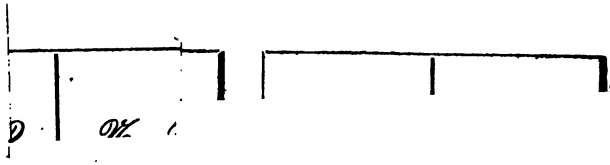

(N.° 98.) *Trattamento daziario dei rami o delle canne di melica.*

CIRCOLARE.

N.° 16971-5017. M. C. L.

Milano, 23 agosto 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In seguito al proposto quesito intorno al trattamento daziario dei rami o delle canne di melica non lavorate l'eccelsa imp. regia camera aulica generale coll' ossequiato dispaccio 31 luglio p.° p.°, n.° 26036-1012 si è degnata di dichiarare che non trova difficoltà che vengano daziate secondo la rubrica di tariffa n.° 421 (testo italiano) e 558 (testo tedesco).

Tanto si partecipa a cotest' intendenza per propria norma e per la corrispondente istruzione ai dipendenti uffici esecutivi.

(N.° 99.) *Discipline per accelerare il pagamento delle pensioni per cronici scabbiosi ed altri infermi negli spedali.*

CIRCOLARE.

N.° 24400-1947. G. L.

Milano, 26 luglio 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Essendo stato rappresentato come a malgrado delle disposizioni di massima vigenti in punto ai compensi da darsi per cronici, scabbiosi ed altri infermi ai luoghi pii ospitalieri dai comuni di queste provincie, il pagamento delle pensioni relative si va ritardando in guisa da alterare il regolare andamento della gestione economica amministrativa delle pie cause per difetto dei mezzi e proventi loro ordinarj, il governo, sopra voto della congregazione centrale, trovò di stabilire e dichiarare quanto segue :

Si rammenta innanzi tutto il decreto governativo 30 aprile 1817, n.° 10979-1407 inserito nella raccolta degli atti ufficiali, perchè sia sempre presente

a) alle congregazioni e deputazioni comunali il bisogno di provvedere a che gl'infermi cronici, che possono essere altrimenti sussidiati

ed assistiti, non siano o non rimangano ricoverati negli spedali, a carico comunale;

b) ai preposti dei luoghi pii ospitalieri il dovere di notificare prontamente agl' interessati comuni la presenza nel luogo pio di cronici o d' altri infermi cadenti in tutto ed in parte a carico comunale, sia che tali risultino al primo loro ingresso nel luogo pio, sia che in progresso di loro dimora e cura vengano come tali riconosciuti.

I comuni primarj e d'importanza, già per fatta esperienza chiamati annualmente a pagare ai luoghi pii ospitalieri compensi più o meno grandi per cura e trattamento d'infermi come sopra, sono abilitati a comprendere nei preventivi alla rubrica *spese diverse straordinarie* un fondo per supplirvi in corrispondenza appunto al dispendio avuto negli anni anteriori per lo stesso titolo.

Pei comuni di minore importanza e di rado chiamati a sostenere spese pei quì contemplati compensi, potrà seguirsi la pratica già in corso presso alcuni di essi, di devolvere a tali pagamenti il rispettivo fondo di riserva, od altri fondi eventuali, salvo le successive occorrenti rettificazioni.

Tutti indistintamente i comuni, donde provennero cogli opportuni documenti e che inviarono gl'infermi ricoverati in alcuno dei luoghi

pii ospitalieri, dovranno eseguire il pagamento del compenso a questi dovuto, e ciò al più tardi dopo tre mesi dall'avuta notificazione da parte del luogo pio, e salve ed intatte le loro ragioni di regresso verso chi di ragione a norma dei regolamenti in corso.

Presso quei luoghi pii e comuni, i quali hanno continue partite di credito e debito in causa degl'infermi delle accennate categorie, le pensioni dovranno pagarsi in rate trimestrali.

La delegazione provinciale disporrà quanto occorre perchè le presenti ingiunzioni e dichiarazioni siano note alle autorità comunali, ed ai preposti dei luoghi pii ospitalieri, e vengano fedelmente osservate.

(N.° 100.) *Schiarimenti su alcuni quesiti nel trattamento daziario del* bobbinet *e sue merci.*

N.° 19248-3909. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 31 agosto 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sul quesito proposto all'eccelsa imp. regia camera aulica generale sui punti: 1.° Cosa si debba intendere in generale per *bobbinet* e sue

merci; 2.° Quali manifatture appartengano a ciascuna delle tre categorie della tariffa speciale del 1844 per il *bobbinet* distinto in *a*) liscio senza disegno; *b*) con disegno tramato; *c*) con disegno ricamato, il prefato aulico dicastero ebbe col suo rispettato dispaccio 13 luglio anno corrente, n.° 20852–831 ad emettere gli schiarimenti che quì si riportano per norma costante ed invariabile degli uffici e delle autorità di finanza.

al n.° 1.° Tutte le manifatture di cotone che constano di un lavoro trasparente, a traforo costante, e che sono state fabbricate su di un telajo da tessitore (coll'uso di una spola) devono considerarsi come *bobbinet*, e trattarsi come desso e secondo una delle due seguenti categorie, sia che desse compajano in commercio col nome di *petinet, thul* inglese, *tattings*, merletti di cotone, ovvero con qualsiasi altra denominazione;

al n.° 2.° Per *bobbinet* liscio senza disegno deve intendersi quella manifattura del genere suddescritto in cui oltre un costante lavoro a traforo (fondo di pizzi) che può risultare tanto da forellini tutti eguali, come anche diversi l'uno dall'altro, non ravvisandosi forme divergenti dall'unità di lavoro del fondo o lavoro a traforo costante, e che risultino da linee, punti od altri disegni per entro tramati.

Per *bobbinet* con disegno ricamato deve considerarsi quella manifattura in cui, nel fondo costante della stoffa a traforo scorgesi un disegno risultante da un lavoro a mano praticato posteriormente alla fabbricazione del *bobbinet*, nel che intendesi però da sè che il lavoro posteriore deve essere stato eseguito con una stoffa della stessa qualità di quella del fondo (cotone) imperocchè altrimenti andrebbero applicabili le disposizioni vigenti per le manifatture miste.

Ogni *bobbinet* infine che non appartenga nè all' una nè all' altra delle due succitate categorie si riterrà essere *bobbinet* con disegno tramato.

Per la fine di giugno 1847 attendesi rapporto sulla circostanza, se gli attuali schiarimenti bastino allo scopo di una chiara e positiva distinzione di qualità, ovvero lascino, e sotto quale rapporto, desiderare ancora dei dati ed istruzioni ancora più chiari ed esatti.

(N.° 101.) *Norme da seguirsi nel regolare la competenza passiva della regia finanza e dei comuni nei casi di riparazione e manutenzione delle mura, porte e barriere nei comuni murati.*

CIRCOLARE.

N.° 30989-4322. G. L.

Milano, 11 settembre 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Trattando delle norme che doveano servire di base a regolare la competenza passiva della finanza e dei comuni nei casi di riparazioni, ristaurazioni e manutenzioni delle mura, porte, e barriere dei comuni murati inservienti a garantire l'esazione del dazio dalle clandestine introduzioni, il governo di concerto coll'imp. regio magistrato camerale ha stabilito che all'evenienza dei casi debbansi seguire le norme regolatrici portate dal dispaccio 14 ottobre 1826, n.° 16753-1243 dell'eccelsa imp. regia camera aulica generale secondo il quale « *tutti i lavori alle mura, porte e barriere aventi per oggetto l'ornamento esterno e la conservazione dell'architettura già esistente devono per parte dell'erario trascurarsi, e si abbia in quella vece a fare istanza per parte della finanza all'amministrazione del comune perchè essendo essi necessarj vengano fatti eseguire a sue spese.* »

Secondo questo principio pertanto nel caso di qualche analoga domanda per parte delle imp. regie intendenze di finanza già appositamente avvertite dall' imp. regio magistrato camerale non rimarrà al municipio che di destinare un proprio ingegnere acciocchè in concorso dell' altro ingegnere delle pubbliche costruzioni delegato dalla finanza abbia a verificare quali delle opere occorribili appartengono alle categorie di quelle che dovrebbero pagarsi dallo stato e quali stieno nella sfera dei lavori che, toccando la sola esterna decorazione, dovrebbero pagarsi dal comune, salvo sempre l'esaurimento delle pratiche amministrative per l' esecuzione delle opere.

Ciò che si partecipa a cotesta delegazione provinciale per opportuna sua regola e norma.

(N.° 102.) *Sull' esenzione dei diritti di posta per le corrispondenze tra le autorità militari e comunali relative ad individui in congedo.*

N.° 35147-619. G. V. CIRCOLARE.

Venezia, 11 settembre 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Dietro comunicazione dell' imp. regia aulica camera generale all' eccelsa imp. regia aulica cancelleria riunita è stato ordinato agl' imp. regj uffici postali, che l' esenzione di porto per tutte le corrispondenze fra le autorità militari, municipali e comunali tutte le volte che riguardano il congedo ossia la citazione d' individui militari obbligati, sia estesa anche alla emissione dei passaporti di congedo degli invalidi patentati.

Inerendo il governo ad aulico decreto 18 agosto anno corrente, n.° 24841-1222, tanto comunica a cotesta . . . . . per sua norma in seguito al decreto 12 febbrajo 1841, n.° 1422-35.

(N.° 103.) *Norme per determinare il rango di due impiegati regj contemporaneamente nel caso in cui uno di essi abbia precedentemente servito presso un corpo tutelato.*

N.° 32057-3978. G. L. CIRCOLARE.
Milano, 13 settembre 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Nel caso speciale della nomina avvenuta contemporaneamente presso altra delle delegazioni provinciali in cancellista di due individui, l'uno già in servizio regio e l'altro addetto ad uno stabilimento di pubblica beneficenza e che contava in confronto del primo maggiori anni di servizio complessivo, avendo il governo proposto il dubbio a S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè sulla graduatoria rispettivamente ad essi competente nella categoria dei cancellisti, la prelodata A. S. con ossequiato dispaccio 31 agosto p.° p.°, n.° 9804 si è degnata di dichiarare quanto segue:

« Le massime vigenti nella monarchia at-
» tribuiscono al servizio pubblico dello stato,
» a quello cioè degl' impiegati presso le varie
» magistrature, una assoluta preminenza in
» confronto del servizio che viene prestato ai
» comuni ed ai pubblici stabilimenti posti sotto
» la tutela della pubblica amministrazione.

« L'intrinseca natura di questo diverso ser-
» vizio e delle relazioni che ne dipendono
» giustifica ad evidenza una tale prerogativa
» di cui non possono punto querelarsi gl' im-
» piegati de' corpi morali suddetti, non po-
» tendo essi neppur addurre il pareggiamento
» ottenuto in alcuni riguardi, come in quello
» delle pensioni o provvigioni, perchè accor-
» dato per favore ed eccezione alla regola
» generale. »

Applicando siffatta norma al caso di dubbio proposto, la prelodata A. S. ha dichiarato che il cancellista, il quale era già in servizio regio deve incontrastabilmente precedere in rango l'altro che era addetto al servizio di uno stabilimento di beneficenza.

Ciò si porta a notizia di codesta delegazione per opportuna sua norma nei contingibili casi.

(N.° 104.) *Discipline per la vendita e macellazione di mandre sospette di malattia contagiosa.*

CIRCOLARE.

N.° 28321-2270. G. L.

Milano, 18 settembre 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Dietro le informazioni pervenute in seguito alla circolare governativa 30 marzo anno corrente, n.° 11063-890 ebbe a persuadersi il governo, che i casi nei quali i proprietarj di animali sequestrati per sospetto di malattia epizootico-contagiosa si rivolgono alle autorità provinciali onde ottenere il permesso di vendere e macellare gli animali medesimi, si riferiscono d'ordinario ed anzi quasi esclusivamente a quelli di sviluppo di polmonera in grosse mandre di bovini, ma possono eziandio riferirsi ad altre malattie, ed a pochi capi d'animali; e che nè ugualmente ritenute importanti, nè uniformi, nè tali da conseguire sempre lo scopo cui dirigonsi sono le discipline, sotto cui si emettono dalle magistrature provinciali gl'invocati permessi.

A più opportuna ed eguale guida delle regie delegazioni provinciali trova quindi il governo di prescrivere quanto segue:

1.° La domanda e quindi il permesso di vendita, e di successiva macellazione devono estendersi a *tutti* gli animali, che compongono la mandra sospetta e che vengono riconosciuti sani.

2.° Quando pochi siano i capi d'animali e si macellino tutti contemporaneamente e per uso di famiglia, la macellazione potrà effettuarsi in luogo.

3.° Quando sieno molti, la macellazione potrà essere effettuata in più riprese, ma dovrà sempre aver luogo entro breve periodo di giorni da determinarsi nel permesso, ed in un pubblico esercizio del rispettivo distretto od altro vicino.

4.° Immediatamente prima della macellazione in luogo, o della partenza per il macello delle bestie, dovrà effettuarsi la ricognizione del loro stato di salute a mezzo d'un veterinario approvato in concorso dell'autorità comunale, e del proprietario, consegnandone le risultanze in apposito processo verbale da corredarsi di un elenco portante il numero delle bestie coi rispettivi connotati.

5.° Nei casi di macellazione in luogo (§ 2) la stessa autorità comunale col veterinario approvato, ed in concorso eziandio del proprietario degli animali passa all'attento esame delle carni e dei visceri di questi, onde riconoscere

se vi abbiano segni della malattia sospettata, o di altre, ed anche di questa visita sarà eretto apposito processo verbale.

6.° Gli animali riconosciuti sani, e da tradursi al macello (§§ 3 e 4) saranno segnati con marchio a fuoco, lavati con acqua lisciviale, o di calce, e di notte tempo e per istrade meno frequentate condotti al luogo prestabilito sotto la custodia di un *commesso sanitario* nella persona dell'agente o del cursore comunale incaricato soprattutto di vegliare, e d'impedire i contatti, le fermate, le divergenze dallo stradale, e dal macello assegnato. Ivi giunti, saranno gli animali stessi macellati al più presto possibile sotto gli occhi dello stesso commesso sanitario e coll'intervento di un veterinario approvato, e si passerà all'esame delle carni e dei visceri, ed alla redazione del relativo processo verbale contemplati al § 5.

7.° Ogni qual volta nelle visite delle carni e dei visceri si scoprano segni della malattia sospettata o di altra, si passerà a disporre l'immediata sepoltura di tutto l'animale, erigendo anche di ciò apposito processo verbale.

8.° Quando occorra trasportare dal luogo privato (§ 5) o pubblico (§ 6) le carni degli animali macellati come sopra, si segneranno con marchio a fuoco i singoli loro pezzi, e

si osserveranno del resto le altre discipline di pratica.

9.° Le pelli degli animali macellati come sopra non potranno essere trasportate altrove, nè usate se non dopo essere state per 24 ore immerse nell'acqua di calce. Anche le corna e le unghie saranno prima diligentemente lavate con detta acqua o con liscivia.

10.° Compiuta la macellazione, il locale vorrà essere diligentemente lavato, e si pulirà e sgombrerà d'ogni immondezza il recinto, in cui fossero rimasti gli animali prima d'essere macellati.

11.° I processi verbali di cui ai §§ 4, 5, 6 e 7 saranno rassegnati dall'autorità comunale del luogo, in cui trovansi e vengono macellati gli animali, entro 48 ore al rispettivo regio commissario distrettuale.

12.° Qualora le bestie siano condotte al macello fuori del circondario distrettuale, il regio commissario darà le opportune comunicazioni, trasmettendo il processo verbale di cui al § 4 all'autorità nel cui territorio va ad eseguirsi la macellazione, e viceversa quest'ultima autorità dal suo canto procurerà la trasmissione dei processi verbali, di cui ai §§ 6 e 7, al regio commissario distrettuale anzidetto.

13.° Tutti i processi verbali come sopra raccolti dal regio commissario, nel cui territorio distrettuale trovavansi gli animali sospetti verranno rassegnati alla rispettiva regia delegazione che ne accordò il permesso della vendita e macellazione.

14.° Si ritengono del resto ferme per l'osservanza loro tutte le altre discipline di polizia sanitaria annonaria, non che le prescrizioni di finanza; restando inoltre abilitata la regia delegazione ad aggiungere quelle ulteriori avvertenze, che per qualche singolo caso risultassero necessarie.

Cotesta regia delegazione è incaricata di uniformarsi a quanto sopra, e di procurarne l'osservanza da parte delle autorità subalterne.

(N.° 105.) *Sui permessi da accordarsi agl' individui arruolati forzatamente al servizio militare.*

CIRCOLARE.

N.° 32129-3168. G. L.

Milano, 18 settembre 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Dietro interpellazione fatta dal comando generale militare all'imp. regio consiglio aulico

di guerra, se un arruolato forzatamente al servizio militare, in seguito a lunga malattia e dietro decisione della commissione di superarbitrio, possa essere per simile causa mandato in permesso, esso ebbe a decidere che il loro permesso nel caso accennato non soffre alcun ostacolo; che però in allora le autorità politiche debbono essere informate e del permesso e della durata del medesimo.

Dietro tale risposta l'imp. regio comando generale militare emanò ordine a tutte le truppe di rendere consapevole la rispettiva delegazione all'evenienza dei singoli casi; e vennero invitati i comandanti dei depositi di coscrizione di rimandare sull'istante al rispettivo corpo di truppa ogni arruolato forzatamente che comparisse in permesso senza l'indicazione nella carta di passo sì del motivo, quanto della durata del permesso. Che se un arruolato forzatamente abbisognasse di prolungare il tempo del permesso onde ristabilirsi perfettamente in salute, dovranno i comandanti medesimi chiederne la proroga al comando generale, solo però quando dal medico di delegazione ne verrà confermata la necessità.

Di ciò si dà analoga partecipazione a cotesta imp. regia delegazione provinciale, invitandola a prestarsi in ciò che le spetta in relazione alla governativa circolare 20 prossimo

passato marzo, n.° 8837-742, ed avvertendola che tali permessi non verranno dal lodato comando generale accordati che in casi straordinarj, e per conseguenza rarissime volte.

(N.° 106.) *I fondi politici e delle città, corporazioni, pii stabilimenti debbono a preferenza impiegare i loro capitali nell' acquisto di obbligazioni di stato fruttanti il 4 per 100.*

N.° 32751-4066. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 20 settembre 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita di concerto coll' imp. regia camera aulica generale ha trovato di determinare a parziale modificazione del precedente decreto 8 agosto 1842, n.° 23933-2129 (il di cui tenore venne comunicato a cotesta delegazione colla circolare 3. settembre detto anno, n.° 30304-2353) che d'ora in avanti, avuto riguardo agli attuali prezzi di borsa, ecc., e fino a tanto che non verrà diversamente disposto per tutti i fondi politici, siano essi dotati o no dal regio erario, come anche pei fondi delle città, corporazioni, fondazioni e di quegli stabilimenti pubblici

che rapporto alle loro sostanze sono soggetti alla tutela dell'amministrazione, si impieghino i capitali nell'acquisto, anche a prezzo superante il pari, di obbligazioni dello stato fruttanti il 4 per 100, invece di quelle fruttanti il 5 per 100 come fu prescritto nel precedente decreto.

Da tale prescrizione restano però eccettuate le chiese di patronato privato, le fondazioni e corporazioni private che trovansi in facoltà di disporre delle loro sostanze sotto la disciplina dei vigenti regolamenti.

Tanto si partecipa a cotesta delegazione provinciale per sua norma e per le ulteriori occorrenti comunicazioni.

(N.° 107.) *Competenze dei testimonj che intervengono ai giudizj penali di finanza per completare i consessi inquirenti.*

N.° 20924-4267. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 20 settembre 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sopra dubbio promosso dall'imp. regia contabilità centrale, l'eccelsa imp. regia aulica

camera generale con venerato dispaccio 19 agosto, n.° 33107-3570 ha dichiarato che ai due testimonj i quali in mancanza dell'assistente giudiziario o politico intervengono a formar parte dei consessi inquirenti (§ 657 L. P.) od in altri atti della procedura penale di finanza non compete la dieta nelle misure portate dal § 17 delle norme 3 marzo 1836, ma invece non è loro dovuto che quel solo compenso il quale, avuto riguardo alle qualità personali dei testimonj, è fissato dalla tariffa diramata dalla circolare governativa 5 maggio 1824, n.° 14805-906 per le competenze agl'impiegati, ai periti ed ai testimonj giudiziarj.

Ciò servirà di conferma, ed in quanto occorresse, a dilucidazione del § 2 della circolare 27 marzo 1844, n.° 5986-979, dovendo in ogni modo codesta imp. regia intendenza attenersi alla presente disposizione che sarà anche comunicata agli uffici esecutivi.

(N.° 108.) *Schiarimenti in punto al bollo degli allegati.*

CIRCOLARE.

N.° 35770-2349. G. V.

Venezia, 27 settembre 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali, ecc.

Il magistrato camerale veneto con nota 22 agosto pross.° pass.°, n.° 19005 ha comunicato al governo copia di un'istruzione diramata alle regie intendenze di finanza, a fine di togliere ogni men retta interpretazione della circolare 8 luglio 1844, n.° 14348 sul bollo degli allegati.

Questa istruzione è così concepita:

« In causa di un quesito promosso, il ma-
» gistrato camerale trova di dichiarare a scanso
» di mala intelligenza, che l'aulico dispaccio
» 17 giugno 1844, n.° 9437 dev'essere appli-
» cato secondo il preciso suo tenore soltanto
» agli atti *per sè stessi esenti da bollo,* cioè a
» quelli che dalla legge sul bollo non sono nè
» direttamente, nè indirettamente contemplati,
» e non altrimenti a quelli che in forza del
» § 64 godono di un'assoluta esenzione.

» Laddove perciò i primi, quali sarebbero
» per esempio le lettere private, vanno sog-
» getti al bollo degli allegati, quando come
» tali si usano; i secondi invece non hanno

» d'uopo di ulteriore bollatura, come chiara-
» mente prescrive il § 55. »

Rendesi di ciò avvertito . . . . . per opportuna sua conoscenza in relazione alla circolare 1.° agosto 1844, n.° 29363.

(N.° 109.) *Sul rango dei praticanti di concetto che passano a prestare l'opera loro presso un governo procedendo da un altro ramo di pubblica amministrazione.*

CIRCOLARE.

N.° 34267-4261. G.L. N.° 38881-2543. M.C.V.
Milano, 29 settembre 1846. Venezia, 8 ottobre 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'imperiale regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 15 settembre p.° p.°, n.° 29072-1745 ha trovato di decidere che i praticanti di concetto, i quali da un altro ramo della pubblica amministrazione passano a prestare l'opera loro presso di un governo, abbiano a prendere il proprio rango al pari degli altri praticanti di concetto governativi, ed a norma dei loro anni di servizio.

Ciò si partecipa a cotesto ufficio per opportuna notizia ed in esecuzione agli ordini portati dal sullodato dispaccio.

(N.° 110.) *Schiarimento alla governativa notificazione 18 maggio corrente anno sull' introduzione di merci poste fuori di commercio.*

N.° 27368-1782. G. L.

Milano, 30 settembre 1846.

AVVISO.

In relazione alla notificazione 18 maggio anno corrente, n.° 16278-1034, vertente sulla più ampia facoltà accordata alle *amministrazioni camerali* per concedere la licenza d' introduzione di merci poste fuori di commercio, si avverte che per dette *amministrazioni* debbonsi intendere le *amministrazioni superiori camerali* (Kameral-Gefällen-Verwaltungen).

(N.° 111.) *Norme da osservarsi per l' accettazione di studenti presso gl' istituti d' istruzione dopo l' incominciamento delle lezioni.*

N.° 34890-3919. G. L. CIRCOLARE.
Milano, 3 ottobre 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

A risoluzione del dubbio che nell'applicazione della venerata sovrana risoluzione 17 febbrajo 1844, comunicata colla circolare governativa 24 marzo detto anno, n.° 8893-1140, e risguardante le norme da osservarsi per l'accettazione degli studenti presso gl' istituti di istruzione dopo l'incominciamento delle lezioni, era insorto circa l' epoca in cui gli studenti stessi sono in obbligo di presentarsi alle scuole al principio dell' anno, l' eccelsa suprema commissione aulica degli studj, compiacendosi di aderire all' opinione esternata da questo governo, ha trovato di dichiarare quanto segue con suo rispettato dispaccio 21 settembre prossimo scorso, n.° 6651-1713.

« Il § 1.° dello statuto disciplinare del 1825
» per le due università di Padova e Pavia,
» non che la posteriore sovrana risoluzione in
» data 27 gennajo 1826, stabiliscono in modo
» positivo, che l'anno scolastico abbia da

» incominciare col 3 novembre, pel qual giorno
» corre anche già obbligo agli scolari d' inter-
» venire alle prescritte lezioni.

» Colla più recente sovrana risoluzione del
» 17 febbrajo 1844, riportata nel decreto au-
» lico, n.° 1299 del 21 dello stesso mese, non
» è stata portata nessuna variazione circa al
» tempo in cui deve aver principio l' anno
» scolastico, come rettamente ebbe ad osser-
» vare cotesto imp. regio governo con rap-
» porto del 21 agosto p. d., n.° 29261–3358,
» di cui si rendono gli allegati, per la che
» resta sempre fermo l' obbligo per parte degli
» studenti di presentarsi alle scuole col giorno
» 3 di novembre.

» La modificazione di cui si fa cenno nel
» menzionato decreto aulico del 22 febbrajo
» 1844 si riferisce quindi unicamente alla cir-
» costanza che con riguardo alle precedenti
» sovrane risoluzioni del 12 giugno 1832 e del
» 4 marzo 1836 per semplificare l' andamento
» degli affari in forza della più recente sovrana
» risoluzione del 17 febbrajo 1844, venne ac-
» cordata ai direttori degli studj una maggiore
» latitudine nell' ammettere gli studenti che
» si presentano dopo il termine prescritto alle
» scuole (poichè per l' addietro i medesimi po-
» tevano accordare simili permessi soltanto pei
» primi 15 giorni del nuovo anno scolastico,

» mentre di presente tale facoltà è stata loro
» conceduta per tutto il primo mese del nuovo
» anno scolastico), sempre ritenuto però che
» gli stessi direttori procedano sul partico-
» lare colla maggiore possibile circospezione,
» e che per parte degli scolari venga prima
» regolarmente giustificato il motivo dell' av-
» venuto ritardo. »

S'incarica cotesta imp. regia delegazione provinciale di comunicare la premessa superiore declaratoria alla direzione del pubblico liceo per intelligenza e norma, e per la relativa esatta osservanza nell' esercizio delle proprie attribuzioni.

(N.° 112.) *Sul bollo di cui devono essere muniti i protocolli giudiziali assunti d' ufficio.*

CIRCOLARE.

N.° 22482-4824. M. C. V.

Venezia, 8 ottobre 1846.

N.° 19717-2650. M. C. L.

Milano, 23 settembre 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Intorno al bollo di cui debbono essere muniti i protocolli giudiziali assunti d' ufficio, e

ad istanza di parte in affari di ventilazioni ereditarie, sia che facciano l'uso di semplice protocollo, oppure che tengano luogo separatamente o congiuntamente del documento di divisione, e del decreto di aggiudicazione d'eredità, l'eccelsa imp. regia camera aulica generale coll'ossequiato rescritto 2 settembre 1846, n.° 28871 ha trasmesso la copia di un decreto di pari numero e data diretto all'imp. regia amministrazione camerale per la Moravia e la Slesia, che quì in calce si comunica trascritto nel suo letterale tenore, acciò debba servire d'intelligenza e di norma.

« Sul rapporto del 26 aprile anno corrente, » n.° 3281-171 riguardo all' applicazione del » bollo per i protocolli di ventilazioni eredi- » tarie viene significato all' imp. regia ammi- » nistrazione camerale quanto segue:

» I protocolli di ventilazioni d'eredità sono » bensì come protocolli giudiziarj assunti in » affari delle parti nella procedura non con- » tenziosa, in sè e per sè soggetti al bollo » di protocollo stabilito dai §§ 54 e 65 della » legge sul bollo e sulle tasse per tali proto- » colli giudiziarj in generale.

» Se per altro i medesimi sostituiscono nel » tempo stesso il luogo dei documenti obbli- » gati al bollo secondo il § 6 della legge sul » bollo e sulle tasse, i quali soggiacciono ad

» un bollo maggiore di quello stabilito in ge-
» nerale per i protocolli giudiziarj, essi sono,
» in quanto sostituiscono tali documenti, sog-
» getti al bollo stabilito per siffatti documenti.
» Comprendendosi nel protocollo più affari,
» i quali soggiacciono a bolli diversi, in tali
» casi secondo il § 98 della legge sul bollo e
» sulle tasse ogni singolo atto contenuto nel
» protocollo deve essere munito del bollo cor-
» rispondente alla sua qualità.

» D'onde ne consegue che il protocollo di
» ventilazione dell'eredità, in quanto costitui-
» sce un documento di divisione ereditaria
» (d'un libello divisionale), debba essere mu-
» nito del bollo in ragione dell'importo di
» danaro della classe corrispondente, ed in
» quanto esso costituisce un documento di ag-
» giudicazione, col bollo specialmente prescritto
» per siffatti documenti ai §§ 55 e 56 (§ 46
» edizione italiana) della legge sul bollo e sulle
» tasse, e che lo stesso protocollo in quanto
» sostituisce il libello di divisione, come pure
» il documento di aggiudicazione, debba es-
» sere munito riferibilmente al primo col bollo
» in ragione dell'importo di danaro stabilito
» pel libello divisionale, e riferibilmente al-
» l'aggiudicazione, col bollo in ispecialità pre-
» scritto per tale documento, attesochè gli
» accennati due istrumenti sono di natura le-
» gale del tutto diversa.

» La circostanza se questi diversi atti ven-
» gano in via di ufficio assunti nel protocollo
» di ventilazione d'eredità, oppure se i me-
» desimi si assumano soltanto a ricerca della
» parte, non è decisiva in relazione al quesito
» sull'obbligo del bollo dei medesimi, poichè
» con ciò nulla viene immutato nella loro na-
» tura legale, secondo la quale si regola ap-
» punto il loro obbligo del bollo.

» Che del resto un protocollo di ventilazione
» d'eredità supplisca il luogo d'un libello di-
» visionale da munirsi col bollo in ragione
» dell'importo di danaro per classi soltanto
» allorquando contiene determinazioni con cui
» vengono accordati agli eredi, legatarj od
» altre persone, diritti o determinati oggetti
» d'eredità o porzioni ereditarie, pel cui con-
» seguimento non giace il titolo nè in ultima
» volontà, nè nella legge, nè in una sentenza
» giudiziale, ma in un convegno reciproco, in
» un contratto, si deduce già da ciò che solo
» in questo caso il protocollo sostituisce un
» documento ch'è destinato a far luogo al ti-
» tolo per acquisto di proprietà, o d'un altro
» diritto a cose o prestazioni. »

(N.° 113.) *Trattamento daziario dell'indaco rinchiuso in casse od in botti.*

CIRCOLARE.

N.° 21045-2269. M. C. L.

Milano, 10 ottobre 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

A schiarimento e supplimento dell'osservazione alla rubrica 132 (testo tedesco) e 136 (testo italiano) della vigente tariffa daziaria d'entrata e d'uscita, l'eccelsa imp. regia camera aulica generale coll'ossequiato dispaccio 4 settembre p.° p.°, n.° 23152-909 ha trovato di dichiarare, qualmente l'indaco può a richiesta delle parti, allorchè è impaccato in *casse* od in *botti*, senza distinzione se vi siano uniti o no altri involti esterni od interni, venir daziato sulla base del peso complessivo della merce, compresi tutti gl'imballaggi, collo sconto di una tara del 25 per 100 *quanto alle casse*, e del 12 per 100 *quanto alle botti*, che del resto è facoltativo alle parti di chiedere la verificazione del peso sporco interno, ed il daziato in base a quest'ultimo senza sconto di tara, e che non si deve mai far luogo ad uno sconto di tara relativamente ad altri modi d'imballaggio diversi dai suddetti.

Di conformità a ciò si istruiranno i dipendenti uffici esecutivi, e si renderanno edotte le parti mediante affissione della presente circolare negli uffici stessi.

(N.° 114.) *Trattamento daziario della così detta scagliola di Bologna.*

CIRCOLARE.

N.° 22781-4615. M. C. V.

Venezia, 15 ottobre 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Essendo insorto il dubbio a qual posizione della vigente tariffa appartenga la così detta scagliola di Bologna, l'eccelsa imp. regia camera aulica con ossequiato suo dispaccio 16 p.° p.° settembre, n.° 28723 ha trovato di ordinare doversi la surriferita scagliola di Bologna trattare come selenite, a tenore della posizione 542 della vigente tariffa.

Ciò che si comunica all' imp. regia intendenza per sua notizia e norma degli uffici esecutivi.

(N.° 115.) *Trattamento daziario del guado in istato naturale ed in pani.*

CIRCOLARE.

N.° 19940-5795. M. C. L.

Milano, 16 ottobre 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

A migliore intelligenza della circolare 14 novembre 1842, n.° 15985-2840 relativa all'imposta daziaria applicabile al guado in istato naturale ed in pani, detto dai francesi *pastel*, si osserva che la rubrica 201 della tariffa sarà da applicarsi a questa materia nel solo caso che trattisi di pallottole formate con foglie del guado bagnate e fatte essiccare.

Che se una materia colorante derivata dal guado, ovvero con simile denominazione di guado naturale ed in pani, o *pastel* si presentasse all'ufficio in forma di pallottole, ma avesse caratteri diversi da quelli suindicati, e così pure se le pallottole fossero formate con foglie macinate, in questi casi l'ufficio competente a farne il daziato vi dovrà applicare la rubrica 136, salvo alla parte di attenersi al disposto dal § 75 dell'istruzione per gli uffici esecutivi.

Già s'intende da sè che secondo questa rubrica 136 sarà sempre da daziarsi il guado

depurato, cioè il colore azzurro estratto dall'erba guado.

(N.° 116.) *Sulla rifusione delle spese di mantenimento e rinvio delle ciurme di bastimenti mercantili naufragati.*

CIRCOLARE.

N.° 37134-1462. G. V.

Venezia, 22 ottobre 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali, ecc.

Facendo seguito alla circolare 2 novembre 1844, n.° 35453, con cui comunicavasi a cotest . . . . . il tenore della veneratissima sovrana risoluzione 2 agosto di quell'anno, onde veniva prescritto non fosse più a ripetersi dai rispettivi armatori od interessati la rifusione delle spese di mantenimento e rinvio delle ciurme di bastimenti mercantili austriaci senza loro colpa naufragati o catturati, se l.. rende avvertit.., come sopra dubbio promossole dall'imp. regio governo di Trieste l'eccelsa imp. regia camera aulica generale con riverito dispaccio 26 detto maggio, n.° 12127 gli abbia dichiarato, che per l'effetto della sullodata risoluzione sovrana sotto il nome di ciurme debbansi intendere i marinai ed ufficiali tutti,

escluso il solo capitano o conduttore del naviglio, pel di cui rinvio e mantenimento saranno quindi obbligati i rispettivi armatori ed interessati a provvedere od a risarcire gli uffici consolari che vi avessero provveduto.

Tanto ad opportuna notizia e norma di cotest.....

(N.° 117.) *Bollo applicabile alle dichiarazioni giurate di possidenza ed alle specifiche mortuarie.*

CIRCOLARE.

N.° 42469-2746. G. V. N.° 36525-2441. G. L.
Venezia, 24 ottobre 1846. Milano, 21 novembre 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali, ecc.

All' effetto che dovunque sia uniforme la pratica nell' applicazione del bollo a cui vanno soggette le giurate dichiarazioni di possidenza, le specifiche mortuarie e di tumulazione alligate ad un' istanza, le specifiche stesse compenetrate invece nell' istanza relativa, o nel protocollo che tenga luogo d' istanza, l' eccelsa imp. regia camera aulica generale con rispettato decreto 5 settembre p.° p.°, n.° 30652-2150 ha determinato che

« Le dichiarazioni giurate di possidenza, le
» quali si presentano nel senso del § 6 della
» legge sul bollo e sulle tasse, soggiacciono in
» coerenza del § 23 di detta legge al bollo
» di carantani 10.

» Le specifiche mortuarie e di tumulazione,
» qualora vengano presentate come allegati
» d'istanze soggiacciono al bollo di carantani 6
» prescritto in generale per gli allegati. Qua-
» lora però non venga presentata una speciale
» specifica mortuaria o di tumulazione, e che
» il conto di tumulazione o mortuario venga
» compreso nell'istanza o nel protocollo ri-
» spettivo, in allora vi deve venire applicato
» il bollo di legge per le istanze o pel pro-
» tocollo. »

Tanto si comunica a cotest.. imp. regi . .
. . . . per opportuna sua norma ed osservanza.

(N.° 118.) *Bollo applicabile ai duplicati dei decreti di aggiudicazioni ereditarie.*

CIRCOLARE.

N.° 42470-2747. G. V. N.° 37068-2482. G. L.
Venezia, 24 ottobre 1846. Milano, 24 ottobre 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali, ecc.

L'eccelsa imp. regia camera aulica generale di concerto coll'imp. regio supremo dicastero di giustizia, con ossequiato dispaccio 12 agosto p.° p.°, n.° 32089-2274 ha trovato di dichiarare, a motivo d'un quesito insorto, che

« I duplicati dei decreti di aggiudicazione » d'eredità, la cui emissione viene chiesta » dagli eredi, sono esenti da bollo in quanto » che abbia già avuto luogo una prima legale » emissione di tali decreti di aggiudicazione » sopra il prescritto foglio bollato. Il giudizio » deve per altro contrassegnare i detti duplicati come tali, onde rendere visibile ne' suoi » atti che la prima spedizione bollata di detto » decreto sia stata già rilasciata (§§ 55, 66 » e 81, n.i 6 e 99 del testo tedesco, 46 e 64, » n.i 6 e 82 del testo italiano). »

Rendesi di ciò inteso cotest.. imp. regi.. ..... per opportuna sua norma.

(N.° 119.) *Sulle esecuzioni fiscali pei crediti comunali ed a carico di stabili ipotecati.*

N.° 37011-5002. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 24 ottobre 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In altra delle provincie di Lombardia avvenne che l'esattore di un comune per riscuotere un credito privato del comune stesso, pel quale in relazione all'art. 49 della sovrana patente 18 aprile 1818 era pattuito col debitore in caso di mora l'uso del privilegio fiscale, spinse gli atti esecutivi fino alla vendita dell'immobile ipotecato a garanzia del comunale credito anzidetto, nonostante che nel frattempo dalla oppignorazione alla subasta fiscale fosse stato aperto sulla sostanza del debitore medesimo il giudiziale concorso.

Onde prevenire che si rinnovi con pericolo di liti e conseguenze dannose pure ai comuni l'esempio di simile contegno manifestamente contrario alla disposizione del § 83 del regolamento generale del processo civile, questo governo, in coerenza ai principj in più incontri seguiti, e che risultano in osservanza ben anco nelle provincie venete, trova di avvertire che per l'esazione di crediti comunali derivati da

private convenzioni, la facoltà di usare del privilegio fiscale, sebbene pattuita fra le parti nelle convenzioni medesime, diviene improcedibile tosto che sia regolarmente pubblicato sulle sostanze del debitore il giudiziale concorso, dovendo allora i comuni, al pari d'ogni altro privato, sottomettere il rispettivo credito alla giudiziale insinuazione ed ai successivi effetti del civile processo edittale.

Cotesta delegazione provinciale renderà intese di ciò le imp. regie commissarie distrettuali, non che le deputazioni amministratrici dei comuni di cotesta provincia, facendo vegliare e vegliando per la corrispondente osservanza ne' contingibili futuri casi.

(N.° 120.) *Sulla scelta dei delegati dei consorzj o comprensorj d'acque.*

CIRCOLARE.

N.° 35422-3883. G. L.

Milano, 27 ottobre 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Con ossequiato dispaccio 25 settembre 1846, n.° 29429-2894 l'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita, parlando della scelta dei delegati dei consorzj o comprensorj, si è degnata di dichiarare quanto segue:

« Se il numero degl' intervenuti non giunge
» al terzo degl' interessati, coloro che inter-
» vengono scelgono i delegati sopra una lista
» tripla composta dei maggiori estimati.

» Considerato che la pratica applicazione
» di tale disposizione non è uniforme, ma
» varia assai presso i diversi consorzj, e che
» ne deriva il bisogno d' una dichiarazione
» superiore per la retta ed uniforme esecu-
» zione della legge, sia secondo il vero senso
» suo gramaticale, sia secondo il suo spirito,
» quest' aulica cancelleria determina, doversi
» per ogni delegato mancante formare una lista
» tripla ossia serie di nomi di tre diverse per-
» sone, e doversi l' indicazione de' maggiori
» interessati intendere assolutamente de' tre
» possessori inscritti nel catasto consorziale
» col maggior estimo. »

Ciò si partecipa a cotesta regia delegazione provinciale per sua norma ed onde ne renda istrutti gl' imp. regj commissarj distrettuali in addizione alla circolare 21 settembre 1843, n.° 29953-3065.

(N.° 121.) *Non è permesso negl' imp. regj stati l' indossare l' uniforme annesso ad un ordine straniero se non nelle solennità dell' ordine stesso.*

CIRCOLARE.

N.° 37937-2555. G. L.

Milano, 28 ottobre 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul quesito se gl' imp. regj sudditi austriaci autorizzati ad accettare ordini esteri, a cui va congiunto il diritto di portare un uniforme, possano far uso di questo a loro piacimento, S. M. I. con sovrana risoluzione 15 settembre p.b p.o si è degnata di stabilire che l' uso di detto uniforme negl' imperiali regj suoi stati austriaci non è concesso che nelle solennità dell' ordine.

Tanto si partecipa a cotesta delegazione per conveniente sua norma e perchè, in quanto può da essa dipendere, invigili per l' esatta osservanza della prefata sovrana risoluzione.

(N.° 122.) *Sul modo di trattare rispetto al bollo gli atti dei corpi tutelati risguardanti mutui con privati, pei quali fu convenuta e non per anco prestata la garanzia ipotecaria.*

N.° 22386-3058. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 29 ottobre 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sul dubbio promosso, se o meno debbano ritenersi soggette all'obbligo del bollo le ricevute di deposito e quitanze che dai comuni e dalle corporazioni poste sotto la tutela dell'amministrazione dello stato si emettono in affari di mutui coi privati sino a che il mutuatario non abbia fornita la garanzia ipotecaria convenuta, nel cui frattempo si trattengono le somme stesse presso i mutuanti corpi morali onde accertarsi che nel frattempo suddetto, dalla data cioè dell'ultimo certificato a quello portato dall'atto legale di costituzione del mutuo, non sia seguita altra inscrizione ipotecaria, l'eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato suo dispaccio 10 ottobre corrente, n.° 34081-2347 si è degnata di dichiarare che non istà nelle proprie attribuzioni di decampare dall'obbligo del bollo dei

documenti in argomento, autorizzando però in pari tempo di prescindere in riguardo alla stesa di questi documenti per il passato dall'incoazione di una procedura penale, e dalla bollatura posticipata dei medesimi, con che però venga rigorosamente curato a che per l'avvenire venga convenientemente adempiuto e sorvegliato l'obbligo del bollo di questi documenti.

Di tale superiore disposizione si rende edotta cotest'imperiale regia intendenza provinciale a sua intelligenza e norma nei contingibili casi.

(N.° 123.) *Sulle tasse di nomina degl' impiegati provvisorj comunali e di pubblica beneficenza.*

CIRCOLARE.

N.° 38162-3077. G. L. Milano, 31 ottobre 1846.

N.° 43791-440. G. V. Venezia, 9 novembre 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Nella circostanza che per la non ancora avvenuta stabile sistemazione di alcuni stabilimenti di pubblica beneficenza gl' impiegati a questi addetti sono tuttavia provvisorj, fu

promosso il dubbio se gl' impiegati che presso gli stabilimenti medesimi vengono promossi, od assunti in via provvisoria, abbiano non pertanto ad essere sottoposti alle tasse d' impiego a favore del rispettivo luogo pio, cui non ostante la loro provvisorietà può derivare il carico del trattamento normale, ritenuto che le tasse suddette sono un surrogato alla precedente ritenuta del 2 per 100 sullo stipendio cui andavano pure soggetti gl' impiegati provvisorj, l'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita con ossequiato decreto 17 corrente, n.° 32875-3214, facendo richiamo alla nota 21 marzo 1844, n.° 5364-471 diretta dal governo all' imp. regio magistrato camerale, ha dichiarato *che conviene in ciò attenersi in avvenire e sino a nuovo ordine al positivo ed indubbio tenore degli articoli* 156 *e* 157 *della legge* 27 *gennajo* 1840, *osservando in pari tempo che lo stesso principio deve valere per gl' impiegati municipali provvisorj.*

Tanto si comunica alla regia delegazione per sua norma e per la conforme partecipazione a chi occorre.

(N.° 124.) *Sull' intimazione delle sentenze per le quali non siasi dalla parte presentato l' occorrente foglio di carta con bollo.*

N.° 22762-3109. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 5 novembre 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Si accompagna a cotesto ufficio copia di decreto rilasciato a questo imperiale regio tribunale d'appello dal senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia in data 16 settembre p.° p.° in punto al rilascio delle sentenze per le quali non siasi dalla parte presentato l'occorrente foglio di carta con bollo.

Al n.° 22762-3109 del M. C.

Copia del decreto aulico rilasciato all' appello lombardo 16 *settembre* 1846, *n.°* 561.

Essendo avvenuto il caso, in cui la parte impetita comparsa all' ultimazione del processo verbale rifiutò di dimettere la carta bollata occorrente per la spedizione della sentenza ad essa destinata, e che nemmeno nella conseguente via esecutiva ordinatasi al cursore si potè conseguire l' importo del bollo occorrente, l' imp. regia camera aulica generale, di concerto coll' imperiale regio supremo

tribunale di giustizia, coll'aulico decreto 16 febbrajo 1846, n.° 2441-181 ha determinato quanto segue:

Nel caso in cui fosse rimasta senza effetto la esecuzione ordinatasi a mente della sovrana risoluzione 20 novembre 1841, diramata coll'aulico decreto di questo senato 21 febbrajo 1842, n.° 428, contro una parte per il conseguimento del bollo occorrente pel suo esemplare della sentenza, deve spedirsi la sentenza per questa parte sopra carta non bollata, con ciò però che vi si debba annotare espressamente, essere stata spedita la sentenza sulla carta non bollata pel motivo che l'occorrente bollo non poteva conseguirsi nella via esecutiva.

Ciò si comunica a cotesto imp. regio tribunale d'appello per l'ulteriore diramazione alle inferiori istanze.

(N.° 125.) *Sugli esami di concorso degli aspiranti alle cattedre nei ginnasj comunali.*

CIRCOLARE.

N.° 43673-4227. G. V. N.° 38304-4343. G. L.

Venezia, 8 novembre 1846. Milano, 31 ottobre 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali, ecc.

Sopra proposta di questo governo intorno al modo di procedere nella nomina dei prefetti e professori dei ginnasj comunali, S. M. con veneratissima sovrana risoluzione 6 ottobre decorso si è degnata di determinare:

« Che i concorrenti devono prima di tutto
» sottoporsi agli esami di concorso presso uno
» dei ginnasj imperiali, ed i loro elaborati
» debbono essere esaminati dai competenti
» censori a norma delle prescrizioni vigenti
» per i maestri dei ginnasj regj. E che siccome
» tutti i ginnasj comunali esistenti in queste
» provincie percepiscono dei sussidj dal regio
» erario, così le rispettive rappresentanze co-
» munali dovranno in via di terna proporre
» il maestro da nominarsi; ben inteso che la
» terna non potrà comprendere un individuo
» che dalla commissione esaminatrice non fosse
» stato dichiarato pienamente idoneo all'inse-
» gnamento ginnasiale. Tale proposizione verrà
» poi subordinata al governo, che ne farà la
» nomina, attenendosi alle massime prescritte
» pei maestri dei ginnasj regj. » — Venne poi
altresì soggiunto che « gli esami di concorso
» non sono da applicarsi per la nomina dei
» prefetti, perchè ad un tale posto non pos-
» sono essere eletti che individui che sono o
» erano professori di umanità, e la cui capa-
» cità per tale insegnamento è già conosciuta
» e approvata. »

(N.° 126.) *Sulla tassa d'impiego da esigersi dai bassi inservienti dello stato in quanto il loro stipendio sorpassi l'importo di 200 fiorini.*

N.° 39442-4889. G. L. CIRCOLARE.
Milano, 12 novembre 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali ed altri Uffici politici dipendenti dal governo.

L'eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 28 settembre p.° p.° al n.° 33869-2342 ha trovato di dichiarare, che assoggettando la nuova legge sul bollo e sulle tasse nel § 156 al pagamento della tassa di servizio ogni nomina stabile ad un ufficio al quale è annesso un soldo od emolumento corrisposto dal pubblico erario o da un fondo pubblico che gli sia pareggiato, anche i bassi inservienti dello stato avranno da soddisfare la tassa di servizio in quanto il loro stipendio sorpassi l'importo di 200 fiorini dichiarato esente dall'obbligo delle tasse in forza del § 157 della legge suddetta.

Di tale superiore declaratoria viene data comunicazione a cotesto ufficio ad opportuna sua intelligenza e norma.

(N.° 127.) *Resta facoltativo alle parti interessate il far indicare nelle intestazioni censuarie anche il nome, cognome e predicato dei tutori, curatori, amministratori ed altri rappresentanti delle persone o corpi morali intestati.*

Milano, 12 novembre 1846.

N.° 37953. CIRCOLARE.

L'imp. regia Giunta del censimento lombardo-veneto agli Uffici dipendenti.

All'oggetto di mettere in corrispondenza l'istruzione sulle intestazioni censuarie 7 maggio 1839, n.° 20987-21445, non che il § 3 del regolamento 20 maggio 1846, n.° 36753 sui trasporti censuarj, colle disposizioni portate dagli ossequiati dispacci dell'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita 26 dicembre 1845 e 22 maggio 1846, n.i 31440-3478 e 14902-1619 pubblicate colla governativa notificazione 3 agosto corrente anno, la sullodata eccelsa aulica cancelleria con rispettato dispaccio 6 ottobre pross.° pass.°, n.° 31590-3398 si è degnata di approvare:

1.° Che si possa per l'avvenire, richiedendolo le parti interessate, indicare nelle intestazioni censuarie anche il nome, cognome e

predicato dei tutori, curatori, amministratori ed altri rappresentanti delle persone o corpi morali intestati semplicemente in via accessoria, e si possano quindi analogamente modificare anche le intestazioni attuali aggiungendovi le suddette indicazioni.

2.° Che mutandosi i suddetti tutori, curatori, amministratori ed altri rappresentanti si possa far luogo, dietro domanda delle parti interessate, ai relativi trasporti censuarj.

3.° Che per l'esecuzione o modificazione delle suddette intestazioni e dei relativi trasporti censuarj si debbano osservare le norme prescritte in generale per le modificazioni e correzioni d'intestazione e pei trasporti censuarj nel succitato regolamento sui trasporti, e nell'avviso pubblicato dalla giunta il 20 maggio p.° p.°, n.° 36759.

(N.° 128.) *Sulle perquisizioni praticabili per contravvenzioni alla legge sul bollo.*

N.° 38547-2615. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 13 novembre 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 15 settembre p.° p.°, n.° 30763-2161 trovò di dichiarare sull' argomento delle perquisizioni domiciliari in causa di contravvenzioni del ramo bollo-carta che:

Le disposizioni dei §§ 20 e 21 dell' istruzione alla legge sul bollo e sulle tasse si riferiscono soltanto a quelle revisioni e visite che devono intraprendersi di tempo in tempo presso gli uffici, le autorità e gl' istituti pubblici.

Presso i privati non si debbono praticare visite domiciliari all' uopo dello scoprimento di contravvenzioni alla legge sul bollo.

Pervenendo alle autorità di finanza denunzie di documenti che si trovano nelle mani di privati e che sono difettosi quanto al bollo, ovvero presupponendo esse per altri argomenti l' esistenza di tali documenti difettosi presso privati, le medesime sono autorizzate ad esigere nel senso del § 132 della legge sul bollo e sulle tasse la produzione di siffatti documenti

da chi ne è detentore all'uopo dell'ispezione e trattazione d'ufficio. Qualora però dipendentemente da perquisizioni e revisioni che si assumano presso privati per l'interesse di altri rami di finanza diversi dal ramo bollo venissero scoperti documenti e scritti difettosi quanto al bollo, s'intende da sè che in tali casi *si deve dare carico allo scoperto difetto di bollo e procedere a norma di legge.*

Nel partecipare pertanto a cotesta imp. regia delegazione provinciale tali dichiarazioni per opportuna intelligenza e norma e per le conseguenti ulteriori comunicazioni, si unisce per la relativa osservanza una copia del decreto 2 settembre 1846, n.° 30401-2122 rilasciato dall'eccelsa camera aulica generale all'imperiale regia amministrazione superiore camerale per la Stiria ed Illiria dipendentemente da un quesito proposto, come debbasi contenere nel caso in cui, in occasione di revisione di bollo presso autorità, si tratti di procacciarsi per mezzo dell'ispezione dei documenti esistenti presso le parti il convincimento, se le spedizioni e gli scritti d'ufficio, i quali giusta l'asserzione dell'ufficio revisionato furono muniti del prescritto bollo, siano anche realmente muniti del bollo prescritto e quindi sia vera la suddetta asserzione.

N.° 21849-2985.

Copia di decreto dell' imp. regia Camera aulica generale rilasciato all' imp. regia Amministrazione superiore camerale per la Stiria ed Illiria in data 2 settembre 1846, *n.°* 30401-2122.

La legge sul bollo e sulle tasse, e la relativa istruzione d' ufficio impongono alle pubbliche autorità, uffici ed istituti senza distinzione di rango l' obbligo di cooperare da per tutto all' osservanza di detta legge ed alla protezione del ramo. In particolare poi il § 132 (testo italiano 115) della legge sul bollo e sulle tasse obbliga le autorità giudiziarie nel caso in cui per l' interesse e difesa del ramo occorre d' ispezionare un documento che non si abbia e di convincersi dell' adempimento degli obblighi di bollo, a costringere sopra richiesta delle autorità di finanza la parte alla produzione del documento bramato.

Secondo questo paragrafo non può essere dubbio a chi le amministrazioni distrettuali debbano rivolgersi allorchè dipendentemente da intraprese revisioni loro occorre l' ispezione di qualche documento.

In quanto a termini del § 115 della legge sul bollo e sulle tasse si suppone che l' autorità di finanza siasi rivolta per la presentazione del documento immediatamente alla parte, e che questa ne abbia rifiutato il rilascio, non può in tale supposizione esservi un impedimento, per cui non si possa in casi singoli per risparmio di tempo e persino a maggior sicurezza delle parti rivolgersi immediatamente pei loro documenti all' autorità giudiziaria.

In questo senso si procederà nel caso dell' autorità distrettuale di Gulinhaag che forma l' oggetto dei rapporti 20 febbrajo 1845, n.° 184-72 e 10

giugno 1846, n.° 3402-281 i cui allegati si ritornano qui uniti, ed all'autorità giudiziaria che nel caso concreto è tenuta a prestare l'assistenza indicata dal § 132 della legge sul bollo e sulle tasse si dovrà far presente il § 5 della legge penale sulle contravvenzioni di finanza.

Di ciò si rende edotto contemporaneamente anche il governo della Stiria ed Illiria in relazione alla sua nota 18 gennajo 1845, n.° 21478 diretta all'imp. reg. . . . . intimandoglisi di sussidiare in questo senso l'imp. reg. . . . . nelle sue mansioni d'ufficio.

(N.° 129.) *Discipline per constatare l'impotenza fisica degl'impiegati comunali e dei luoghi pii a continuare nel servizio.*

CIRCOLARE.

N.° 39895-5330. G. L.

Milano, 14 novembre 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Allo scopo d'introdurre in queste provincie un metodo uniforme circa il modo con cui constatare mediante visita medica l'impotenza fisica degl'impiegati comunali e dei luoghi pii a continuare nel servizio, e procedere quindi all'appoggio del detto giudizio alla loro giubilazione, l'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita si è degnata con ossequiato

dispaccio 30 ottobre p.° p.°, n.° 31594-3099 di determinare quanto segue:

« Trattandosi di domanda di pensione a » favore d'impiegati comunali o dei luoghi » pii per cagione di fisica impotenza a servi- » zio attivo, questi dovranno produrre il cer- » tificato del medico curante esteso in modo » da indicare precisamente l'origine, le vi- » cende, l'andamento della malattia, i mezzi » di cura applicati, lo stato attuale di salute » del postulante e le deduzioni per la sua » inabilità ad ulteriore servizio.

» Tale certificato dovrà in tutti i luoghi » dove v'ha un medico condotto essere vi- » dimato da questo dietro personale visita » all'ammalato, e così dal medico del luogo » pio, ove questi ne avesse uno apposito.

» Tale certificato basterà per corredare la » petizione, restando tuttavia in facoltà dei » regj delegati di richiamare per quanto lo » crederanno necessario pel tenore di siffatto » certificato le osservazioni del regio medico » provinciale.

» La citazione degl'impiegati comunali per » essere sottoposti a superarbitrio del medico » provinciale, o la spedizione di questi sopra » luogo non deve ordinarsi che rare volte, ove » al regio delegato si presentassero fondati » motivi che nella specialità del caso esigano » tale misura. »

Ciò che si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna sua norma e direzione, e perchè abbia a darne analoga comunicazione agli uffici comunali e luoghi pii da essa dipendenti in relazione alla precedente governativa circolare 11 agosto prossimo passato, n.° 28087-3954.

(N.° 130.) *Trattamento daziario degli astucci ed altri oggetti diversi non contemplati nella vigente tariffa.*

CIRCOLARE.

N.° 23031-6719. M. C. L.

Milano, 18 novembre 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Inerendo alle proposizioni esternate dall' imperiale regio magistrato camerale nel rassegnare il prospetto delle merci non nominate a parte nella vigente tariffa e daziate dagli uffici esecutivi lombardi nell'anno camerale 1845, l'eccelsa imp. regia camera aulica generale si è degnata di dichiarare con ossequiato decreto 29 settembre p.° p.°, n.° 29095-1124

1.° Che agli astucci di carta o pelle per occhiali deve applicarsi la rubrica 363 della

vigenti prescrizioni, dall' estero o da un territorio estradoganale.

Tanto si partecipa a cotesta intendenza per propria norma e per la corrispondente istruzione ai dipendenti uffici esecutivi.

(N.° 132.) *Trattamento daziario delle noci brasiliane.*

CIRCOLARE.

N.° 24413-6873. M. C. L.

Milano, 25 novembre 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Giusta l'opinione manifestata dall'imp. regio magistrato camerale, l'eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato decreto 10 corrente, n.° 41862-1547 si è degnata di equiparare nel trattamento daziario le così dette noci brasiliane (cioè il frutto della *bertholesia excelsa*) alle noci di cocco.

Tanto si partecipa a cotesta intendenza per propria norma, e per la relativa istruzione dei dipendenti uffici esecutivi.

(N.° 133.) *Accordato agl' impiegati d'ordine delle delegazioni provinciali il permesso d' indossare l' uniforme così detto di campagna.*

N.° 41358-5127. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 25 novembre 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 12 corrente, n.° 35737-2543 estende anche agl' impiegati d' ordine presso le delegazioni provinciali la concessione finora accordata agl' impiegati di concetto presso le medesime, di vestire l' uniforme semplice senza ricamo, così detto di campagna, aggiungendo però, che intorno all' uso di tale uniforme non sia da introdursi verun obbligo.

Tanto si partecipa a cotesta delegazione provinciale per norma e partecipazione a chi spetta.

(N.° 134.) *Sull' esecuzione nel territorio svedese di sentenze emanate dagl' imp. regj tribunali, e viceversa.*

CIRCOLARE.

N.° 18086. A. V.

Venezia, 1.° dicembre 1846.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

Giusta partecipazione pervenuta al supremo tribunale di giustizia col mezzo dell' imp. regia cancelleria intima della casa imperiale, della corte e dello stato, il governo svedese, per le leggi colà vigenti, si rifiuta di dare esecuzione alle sentenze emanate dalle autorità giudiziarie d' esteri stati.

In esecuzione dell' aulico decreto 23 novembre p.° p.°, n.° 3379 dell' imperiale regio senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia ciò si comunica ai tribunali ed alle preture, affinchè, all' evenienza di eguali ricerche da parte delle autorità svedesi, sia osservata la più rigorosa reciprocità, in coerenza alle massime sancite nella veneratissima sovrana risoluzione del giorno 11 maggio 1818, riportata nella notificazione del governo veneto in data 25 e di quello di Lombardia del 26 gennajo 1819.

(N.° 135.) *Dispensati dall' obbligo del corso biennale presso l' imp. regia accademia di belle arti gl' ingegneri civili che non vogliono esercitare l' arte di architetto.*

CIRCOLARE.

N.° 42371-4938. G. L.

Milano, 3 dicembre 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sulla quistione proposta dal direttore provvisorio dello studio matematico alla università di Padova, professore Santini, se cioè gli ingegneri civili al pari degl' ingegneri-architetti debbano fare un corso biennale alle accademie delle belle arti di Milano e di Venezia compiuto che abbiano il corso tecnico nelle due università di Padova e di Pavia, S. M. I. R. A. si è graziosamente degnata di abbassare la seguente sovrana risoluzione del 3 novembre p.° p.°

« Soltanto gli architetti e gl' ingegneri per-
» ciò soltanto allora quando vogliano in pari
» tempo esercitare l' arte degli architetti sono
» ad obbligarsi a frequentare per un biennio
» l' accademia di belle arti. »

L' eccelsa commissione aulica poi nel partecipare la premessa veneratissima sovrana risoluzione mediante ossequiato dispaccio 19

detto, n.° 8144-1326 ha soggiunto l'osservazione che s'intende per sè che in conformità della sullodata sovrana risoluzione vanno ad essere modificati tutti quegli articoli del regolamento 3 novembre 1805 per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di architetti civili, periti agrimensori ed ingegneri civili, e delle successive ordinanze che portassero disposizioni contrarie in merito.

Di ciò si rende inteso cotest' ufficio per propria intelligenza e norma e per le disposizioni di esecuzione in ciò che lo risguarda.

(N.° 136.) *Sul trattamento daziario degli orologi a pendolo da muro, da tavola o da viaggio.*

CIRCOLARE.

N.° 27472-5537. M. C. V.

Venezia, 5 dicembre 1846.

N.° 23725-6742. M. C. L.

Milano, 23 novembre 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Per istabilire norme comuni ed invariabili giusta le quali daziarsi presso tutti gli uffici esecutivi del regno lombardo-veneto a ciò

autorizzati gli orologi a pendolo da muro, da tavolo e da viaggio muniti di casse appariscenti, ebbe l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale ad abbassare il decreto 31 ottobre 1846, n.° 32583-1250, che si riporta testualmente affinchè desso sia d'ora in avanti l'unica norma da seguirsi:

« A soluzione del quesito proposto nel rap-
» porto 29 ottobre 1845, n.° 22406-4327 ($\frac{13389}{V.R.}$)
» in riguardo al diverso concetto che cotesto
» imperiale regio magistrato camerale e quello
» della Lombardia, in seguito all'aulica decla-
» ratoria 13 dicembre 1844, n.° 44077-1469,
» formaronsi delle casse da orologi da muro,
» da tavolo o da viaggio, le quali ponno con-
» siderarsi come parti integranti degli orologi
» stessi in guisa da daziarle cumulativamente
» al meccanismo verso la comune imposta da-
» ziaria di entrata di 3 fiorini per pezzo,
» trovasi di dichiarargli quanto segue:

» Corrisponde allo spirito di questa suav-
» vertita declaratoria 13 dicembre 1844 l'opi-
» nione, che il valore della cassa di un oro-
» logio non sia tanto decisivo nell'applica-
» zione dell'articolo di tariffa da importare
» l'esclusione dell'oggetto in complesso dal
» daziato come orologio ogni qual volta il va-
» lore della cassa superi quello del meccani-
» smo, e così giusta mostrasi anche l'ulteriore

» opinione di cotesto imperiale regio magi-
» strato camerale che gli ornamenti onde può
» essere fregiata una cassa da orologio non
» bastano per sè soli ad escludere dal daziato
» *come orologio* quell'oggetto nel suo complesso
» che presentasi alla vista come tale.

» Qualora per altro all'atto della visita da-
» ziaria di un oggetto presentato e dichiarato
» come orologio si rilevasse il fatto che la
» cassa, prescindendo dal valore materiale della
» materia prima o delle varie materie prime
» onde risulta costituita, superasse apertamente
» per effetto del prezzo di lavoro il prezzo
» del meccanismo in modo tale che la cassa
» medesima costituisca indubbiamente l'og-
» getto principale destinato all'introduzione,
» per cui sarebbe apertamente contrario alla
» tariffa il daziarla come una pertinenza del-
» l'orologio, od un suo accessorio, allora de-
» vesi appunto per procedere giusta lo spi-
» rito della ripetuta declaratoria escludere tale
» oggetto dal trattamento daziario come oro-
» logio, senza però incoare una procedura
» penale, qualora la dichiarazione dell'oggetto
» medesimo come orologio da muro, da ta-
» volo o da viaggio, può derivare soltanto da
» una credibile men retta intelligenza del-
» l'analoga disposizione di tariffa.

» La presente istruzione servirà di guida
» agli uffici dipendenti da cotesto imperiale
» regio magistrato camerale, a cui per conse-
» guenza si daranno conformemente gli or-
» dini opportuni.

» Una copia del presente decreto viene
» contemporaneamente rimessa al magistrato
» camerale lombardo per di lui notizia e per
» norma di quegli uffici daziarj. »

(N.° 137.) *Schiarimenti ai* §§ 5 *e* 65 *delle istruzioni organiche sui comuni* 12 *aprile* 1816 *per la nomina dei deputati aventi contestazione giudiziaria od amministrativa in confronto col comune.*

CIRCOLARE.

N.° 42824–5739. G. L.

Milano, 12 dicembre 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Prendendo argomento da un caso particolare in cui nacque il dubbio se l'esclusione portata dagli articoli 5.° e 65.° del regolamento organico d'amministrazione comunale dalla carica di deputato comunale di quelli che avessero liti aperte col comune debba applicarsi anche al caso di contestazioni amministrative o solo a

quelli in cui la controversia sia portata innanzi al giudice civile ordinario,

L'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 19 novembre p.° p.°, n.° 35138–3403 ha dichiarato non sembrarle che vi sia il bisogno di una modificazione o di un'aggiunta alla legge vigente per regolare questi casi, giacchè se si tratta di un deputato da nominarsi, la sua conferma dipendendo dall'imperiale regio delegato provinciale, questi potrà negarla tanto più facilmente a chi fosse in grave conflitto col comune, in quanto che non può avere riguardo a manifestare in tali casi il motivo del suo rifiuto, benchè in generale non sia obbligato a manifestare i motivi di siffatte determinazioni: se poi si tratta di un deputato già in funzione, non si può desiderare se non che l'esclusione d'ogni sua ingerenza nell'affare speciale di commisto suo interesse, e perciò non vi è bisogno di una positiva disposizione ed autorizzazione, trattandosi di un principio di ragione ed un assioma di ogni buon governo: che colui che esercita un'autorità pubblica sia deliberativa, sia esecutiva eccepisca nei casi di serio conflitto del particolare suo interesse privato coi doveri del proprio ufficio.

Ciò posto, la sullodata aulica cancelleria ha ordinato che mediante circolare sieno resi

avvertiti i deputati comunali in generale, che si presume della loro lealtà, che saranno per astenersi in tali casi non solo da ogni immediata disposizione esecutiva che potesse essere di competenza dell'autorità amministrativa locale, ma pure dal proprio voto nelle proposizioni da innoltrarsi all'autorità, notando di poi a senso dell'art. 75 il motivo della mancata loro sottoscrizione.

I commissarj distrettuali poi, ai quali devono esser note quelle circostanze dei deputati che possono porli in conflitto rilevante col comune, dovranno, in tutti i casi, ove taluno non fosse per eccepirsi di proprio moto, farne cenno nei proprj rapporti, onde la delegazione sia al caso di ponderare l'importanza del caso e di decretare *ex officio*, se vi è bisogno, l'eccezione della persona pel caso concreto.

Tanto si comunica a cotest' imperiale regia delegazione provinciale per l'esecuzione dei suespressi ordini dell'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita e per opportuna di lei norma nei casi evenibili.

(N.° 138.) *Sulla pensione della vedova d' un impiegato al quale venne conferito in atto di giubilazione soltanto il titolo ed il carattere di un posto superiore.*

CIRCOLARE.

N.° 43354-5322. G. L. N.° 49615-3174. G. V.
Milano, 12 dicembre 1846. Venezia, 21 dicembre 1846.

A tutti gli Uffici dipendenti dal Governo.

All' occasione del trattamento di pensione della vedova di un consigliere del tribunale di prima istanza posto in istato di riposo col titolo e carattere d' imperiale regio consigliere d' appello, è nata la domanda, se la vedova di un impiegato, al quale venne conferito soltanto il titolo ed il carattere di un posto superiore, possa, a tenore della risoluzione sovrana 17 febbrajo 1844 (resa nota colla governativa circolare 4 maggio stesso anno, n.° 13902-2588), pretendere anche la pensione corrispondente al carattere del posto superiore del defunto di lei marito,

S. M. I. R. si è degnata di determinare sopra di ciò mediante sovrana risoluzione 6 ottobre p.° p.° che alla vedova in discorso venga assegnata la pensione competente al carattere di un consigliere d' appello conferito al di lei

marito e che *per l'avvenire* non vi sia difficoltà di procedere a tenore della suddetta sovrana risoluzione 17 febbrajo 1844 in casi contingibili all'assegno della pensione ed altri emolumenti corrispondenti al carattere conferito al defunto marito.

Di tale sovrana determinazione, stata comunicata al governo dall'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 23 novembre p.° p.°, n.° 38190-2695, si rende partecipe cotest' ufficio ad opportuna sua intelligenza e norma.

(N.° 139.) *Una vedova che aspira al godimento d'una pensione, nel caso che prenda possesso d'un'eredità senza che sia eretto alcun inventario, dovrà produrre la giurata denuncia dell'importare dell'eredità stessa.*

N.° 28311-3773. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 14 dicembre 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Allorchè una vedova la quale aspira ad ottenere pensione prende possesso immediatamente, ommessa ogni riserva, di una eredità,

senza che venga eretto alcun inventario, si deve subito da essa esigere la pronta produzione della giurata denunzia degli effetti compresi in tale eredità e suscettibili di essere presi a calcolo nella pensione del loro rispettivo valore, quando non fossero stati già stimati giudizialmente.

Questa superiore prescrizione, portata da riverito decreto dell'eccelsa imp. regia aulica camera 31 ottobre p.° p.°, n.° 41337-3974 si comunica a cotesta regia intendenza per la corrispondente esatta osservanza all'evenienza de' contemplati casi.

(N.° 140.) *Norme pel pagamento delle spese occorrenti pei maniaci nelle investigazioni contemplate dal § 273 del codice civile.*

N.° 18866. A. V. CIRCOLARE.

Venezia, 16 dicembre 1846.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

Sull'argomento delle spese occorrenti per l'assunzione delle investigazioni nei casi contemplati dal § 273 del codice civile generale il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, presi i concerti cogli altri aulici dicasteri, determina quanto segue:

a) Le spese di tale investigazione, compresa quella dell'assunta perizia medica, e per la visita del giudice fuori del luogo della sua residenza, debbono essere sostenute o dalla parte pel cui interesse s'intraprese l'atto, o da altri che avessero il debito del mantenimento dell'individuo reputato affetto da imbecillità, o da manía.

Se questo mezzo di rimborso mancasse per impotenza della parte, la spesa dovrà essere sostenuta dal regio tesoro.

b) Ai medici privati chiamati all'assunzione della perizia spetta una competenza da determinarsi dal giudice a termini di equità, sia che il medico soggiorni nel luogo ove s'intraprende l'atto, ovvero altrove.

c) Nei casi nei quali la spesa spetta al regio tesoro, il giudice vi farà fronte, in via di anticipazione, coll'assegno delle spese d'ufficio.

d) Le prime istanze giudiziarie debbono di trimestre in trimestre compilare le loro specifiche delle spese incontrate in oggetto di tali investigazioni.

e) Queste specifiche debbono documentarsi col decreto che ordinò la visita, coll'attestazione dell'assoluta miseria dell'infermo e colla dichiarazione del giudice, che non era il caso di addebitarle ad altre persone, giusta quanto fu contemplato alla lettera *a*), e coi certificati

comunali della distanza del luogo di residenza dell'autorità al luogo ove si trova l'ammalato visitato.

f) Tali specifiche debbono trasmettersi dalla prima istanza al tribunale d'appello, al quale, ove occorra, col richiamo degli atti della investigazione, è riservato di dichiarare se sieno ammissibili a liquidazione.

g) Sopra inchiesta del tribunale d'appello soltanto il magistrato camerale, praticata la liquidazione dalla contabilità centrale, ne ordina il pagamento.

h) Queste spese debbono continuare a caricare il titolo = amministrazione giudiziaria = la voce = viaggi e diete.

i) Alle prime istanze giudiziarie è raccomandata la più solerte cura, onde nell'assunzione delle investigazioni venga evitato ogni dispendio che non fosse imposto dall'assoluto bisogno, intendendosi da sè, che debbano requisire la prima istanza del luogo ove esiste lo stabilimento dei pazzi, in cui già fosse stato ricoverato l'ammalato, per l'assunzione di tutti quei rilievi che occorressero nella pendente investigazione.

l) Non potranno poi le prime istanze elevare ostacolo all'autorità amministrativa per la traduzione dell'infermo allo stabilimento dei pazzi a motivo che fosse tuttora pendente la

investigazione, nè perciò pretendere che venga custodito nel frattempo nello spedale civile del luogo ove risiede l'autorità giudiziaria investigante.

Tali disposizioni abbassate dal sullodato eccelso senato coll'ossequiato aulico decreto 9 dicembre corrente, n.° 986 serviranno di norma alle dipendenti prime istanze per l'esatta osservanza.

(N.° 141.) *Obbligo di proporre la conferma dei professori subito dopo compiuto il triennio durante il quale sostengono la relativa cattedra.*

N.° 44005-5163. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 17 dicembre 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione 21 novembre p.° p.° recata da ossequiato dispaccio dell'eccelsa imperiale regia commissione aulica degli studj 24 novembre p.° p.°, n.° 8712-1104 si è graziosamente degnata di ordinare, che le proposizioni per le conferme dei professori siano rassegnate immediatamente dopo decorso il triennio nel quale sostenevano la rispettiva loro cattedra.

Il che si partecipa anche in relazione al governativo decreto 29 ottobre 1843, n.° 35642-4588 per l'opportuna norma.

(N.° 142.) *La pensione e quiescenza non può essere accordata che ad impiegati scevri di rimprovero.*

CIRCOLARE.

N.° 44021-5391. G. L.

Milano, 17 dicembre 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali, ecc.

Giusta una sovrana risoluzione emanata sino dal 1838, in conferma delle prescrizioni vigenti, *la pensione e quiescenza non può essere accordata che ad impiegati irrimproverabili.*

Tale sovrana risoluzione stata comunicata al governo dall' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 26 novembre p.° p.°, n.° 36092-3479 viene recata a notizia di cotest' ufficio a conveniente sua norma e perchè ne renda di conformità avvertiti gl' impiegati da esso dipendenti.

(N.° 143.) *Nel bollo dei contratti di mutuo non si calcola l'ammontare degl' interessi.*

N.° 26195–3564. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 22 dicembre 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sul dubbio promosso se nella costituzione di un contratto di mutuo per un dato capitale stipulato per la durata di più anni, contro la convenuta corresponsione dei relativi interessi, ed assicurato in via ipotecaria, si avessero o meno a conteggiare per l'applicazione di un maggior bollo graduale anche tutti gl'interessi risultanti per l'intiera durata del contratto di mutuo, l'eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 1.° dicembre corrente, n.° 42906–2905 ha trovato di dichiarare che nella determinazione del bollo si dovrà secondo la disposizione del § 7 della sovrana patente 27 gennajo 1840 sul bollo e sulle tasse avere riguardo alla somma mutuata, senza compenetrarvi gl'interessi.

Contemporaneamente la sullodata camera aulica generale osservò, come aveva già spiegato col precedente suo dispaccio 15 luglio anno corrente, n.° 26379–1843, comunicato colla

circolare 6 agosto p.° p.°, n.° 15674-2017, che il bollo indicato al § 22 della succitata legge sul bollo e sulle tasse trova la sua applicazione solo in allora quando la concessione per l'inscrizione del contratto sui libri ipotecarj viene impartita con uno speciale documento.

Tanto si partecipa a cotest' imp. regio ufficio . . . . . a conveniente sua intelligenza e norma.

(N.° 144.) *Discipline per l'esercizio pratico di dentista.*

CIRCOLARE.

N.° 42005-3358. G. L.

Milano, 23 dicembre 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'eccelsa imp. regia commissione aulica degli studj con ossequiato dispaccio 13 dicembre 1845, n.° 8755-1052 ha emesso la seguente dichiarazione limitativa dell'esercizio pratico dell'arte di dentista nelle provincie tedesche.

« Avendo l'esperienza dimostrato che nel-
» l'esercizio della pratica di dentista si agisce
» spesso con lesione dei diritti dei chirurghi
» civili possessori di un'officina, non che dei
» dottori di medicina e chirurgia, si è stabilito,

» d' accordo coll' imp. regia cancelleria aulica
» riunita, che da quì innanzi il diritto di
» esercitare la professione di dentista sia limi-
» tato a quei soli patroni di chirurgia, i quali
» oltre il diploma di dentista posseggono an-
» che un' officina chirurgica, o trovansi in un
» pubblico impiego. »

Sopra ingiunzione contemporaneamente fatta allo scrivente governo perchè *col debito riguardo alle circostanze di queste provincie* si provvedesse per l' osservanza delle riferite determinazioni, è occorso di sommessamente rimostrare all' eccelsa superiorità la mancanza in genere in questo territorio governativo di officine possedute da chirurghi civili. Per ciò la prelodata eccelsa imperiale regia commissione aulica degli studj con ossequiato dispaccio 10 novembre p.° p.°, n.° 7782-986 convenne in massima sulla non applicabilità *in genere* per queste provincie del surriferito dispaccio 13 dicembre 1845; ma in pari tempo trovò di dichiarare:

« 1.° Doversi togliere l' abuso pel quale
» viene esercitata l' arte dentistica da indivi-
» dui che non sono neppure chirurghi ap-
» provati ed autorizzati all' esercizio della bassa
» chirurgia.

» 2.° Che soltanto quei chirurghi civili o
» patroni e quei maestri e dottori in chirur-
» gia, i quali hanno un apposito diploma come

» dentista (*Zahn-Arzt*) possono qualificarsi col
» titolo di dentisti approvati, e come tali an-
» nunziarsi al pubblico. »

Tanto si partecipa a cotest' imp. regia delegazione provinciale per opportuna norma e per le necessarie comunicazioni ed osservanze.

(N.° 145.) *Sulle norme da aversi presenti nell'ammettere al trattamento daziario le macchine o parti di macchine.*

CIRCOLARE.

N.° 26612-7343. M. C. L.

Milano, 28 dicembre 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In aggiunta alla circolare 20 aprile 1842, n.° 5583-945, relativa alla veneratissima sovrana risoluzione 12 febbrajo dello stesso anno, sull'argomento del trattamento daziario delle macchine e parti di macchine ancora sconosciute in tutto il territorio doganale interno, si comunicano a cotesta imperiale regia intendenza provinciale le seguenti prescrizioni che l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale ha abbassate con ossequiato decreto 12 cadente mese, n.° 44442-1635, affinchè servano di norma

inalterabile nell'esecuzione della sullodata sovrana risoluzione:

1.° All'atto stesso in cui da parte di un intraprenditore di un esercizio si presenta la prima domanda diretta ad ottenere l'esenzione daziaria di macchine, o di parti di macchine, dovrà esso essere obbligato ad indicare l'estensione che intende dare o che ha già predisposta del regolare esercizio dello stabilimento, non che la quantità delle macchine eguali, e supposte nuove, che a tale uopo gli occorrono.

2.° Dietro preventiva verificazione, o sotto riserva della verificazione di ciò che avrà l'intraprenditore indicato abbia a stabilirglisi un termine perentorio, entro il quale la quantità delle macchine di eguale conformazione occorrenti al regolare esercizio debbano introdursi e sottoporsi alla procedura del daziato di entrata, onde godere dell'esenzione daziaria.

3.° Che inoltre all'atto della visita tecnica, alla quale si suole procedere dopo la composizione delle macchine arrivate dall'estero, vengano non solo constatate esattamente la qualità e quantità di tali macchine, l'indicazione tassativa di quelle che devono essere considerate come nuove, e non conosciute nel territorio doganale interno, ed il loro valore di stima che serve di base alla determinazione del dazio, ma anche la loro attitudine all'estensione del regolare

esercizio dello stabilimento, come si dovrà pure verificare la circostanza se le macchine nuove, o quale delle parti di esse sia realmente stata sottoposta alla procedura daziaria di entrata entro il succennato termine perentorio, per il che questa visita tecnica dovrà intraprendersi colla presenza e la cooperazione di un cognito funzionario di finanza.

4.° Il suaccennato termine perentorio che deve stabilirsi giusta la ridetta sovrana risoluzione con riguardo alle circostanze concomitanti di conformità allo spirito della stessa sovrana risoluzione non dovrà, ove speciali circostanze non giustifichino una maggiore estensione, estendersi al di là di un anno oltre la concessione preventiva e condizionata accordata alla parte dietro la sua originaria domanda per l'introduzione sotto riserva dell'esenzione daziaria.

Tali superiori prescrizioni si comunicano a cotesta imp. regia intendenza provinciale per sua intelligenza e perchè ne curi il più esatto adempimento all'evenienza dei casi.

(N.° 146.) *Sul bollo delle istanze per condono o depennazione d' imposte dirette.*

N.° 26886-3653. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 28 dicembre 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L' eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 1.° dicembre corrente, n.° 37723-2581 ha partecipato, che in seguito a sovrana risoluzione 26 novembre anno corrente le istanze dirette ad ottenere il condono, la remissione o la depennazione d' imposte, in quanto trattisi d' imposte dirette, e tali istanze siano in generale in forza della legge sul bollo e sulle tasse e dei relativi emanati rischiarimenti tenute a bollo, soggiacciono non già al bollo dei ricorsi (§ 70, n.° 9 e 53, n.° 9 testo italiano), ma bensì all' ordinario bollo delle istanze prescritto dal § 69 testo tedesco, e 52 testo italiano della legge sul bollo e sulle tasse.

Tanto si comunica a cotest' imp. regio ufficio a conveniente sua intelligenza e norma, ed in appendice all' ossequiato dispaccio della sullodata camera aulica in data 23 giugno anno corrente, n.° 15150-1062 diramato colla circolare 21 luglio anno corrente, n.° 14249-1840.

(N.° 147.) *Norme pel pagamento delle spese d' inserzione nelle gazzette estere degli editti giudiziali concernenti persone miserabili.*

N.° 19569. A. V. CIRCOLARE.

Venezia, 29 dicembre 1846.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

Dietro autorizzazione impartita dall' eccelso senato lombardo-veneto dell' imp. regio supremo tribunale di giustizia si partecipa alle prime istanze da questo appello dipendenti avere l' imp. regio magistrato camerale, sopra quesito propostogli, dichiarato, che nel caso in cui occorresse di far inserire nelle gazzette estere degli editti giudiziali per conto di persone miserabili, servirà di norma, riguardo alla spesa relativa, la sovrana risoluzione 11 luglio 1817, comunicata col governativo decreto 6 settembre detto anno, n.° 10635, colla sola differenza che in luogo del fondo tasse camerali vi supplirà invece il fondo delle tasse giudiziarie arretrate, o delle multe per non comparse in conciliazione, o spese processuali, o gravi trasgressioni politiche, mantenute ancora in vigore dalla sovrana patente 27 gennajo 1840.

(N.° 148.) *Sul bollo delle istanze pel rilascio di due diverse licenze per esercizj soggetti a vigilanza politica.*

CIRCOLARE.

N.° 44543-3018. G. L.

Milano, 30 dicembre 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Dietro interpellazione fatta da altra delle intendenze provinciali, se sopra una *sola istanza* col bollo da lir. 1. 50 possano rilasciarsi le due distinte e diverse licenze di tener osteria, vendita di liquori e simili, e contemporaneamente anche giuochi non vietati nei rispettivi locali, l' imperiale regio magistrato camerale, osservando che tali dimande sono distinte in quanto allo scopo cui mirano, decise che in relazione al disposto dal § 53, n.° 1 e 4 della sovrana patente 27 gennajo 1840 ognuna delle singole diverse istanze sopraccennate tendenti a separati oggetti di favore dovessero soggiacere al bollo da lir. 1. 50.

Nel mentre pertanto il magistrato camerale con sua circolare 6 corrente mese, n.° 24926-3411 ha rilasciato conformi dichiarazioni alle imp. regie intendenze provinciali delle finanze lombarde, il governo da sua parte ne rende intesa cotest' imp. regia delegazione provinciale

per opportuna sua norma e per le comunicazioni da darsi agli uffici dipendenti.

(N.° 149.) *Discipline per frenare l'esecuzione di opere arbitrarie coi fondi di culto.*

N.° 43523-5398. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 31 dicembre 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Il governo ebbe ad osservare che troppo frequenti sono le dimande e proposizioni che si presentano per ottenere sanatoria a contratti già convenuti per asta o fuori d'asta o per eseguite spese straordinarie nei patrimonj ecclesiastici sia per parte delle fabbricerie, sia per parte di beneficiati con anticipazione di opere, o di migliorie in genere con applicazione non ancora permessa di fondi intercalari, onde l'autorità si vede costretta od a ricusarla con grave responsabilità delle parti, od a concederla per accondiscendenza quasi obbligata onde non comprometterle. Ne viene quindi con simili irregolarità resa odiosa o debole l'autorità impedita dal conoscere preventivamente secondo le viste di buona amministrazione e di tutela la convenienza e l'utilità delle opere e migliorie

stesse e di prevenire che non si ecceda nelle spese e non s' inducano debiti a carico di patrimonj, e che nell' applicazione degl' intercalari non si perdano di vista i maggiori e veri bisogni dei beneficj e degli annessi stabilimenti per bonifici non necessarj e di poca importanza.

Laonde il governo, volendo provvedere che siano mantenute in vigore le norme prescritte dai veglianti regolamenti che richiamano al previo superiore assenso i contratti eccedenti le facoltà ordinarie degli amministratori e dei beneficiati, e le spese che vogliono essere preventivamente dimostrate convenienti, eccita la vigilanza dell' imp. regia delegazione sopra gli abusi troppo famigliari in questo genere onde possibilmente prevenirli e renderne difficili le sanatorie.

Che se avvenga pure doversi in diversi casi queste sanatorie concedere o dimandare, oltre la dimostrazione dell' utilità che ne sia derivata ai patrimonj dall' anticipazione di contratti e di spese, dovrà giustificarsi l'urgenza od almeno la necessità che possa essere stata causa ragionevole dell' arbitrio pel quale si faccia scusa e si dimandi sanatoria.

Ed affinchè le fabbricerie ed i beneficiati possano conoscere queste avvertenze e sappiano di doversi porre in regola, onde non vedersi negata la sanatoria troppo facilmente presunta

con personale responsabilità, dovranno le regie delegazioni trasmettere copia di questa circolare ai subeconomi, incaricandoli di farne estrarre copia a tutte le fabbricerie nell' atto che nel corso dell' anno dovranno recarsi in visita sopra luogo onde riassumerne i conti del quinquennio trascorso, e dovranno avvertirne di mano in mano i beneficiati nell' occasione dell' investimento.

E poichè si tratta di norme già stabilite, basterà, per impedire che siano trascurate, se le regie delegazioni si faranno difficili nel concedere sanatorie e nell' esigere prima di proporle le giustificazioni non solo dell' utilità, ma ben anco dell' urgenza e necessità siccome si è detto.

(N.° 150.) *È libero l' accesso a chiunque alle lezioni nelle scuole tecniche.*

CIRCOLARE.

N.° 45412-5344. G. L.

Milano, 31 dicembre 1836.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. M. I. e R. con veneratissima sovrana risoluzione 1.° corrente, recata da ossequiato dispaccio 11 corrente, n.° 9014-1489 dell' eccelsa imp. regia commissione aulica degli studj, si è graziosamente degnata di dichiarare, che il

divieto dello studio pubblico e privato (contenuto per gli alunni ed impiegati pubblici nella veneratissima sovrana risoluzione 10 giugno 1825, partecipata coll' ossequiato dispaccio 16 luglio 1825, n.° 4656-184 dell'eccelsa imp. regia commissione aulica degli studj, diramata colla governativa circolare 14 agosto 1825, n.° 24670-4058) debba intendersi applicabile soltanto agli studj d'obbligo delle diverse facoltà, e che quindi non possa aver applicazione alcuna alle scuole tecniche, il cui accesso per la natura d'esse è libero ad ognuno.

L' ammissione d'alunni o di individui provvisti di un impiego effettivo agli studj tecnici ha perciò da concedersi in base al prodotto consenso del rispettivo capo d' ufficio, senza che sia necessario d' invocare a tale uopo un ulteriore consenso dall' autorità politica, o di implorare la suprema concessione di S. M. I. e R.

INDICE

DELLE MATERIE

contenute nella raccolta degli atti dei governi di Milano e di Venezia e delle autorità amministrative e giudiziarie dell'anno 1846, *divisa in due volumi.*

AC = AP	Volume.	Parte.	Pagina.
ACCADEMIA (imp. regia) di belle arti in Vienna. Requisiti necessarj in punto agli studj preparatorj per esservi ammessi	I	1	57
ACQUE. Sulle modalità nell' esercizio della tutela dell' autorità pubblica sui consorzj di acque	I	2	30
— V. *Consorzj d'acque.*			
AGGIUDICAZIONE di eredità. V. *Concorso de' creditori. Eredità.*			
ALIMENTAZIONE alle guardie di finanza che trovansi in istato d'arresto. V. *Guardia di finanza.*			
ALLEGATI. Schiarimenti sul bollo dei medesimi	II	2	363
ALUNNI. Sono esclusi dal computo i servizj prestati nel ramo di cancelleria a quelli che ricorrono per un posto nel ramo di concetto	I	2	11
— Norme da aversi presenti nella collocazione di quelli che trovinsi in parentela col capo d' ufficio	»	»	107
AMMORTIZZAZIONE (fondo d'). Risultamenti dell' amministrazione di esso fondo al finire dell' anno 1845	I	1	63
ANTICHITÀ. V. *Monete antiche. Tesori.*			
APPALTI d'opere pubbliche. V. *Opere pubbliche.*			
APPALTO di pubblici lavori. Bollo da applicarsi ai contratti de' medesimi quando vi sia compreso l'obbligo di eseguire le eventuali opere addizionali	I	2	7

AP = AU	Vol.	Part.	Pag.
Appalto (contratti d') d'opere pubbliche. V. *Bollo. Opere pubbliche.*			
Araldica. V. *Nobiltà.*			
Architetti. Regolamento per gli esami rigorosi, per le dispute e per la promozione de' medesimi	I	1	10
— Confermate a loro riguardo le tasse portate dal regolamento 3 novembre 1805	I	2	63
Archivj. Regolamento per gli archivj dello stato e per le registrature politiche e camerali esistenti nel regno lombardo-veneto	»	»	118
Argent-plaqué. V. *Dazj.*			
Armi. Autorizzati i funzionarj della guardia di finanza ad usar di quelle appartenenti al loro legale armamento e in quali casi, e procedura da seguirsi nelle inquisizioni per l'uso di questo diritto	I	1	28
Arrolamento forzato. V. *Militare.*			
Arti e commercio. V. *Bollo. Tasse.*			
Assenti. Estesi gli effetti della governativa notificazione 22 maggio 1827 per la dichiarazione di morte di un assente o mancante	»	»	62
— Nuove disposizioni sul prenotamento dei bolli a riguardo dei medesimi	II	1	199
Assi di rovere. Loro trattamento daziario	I	2	96
Aste. In quali casi può farsi luogo a limitare l' intervento degli aspiranti alle aste per lavori pubblici	»	»	113
Astucci. V. *Dazj.*			
Attestati esenti da bollo. V. *Bollo. Dogane.*			
Atti notarili. Sul valore di quelli fatti a provare la nobiltà e la discendenza	II	2	333
— privati. Le firme in caratteri ebraici apposte ad atti privati o documenti pubblici debbono considerarsi semplicemente come segni di mano	I	1	55
Autorità comunali. V. *Poste.*			
— giudiziaria. V. *Casse dello stato.*			
— militari. V. *Poste.*			

AU = BO	Vol.	Part.	Pag.
Autorità pubblica. Modalità nell'esercizio della sua tutela sui consorzj d'acque	I	2	30
— regie. V. *Bollo. Ipoteche.*			
Avvocati. Esenti da bollo le loro istanze per esonero di curatela o rappresentanze ufficiose.	»	»	59
Bastimenti mercantili naufragati. Sulle spese di mantenimento e rinvio delle loro ciurme	II	2	375
Beneficenza pubblica. Sulle tasse di nomina dei suoi impiegati	»	»	384
— pubblica. V. *Luoghi pii.*			
Beni immobili. Schiarimento sull' applicazione della legge sul bollo per alcuni atti della procedura nella vendita esecutiva di essi beni.	II	1	237
Bobbinet. Trattamento daziario di quello liscio e del ricamato	II	2	317
— e sue merci. Schiarimenti su alcuni quesiti nel trattamento loro daziario	»	»	346
Bollatura. V. *Bollo.*			
Bollo. Sono esenti da questo gli attestati che si rilasciano dalle autorità dietro il § 160 del regolamento sulle dogane e privative	I	1	27
— La spedizione d' ufficio con cui vien dato corso ad una convenzione giudiziale va soggetta ad un bollo di 30 carantani ogni foglio.	»	»	39
— Importo del bollo da applicarsi ai contratti d' appalto di pubblici lavori quando nei medesimi è compreso l' obbligo di eseguire le eventuali opere addizionali	I	2	7
— Esenti dal bollo i ricorsi e le domande di grazia nella procedura per semplici trasgressioni di polizia	»	»	8
— Esenti dal bollo le carte di permanenza che si rilasciano ai forestieri	»	»	14
— In quali casi soggiacciono al bollo i processi verbali di collaudo ed i certificati di laudo nelle imprese per opere pubbliche	»	»	27

BO	Vol.	Part.	Pag.
Bollo. I capitoli, le descrizioni ed i tipi che corredano i contratti d'appalto di opere pubbliche sono soggetti al bollo	I	2	28
— Schiarimento ai §§ 67 e 75 della legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840	»	»	33
— Nuovo metodo per la bollatura dei vasi da liquidi e di majolica	»	»	37
— Sono esenti dal bollo i certificati medici prodotti per giustificare l' impossibilità di comparire avanti alle autorità inquirenti di finanza	»	»	48
— Sul bollo delle ricette mediche prodotte a corredo di suppliche degl'impiegati od inservienti per conseguire un sussidio	»	»	56
— Sono esenti dal bollo le istanze degli avvocati per esonero di curatele o rappresentanze ufficiose	»	»	59
— Soggette al bollo dei passaporti le licenze per importazione in questi stati di effetti dei viaggiatori o degli stranieri che quì vengono a stabilirsi	»	»	67
— Soggetti al bollo proporzionale gli atti divisionali fra più coeredi per una massa indivisa	»	»	75
— Soluzione del quesito in materia di bollo allorquando occorra il cambio di un foglio intermedio d'atto già bollato	»	»	81
— da applicarsi ai conti che si presentano alle autorità ed uffici	»	»	86
— Sono esenti dal bollo gli esibiti prodotti ai comandi dei reggimenti ungheresi e transilvani quantunque stazionati nelle provincie nelle quali è in vigore la legge sul bollo e sulle tasse	»	»	94
— Esenti da bollo le quitanze per importi di elemosine in causa di celebrazione di messe.	»	»	97
— da applicarsi alle istanze pei permessi di lotterie	»	»	101

BO	Vol.	Part.	Pag.
Bollo. Sulle competenze dovute ai cursori comunali per le intimazioni di atti giudiziarj allorquando la parte esibente è esente dal bollo per miserabilità	I	2	108
— da applicarsi ai compromessi ed alle sentenze arbitramentali	»	»	111
— Norme da osservarsi relativamente al bollo per le domande di prenotazione, inscrizione o rinnovazione ipotecaria insinuate dalle autorità regie	»	»	113
— Schiarimento al § 23 della sovrana patente 27 gennajo 1840 circa il bollo dei libri da tenersi dai negozianti	II	1	175
— da applicarsi agli atti in cui viene prorogata la restituzione d'un mutuo	»	»	177
— Schiarimento al § 22 della legge 27 gennajo 1840 circa al bollo di un atto contenente il consenso per l'inscrizione o cancellazione d'un'ipoteca	»	»	195
— Nuove disposizioni circa l'esenzione dal bollo della carta a favore di persone miserabili e sul prenotamento dei bolli per gli assenti	»	»	199
— Schiarimento sull'applicazione della legge sul bollo per alcuni atti nella vendita esecutiva di beni immobili	»	»	237
— Sull'applicazione del bollo alle istanze ed ai ricorsi delle parti in oggetti criminali	»	»	239
— Il rilascio di copie od estratti di rogiti notarili soggiace ad un bollo quantunque sienvi inserti gli allegati	II	2	316
— Quali documenti soggiacciono al bollo in oggetti di tassa arti e commercio	»	»	320
— I documenti privati emessi nelle provincie nelle quali è in vigore la legge 27 gennajo 1840 soggiacciono al bollo legale quand'anche se ne faccia uso in una parte della monarchia in cui la detta legge non sia in vigore	»	»	332
— Schiarimenti sul bollo degli allegati	»	»	363

BO = CE	Vol.	Part.	Pag.
Bollo. Sul bollo di cui devono essere muniti i protocolli giudiziali assunti d'ufficio.....	II	2	368
— applicabile alle dichiarazioni giurate di possidenza ed alle specifiche mortuarie.....	»	»	376
— applicabile ai duplicati dei decreti di aggiudicazione d'eredità.....	»	»	378
— Sul modo di trattare rispetto al bollo gli atti dei corpi tutelati risguardanti mutui con privati, pei quali fu convenuta e non per anco prestata la garanzia ipotecaria.....	»	»	383
— Sull'intimazione delle sentenze per le quali non siasi dalla parte presentato l'occorrente foglio di carta con bollo.....	»	»	386
— Sulle perquisizioni praticabili per contravvenzioni alla legge sul bollo.....	»	»	392
— Nel bollo dei contratti di mutuo non si calcola l'ammontare degl'interessi.....	»	»	417
— Sul bollo delle istanze per condono o depennazione d'imposte dirette.....	»	»	423
— Sul bollo delle istanze pel rilascio di due diverse licenze per esercizj soggetti a vigilanza politica.....	»	»	425
Boschi. Le perizie nelle contravvenzioni boschive sono da eseguirsi da impiegati superiori forestali.....	I	2	5
Bottoni. Trattamento daziario di quelli di rame, dorati od inargentati.....	»	»	9
Brescia (provincia di). V. *Catasto*.			
Cadaveri. Sulla costruzione delle stanze di deposito temporario dei cavaderi umani presso i cimiteri dei comuni e presso le chiese....	»	»	40
Caffè. Autorizzate al suo daziato d'entrata le ricevitorie principali di finanza.....	I	1	2
— Correzione d'un errore di citazione occorso nella notificazione 31 ottobre 1845 intorno la valitura dei ricapiti finanziarj di legittimazione del caffè e zuccaro.....	»	»	20

CA = CE	Vol.	Part.	Pag.
CAFFÈ. Le bollette daziarie di entrata per il medesimo emesse da una ricevitoria principale devono avere la valitura di sei mesi.....	II	2	399
— V. *Dogane.*			
CALZOLAJ. Ribasso delle competenze daziarie e trigesimali dei loro lavori.....	I	2	125
CANCELLAZIONI ipotecarie. V. *Bollo. Ipoteche.*			
CANNE d'India. Trattamento daziario delle medesime.....	II	2	312
CAPITALI fruttiferi. Se e quando possano essere prenotati gl'interessi ed altri accessorj dei medesimi.....	II	1	223
— fruttiferi. V. *Mutui.*			
CARINZIA. Obbligazioni domesticali di quegli stati. V. *Obbligazioni del banco.*			
CASSE dello stato. Non si fa luogo presso le medesime a prenotazione della cessione d'una quota di pensione se non vi concorra il decreto dell'autorità giudiziaria.....	I	2	109
CASTAGNE salvatiche. Loro trattamento daziario.	II	2	310
CATASTO. Disposizioni sul proseguimento delle visite locali per definire i reclami sulle stime catastali attribuite ai terreni in varj comuni delle provincie di Vicenza, del Friuli, di Brescia e della Valtellina.....	I	1	44
— V. *Censimento.*			
CATTEDRE. V. *Ginnasj comunali. Istruzione pubblica. Professori.*			
CAUZIONI. Schiarimento alla circolare 29 gennajo 1845 sulla modalità per la prestazione della cauzione richiesta per alcuni impieghi.	I	2	110
CENSIMENTO. Attivazione del nuovo censimento nelle provincie di Venezia, Padova e Polesine.....	»	»	66
— Avviso per l'esecuzione della notificazione in data d'oggi sull'attivazione del nuovo censimento nelle provincie di Venezia, Padova e Polesine.....	»	»	117

CE = CI	Vol.	Part.	Pag.
CENSIMENTO. Regolamento approvato da S. M. I. R. A. per norma nelle mutazioni d'estimo da eseguirsi durante il nuovo censo a causa dei cambiamenti negli oggetti censiti o censibili e per le altre cagioni in esso indicate.....	I	1	128
— Regolamento per l'attuazione del nuovo censimento prediale. Appendice al vol. II, parte 1 del 1844.....	II	1	163
— Prorogato a tutto agosto 1846 il termine per chiedere i trasporti censuarj d'intestazione nel nuovo censo delle provincie di Venezia, Padova e Polesine.....	»	»	182
— Come si regoli la capitalizzazione della rendita censuaria del nuovo censimento lombardo-veneto per gli effetti dei §§ 70, 72 e 74 della sovrana patente 18 aprile 1816.....	»	»	229
— Resta facoltativo alle parti interessate il far indicare nelle intestazioni censuarie anche il nome, cognome e predicato dei tutori, curatori, amministratori ed altri rappresentanti delle persone o corpi morali intestati.....	II	2	390
— V. *Catasto.*			
CENSO. V. *Catasto. Censimento.*			
CERTIFICATI medici. Esenti dal bollo quelli prodotti per giustificare l'impossibilità di comparire avanti le autorità inquirenti di finanza.	I	2	48
CHIESE. Sulla costruzione delle stanze di deposito temporario presso le medesime dei cadaveri umani.....	»	»	40
CIMITERI dei comuni. Sulla costruzione delle stanze di deposito temporario presso i medesimi dei cadaveri umani.....	»	»	»
CITTÀ. Loro fondi o capitali. Come li debbano a preferenza impiegare.....	II	2	360
CIURME dei bastimenti mercantili naufragati. V. *Bastimenti mercantili naufragati. Navigazione.*			
CIVETTE. V. *Dazj. Uccelli.*			

CO	Vol.	Part.	Pag.
Codice civile generale. Schiarimento al § 822 del medesimo intorno al diritto di sequestro, pignoramento o prenotazione competente al creditore verso di un'eredità	II	2	193
Coeredi. V. *Eredità.*			
Commercio. Pubblicazione del trattato di commercio e di navigazione stipulato fra il governo austriaco e quello delle due Sicilie	II	1	246
— V. *Arti e commercio.*			
Commessi postali. Sul trattamento di pensione accordabile ai commessi postali, alle loro vedove ed ai loro figli orfani	I	2	91
Compartimento territoriale (nuovo) delle provincie venete	»	»	130
Compromessi. Bollo da applicarsi ai medesimi ed alle sentenze arbitramentali	»	»	111
Comuni. Sul concorso dei comuni nelle spese di culto nei casi in cui la parrocchia estenda la propria giurisdizione alle frazioni di varj comuni	»	»	79
— Norme da seguirsi nel regolare la competenza passiva della regia finanza e dei comuni nei casi di riparazione e manutenzione delle mura, porte e barriere nei comuni murati	II	2	349
— Sulle esecuzioni fiscali pei crediti comunali a carico di stabili ipotecati	»	»	379
— Sulle tasse di nomina degl'impiegati provvisorj comunali	»	»	384
— Schiarimenti ai §§ 5 e 65 delle istruzioni organiche sui comuni 12 aprile per la nomina dei deputati aventi contestazione giudiziaria od amministrativa col comune	»	»	407
— V. *Autorità comunali. Cimiterj. Cursori comunali. Ginnasj comunali. Impiegati comunali. Pese pubbliche. Poste. Segretarj municipali o comunali.*			
Conclusionale. La domanda per ammissione della medesima non può rigettarsi pel motivo che			

CO.	Vol.	Part.	Pag.
il decreto ordinante l'inrotulazione degli atti sia passato in giudicato.....	I	1	61
Concorso dei creditori. L'erede beneficiario dopo l'aggiudicazione della sostanza non ha diritto di domandare l'aprimento del concorso sulla medesima.....	»	»	»
— dei creditori. Schiarimento al § 78 del regolamento del processo civile circa il momento in cui si avrà per aperto il detto concorso	II	2	174
Congregazione centrale. V. *Deputati alla congregazione centrale.*			
Conservatori delle ipoteche. Cessato in essi il dovere di praticare l'inscrizione d'ufficio ordinata dagli articoli 6 e 70 del regolamento 19 aprile 1806 a favore del venditore di un immobile e per il prezzo insoddisfatto.....	I	1	5
Consessi inquirenti di finanza. V. *Testimonj.*			
Consoli. V. *Diritti consolari.*			
Consorzj o comprensorj d'acque. Sulla scelta dei loro delegati.....	II	2	381
— d'acque. V. *Acque. Autorità pubblica.*			
Conti. Bollo da applicarsi a quelli che si presentano alle autorità ed uffici	I	2	86
— erariali. Rettificazione al § 3 della governativa notificazione 1.° novembre 1830 sulla procedura nella liquidazione dei conti medesimi	II	1	241
Contravvenzioni alla legge sul bollo. Sulle perquisizioni in esse praticabili	II	2	392
— alle leggi sul lotto. V. *Lotto.*			
— boschive. Le perizie che in esse si fanno incumbono agl'impiegati superiori forestali..	I	2	5
— di finanza. Sul trattamento degl'impiegati addetti ai rami delle privative qualora siano puniti in causa di esse contravvenzioni.....	»	»	47
— di finanza. Attribuzioni dei giudizj distrettuali instituiti a conoscere delle medesime..	II	2	327

CO = CR	Vol.	Part.	Pag.
CONTRAVVENZIONI nei generi di privativa. Sul riparto, rispetto a queste, del premio ai denuncianti ed inventori	II	2	321
CONTUMACIA giudiziale. Quali effetti produca la istanza per la purgazione della contumacia o per la restituzione in intiero contro la scadenza di un termine perentorio	I	1	60
CONVENZIONI giudiziali. Bollo a cui va soggetta la spedizione d'ufficio con la quale vien dato corso alle medesime	»	»	39
— Pubblicazione della convenzione stipulata tra S. M. I. R. A. ed il re delle Due Sicilie per la reciproca consegna dei delinquenti e dei coscritti	»	»	140
CORDAME. Trattamento di quello già usato e de' suoi ritagli	II	2	325
CORPI di delitto. Discipline per regolare la vendita e realizzazione dei corpi di delitto dipendenti da procedura per gravi trasgressioni politiche	»	»	307
— tutelati. V. *Bollo. Mutui.*			
CORPORAZIONI. V. *Obbligazioni dello stato.*			
COSCRITTI. Convenzione per la reciproca consegna dei medesimi tra S. M. I. R. A. ed il re delle Due Sicilie	I	1	140
COSCRIZIONE. V. *Leva militare.*			
COSTRUZIONI pubbliche. V. *Opere pubbliche.*			
CRACOVIA. Abolito in quello stato il pubblico lotto, e proibita la vendita dei biglietti di lotteria	»	»	22
— Sovrana patente che incorpora quella città e suo territorio all'impero austriaco	II	1	230
CREDITI comunali. Sulle esecuzioni fiscali pe' medesimi ed a carico di stabili ipotecati	II	2	379
CREDITORI. V. *Codice civile generale. Concorso dei creditori. Eredità.*			
CRONICI. V. *Pensioni.*			
CROSTACEI. V. *Pesci.*			

CU = DA	Vol.	Part.	Pag.
CULTO. Discipline per frenare l'esecuzione di opere arbitrarie coi fondi di culto..... ..	II	2	426
— Sul concorso dei comuni nelle spese di culto nei casi in cui la parrocchia estenda la propria giurisdizione alle frazioni di varj comuni.	I	2	79
— V. *Bollo. Quitanze.*			
CURATELE. V. *Avvocati. Bollo.*			
CURSORI comunali. Sulle competenze loro dovute per le intimazioni di atti giudiziarj allorquando la parte esibente è esente dal bollo per miserabilità	»	»	108
DANIMARCA. Sulla trasmissione in via diplomatica degli atti di morte dei sudditi danesi...	»	»	53
DAZJ. Autorizzate le ricevitorie principali di finanza in genere al daziato d'entrata del caffè.....	I	1	2
— Sull' esenzione dal dazio a favore d'impiegati o servitori di persone aventi possesso all'estero o nel territorio estradoganale.....	I	2	60
— Disposizioni daziarie pel commercio delle sete fra il territorio doganale e gli stati esteri e territorj estradoganali	I	1	38
— Prescrizioni relative alle operazioni daziarie che si esercitano dall'ufficio di finanza esistente nella stazione della strada ferrata al ponte sulla laguna di Venezia.....	»	»	40
— Modificazioni alla tariffa delle competenze daziarie e trigesimali di alcune manifatture di pelle verso l'Ungheria e Transilvania	»	»	56
— Aumentato il dazio d'entrata dei vini comuni dello stato sardo.....	»	»	59
— Modificata la prescrizione relativa al permesso ai particolari d'introdurre merci di vietato commercio	»	»	65
— Trattamento daziario e trigesimale per le lastre *d'argent-plaqué* daguerrotipiche.....	»	»	156

DA	Vol.	Part.	Pag.
Dazj. Sul trattamento daziario degli oggetti inservienti per fuochi artificiali	I	2	6
— Trattamento daziario dei bottoni di rame, dorati od argentati	»	»	9
— Trattamento daziario dal così detto spirito di lavanda	»	»	10
— Trattamento della così detta lisciva ossia acqua madre di Kreuznach	»	»	12
— Trattamento daziario delle intelajature di ferro liscio per lettiere, sofà e sedie	»	»	15
— Trattamento daziario delle così dette piatteforme servibili per le strade ferrate	»	»	68
— Modalità da osservarsi onde i grani da foraggio possano godere dell' esenzione dal dazio	»	»	74
— Metodo da seguirsi nel daziato delle merci avvolte intorno ad assicelle, cilindri, rocchetti o simili	»	»	89
— Trattamento daziario delle assi di rovere	»	»	96
— Trattamento daziario delle frutte ordinarie cotte nell'acqua o nei forni	»	»	103
— Trattamento daziario degli uccelli così detti civette	»	»	117
— Ribasso sulle competenze daziarie e trigesimali dei lavori da calzolajo	»	»	125
— Schiarimenti intorno alla pratica applicazione del § 23, lett. *g* delle avvertenze preliminari alla tariffa daziaria relativamente agli stranieri che si trasportano per emigrare negli stati austriaci	»	»	126
— Trattamento daziario del riso destinato alla consumazione nel Tirolo e nel Vorarlberg	II	1	171
— Trattamento daziario dei filati e del refe di lino e canapa	»	»	179
— Trattamento daziario delle castagne salvatiche o frutto dell' ippocastano	II	2	310
— Trattamento daziario dei peperoni verdi in aceto	»	»	311
— Trattamento daziario delle canne d'India	»	»	312

DA = DE	Vol.	Part.	Pag.
DAZJ. Trattamento daziario del *bobbinet* liscio e di quello ricamato	II	2	317
— Trattamento daziario dei pesci e crostacei presi nelle acque di confine	»	»	318
— Trattamento daziario del cordame già usato e de' suoi ritagli	»	»	325
— Trattamento daziario dei rami e delle canne di melica	»	»	343
— Schiarimenti su alcuni quesiti nel trattamento daziario del *bobbinet* e sue merci	»	»	346
— Trattamento daziario dell' indaco rinchiuso in casse od in botti	»	»	372
— Trattamento daziario della così detta scagliola di Bologna	»	»	373
— Trattamento daziario del guado in istato naturale ed in pani	»	»	374
— Trattamento daziario degli astucci ed altri oggetti diversi non contemplati nella vigente tariffa	»	»	397
— Le bollette daziarie di entrata per il caffè emesse da una ricevitoria principale devono avere la valitura di sei mesi	»	»	399
— Trattamento daziario delle noci brasiliane	»	»	300
— Sul trattamento daziario degli orologi a pendolo da muro, da tavola, o da viaggio	»	»	404
— Sulle norme da aversi presenti nell'ammettere al trattamento daziario le macchine o parti di macchine	»	»	420
DEBITO pubblico. V. *Ammortizzazione. Obbligazioni del banco e domesticali. Obbligazioni della camera aulica. Obbligazioni del prestito de' fratelli Bethmann.*			
DELEGAZIONI provinciali. Accordato ai loro impiegati d'ordine il permesso d'indossare l'uniforme così detto di campagna	»	»	401
DELINQUENTI. Pattuita la reciproca consegna dei medesimi tra S. M. I. R. A. ed il re delle Due Sicilie	I	1	140

DE = DO	Vol.	Part.	Pag.
Dentisti. Discipline per l'esercizio pratico della lor professione	II	2	418
Denunzianti ed inventori delle contravvenzioni nei generi di privativa. Sul riparto del premio a' medesimi	»	»	321
Depositi di cauzione di un supplente al servizio militare. V. *Militare. Supplenti militari.*			
Deputati alla congregazione centrale. Determinazione sulla quota competente agli eredi di uno di tali deputati nell'assegno per il mese in cui avvenne la morte del deputato medesimo	I	2	26
— comunali. Schiarimenti ai §§ 5 e 65 delle istruzioni organiche sui comuni 12 aprile 1816 per la nomina di deputati aventi contestazione giudiziaria od amministrativa col comune	II	2	407
Dichiarazioni giurate di possidenza. V. *Bollo.*			
Diritti consolari. Sull'attivazione di un nuovo regolamento intorno ai medesimi	II	1	240
Distrettuazione. Nuovo compartimento territoriale delle provincie venete	I	2	130
— Separazione dei quattro comuni di Perledo, Vendrogno, Esine superiore ed Esine inferiore dal distretto d'Introbbio, e loro aggregazione a quello di Bellano	I	1	155
Diurnisti. Sul trattamento dei militari invalidi come tali in un ufficio civile	I	2	76
Documenti privati. Soggiacciono al bollo legale quelli emessi nelle provincie dov'è in vigore la legge 27 gennajo 1840 quand'anche se ne faccia uso in una parte della monarchia in cui la detta legge non sia in vigore	II	2	332
— pubblici. Le firme a' medesimi apposte in caratteri ebraici debbono considerarsi semplicemente come segni di mano	I	1	55
Dogane. Casi nei quali torna applicabile il § 263 del regolamento sulle dogane per lo zuccaro,			

DO = ER	Vol.	Part.	Pag.
il caffè ed altre spezierie introdotte in questi stati	I	2	104
Dogane. Disposizioni relative allo scarico e ricarico di merci assegnate, ed al loro deposito in magazzini fuori del luogo di residenza di una dogana	II	1	208
— Esenti dal bollo gli attestati che si rilasciano dalle autorità dietro il § 160 del regolamento sulle dogane e privative	I	1	27
— Rettificazione dei §§ 163 e 236 del regolamento sulle dogane e privative	I	2	117
— V. *Dazj*.			
Dottorato. Sono esclusi dal grado di dottore gl'individui che subirono una condanna per commesso delitto se non vi concorra il previo sovrano permesso	»	»	25
Dottori. V. *Dottorato*.			
Ebrei. V. *Atti privati. Documenti pubblici. Firme*.			
Editti giudiziali. Norme pel pagamento delle spese d'inserzione nelle gazzette estere di quelli concernenti persone miserabili	II	2	424
Educazione (assegni d') da accordarsi alle vedove degl'inservienti di bassa categoria in istato di provvigione	I	2	62
— militare (case di). V. *Guardia di finanza. Militare*.			
Emigrati. V. *Stranieri*.			
Epizoozia. Discipline per la vendita e macellazione di mandre sospette di malattia contagiosa.	II	2	354
Erario militare. V. *Militare. Supplenti*.			
— regio. Sul carico che può incumbere a questo nelle spese per gli accessi alle stazioni delle strade ferrate	I	2	45
Eredi. V. *Deputati alla congregazione centrale. Eredità*.			
Eredità. Bollo applicabile ai duplicati dei decreti di aggiudicazione d'eredità	II	2	378

ER = ET	Vol.	Part.	Pag.
Eredità. Gli atti divisionali fra più coeredi per una massa indivisa sono soggetti al bollo proporzionale	I	2	75
— L'erede beneficiario dopo l'aggiudicazione della sostanza non ha diritto di domandare l'aprimento del concorso	I	1	61
— Norme da aversi presenti dagli imperiali regj giudizj militari nell'aggiudicazione e consegna d'una sostanza ereditaria in confronto ai creditori ed ai legatarj	II	1	242
— Schiarimento al § 822 del codice civile generale intorno al diritto di sequestro, pignoramento o prenotazione competente al creditore verso di una eredità	»	»	193
— V. *Giurisdizione onoraria. Pensioni.*			
Esami di concorso. Su quelli degli aspiranti alle cattedre nei ginnasj comunali	II	2	387
Esattori. Sul dovere dei medesimi di partecipare ai possessori di diritti reali il non seguíto pagamento delle imposte	II	1	192
Esecuzioni fiscali. V. *Comuni. Crediti comunali.*			
Esine inferiore. Separazione di questo comune dal distretto d'Introbbio e sua aggregazione a quello di Bellano	I	1	135
— superiore. Separazione di questo comune dal distretto d'Introbbio e sua aggregazione a quello di Bellano	»	»	»
Esteri. Regolata la loro ammissione alla sudditanza del regno di Sassonia	I	2	31
— V. *Forestieri. Stranieri.*			
Età prescritta per gli aspiranti al servizio della guardia di finanza. Casi nei quali si fa luogo a provocare d'ufficio la deroga da questo requisito	»	»	17

FE = FU	Vol.	Part.	Pag.
Fedi mortuarie dei sudditi danesi. V. *Danimarca.*			
Ferro liscio (intelajature di). Trattamento loro daziario	I	2	15
Filati. Loro trattamento daziario	II	1	179
Finanza (giudizj distrettuali di). Loro attribuzioni nei casi di contravvenzioni	II	2	327
— (giudizj penali di). V. *Testimonj.*			
— Norme da seguirsi nel regolare la competenza passiva di lei e de' comuni nei casi di riparazione e manutenzione delle mura, porte e barriere dei comuni murati	»	»	349
— (uffici esecutivi di). Norme da osservarsi pel conferimento di promozioni o graduatorie di soldo fra gl' impiegati presso i medesimi.	I	2	64
— V. *Dazj. Dogane. Privative. Ricevitorie. Tabacco.*			
Firme in carattere ebraico apposte ad atti privati o documenti pubblici stesi in lingua volgare. Deroga alla notificazione 10 aprile 1846 che le riguarda	II	1	170
— Quelle in caratteri ebraici apposte ad atti privati o documenti pubblici debbono considerarsi semplicemente come segni di mano	I	1	55
Fondi politici e delle città, corporazioni, pii stabilimenti debbono a preferenza impiegare i loro capitali nell' acquisto di obbligazioni di stato fruttanti il 4 per 100	II	2	360
Foraggio (grani da). V. *Dazj. Grani.*			
Forbici da zecca. V. *Zecca.*			
Forestieri. Sono esenti dal bollo le carte di permanenza che si rilasciano ai medesimi	I	2	14
— V. *Esteri.*			
Friuli (provincia del). V. *Catasto.*			
Frutta. Trattamento daziario di quelle ordinarie cotte nell' acqua o nei forni	»	»	103
Fuochi artificiali. Sul trattamento daziario degli oggetti ad essi inservienti	»	»	6

GA = GU	Vol.	Part.	Pag.
GAZZETTE. Norme pel pagamento delle spese d' inserzione nelle gazzette estere degli editti giudiziali concernenti persone miserabili....	II	2	424
GENERI di privativa. V. *Tabacco*.			
GINNASJ comunali. Sugli esami di concorso degli aspiranti alle cattedre presso i medesimi....	»	»	387
GIUBILAZIONE. V. *Pensioni*.			
GIUDIZJ distrettuali di finanza. V. *Finanza*.			
— militari. V. *Eredità*.			
GIURAMENTO decisorio. Sotto quale limitazione debba essere ricevuto.....	I	1	43
— di manifestazione. Schiarimento al § 284 del regolamento del processo civile relativamente al giuramento medesimo.....	II	1	194
GIURISDIZIONE onoraria. Norme per la trasmissione alle autorità giudiziarie degli atti di onoraria giurisdizione col mezzo degli agenti e segretarj dei comuni e nelle eredità di poca importanza	I	2	51
GIUSTIZIA punitiva. Norme da osservarsi nell' amministrazione del fondo della giustizia punitiva e nei reso-conti delle spese relative....	»	»	69
— punitiva. V. *Trasferte giudiziali*			
GRADUATORIE di soldo fra gl' impiegati degli uffici esecutivi di finanza. Norme da osservarsi pel loro conferimento.....	»	»	64
GRANI. Modalità da osservarsi onde i grani da foraggio possano godere dell' esenzione dal dazio.....	»	»	74
GUADO. Trattamento daziario del medesimo, così in istato naturale come in pani.....	II	2	374
GUARDIA di finanza. In quali casi facciasi luogo a provocare d' ufficio la deroga dal requisito dell' età a riguardo di aspiranti al servizio di detta guardia.....	I	2	17
— di finanza. Sul collocamento dei figli degl' individui addetti a questo corpo nelle case di educazione militare.....	»	»	18

GU = IM	Vol.	Part.	Pag.
Guardia di finanza. Prescrizioni in punto al diritto suo di usare le armi ed alla procedura da seguirsi nel caso d'inquisizioni per l'avvenuto uso di tale diritto	I	1	28
— di finanza. Sulle competenze di alimentazione dovute alle guardie di finanza che trovansi in istato d'arresto	I	2	36
— di finanza. Disposizioni da adottarsi verso le guardie che incontrassero matrimonio senza il previo permesso dell'autorità	»	»	92
— di finanza. Massime da aversi presenti nel bonifico delle spese di mantenimento d'un individuo in essa guardia inquisito presso un'autorità criminale o politica	II	2	313
Impiegati. In quali casi gl'impiegati giudiziarj subalterni debbano astenersi dalle loro funzioni d'ufficio dipendentemente da rapporti di eccezioni colle parti	I	1	139
— Sull'alternativa lasciata alle vedove degli impiegati e servi dello stato per una gratificazione o riserva della pensione nel caso che passino a seconde nozze	»	»	157
— superiori forestali. Ad essi incumbono le perizie nelle contravvenzioni boschive	I	2	5
— Sono esclusi dal computo i servizj prestati nel ramo di cancelleria a quelli che ricorrono per un posto nel ramo di concetto	»	»	11
— Sul trattamento degl'invalidi reali o mezzo invalidi che conseguono un impiego civile temporario	»	»	16
— Sul trattamento di quelli addetti ai rami delle privative qualora siano puniti in causa di contravvenzioni di finanza	»	»	47
— Sul bollo delle ricette mediche prodotte a corredo di suppliche degl'impiegati od inservienti per conseguire un sussidio	»	»	56

IM	Vol.	Part.	Pag.
Impiegati. Quale fra due o più impiegati che viaggino insieme abbia a produrre la specifica pel rimborso delle spese	I	2	58
— Sull'esenzione dal dazio a favore di impiegati o servitori di persone aventi possesso o all'estero o nel territorio estradoganale	»	»	60
— Sugli assegni di educazione da accordarsi alle vedove degl'inservienti di bassa categoria	»	»	62
— Norme da osservarsi pel conferimento di promozioni o graduatorie di soldo fra gl'impiegati degli uffici esecutivi di finanza	»	»	64
— Misure da adottarsi contro quegl'impiegati degli uffici esecutivi aventi custodia di danaro erariale che anticipassero i pagamenti senza superiore autorizzazione	»	»	93
— È vietato agl'impiegati di qualsivoglia ramo dell'amministrazione camerale l'acquistare dai denuncianti le loro quote d'invenzione	»	»	105
— Norme da aversi presenti nella collocazione degli alunni che trovinsi in parentela col capo d'ufficio	»	»	107
— Norme per la pensione o provvigione dei figli d'impiegati defunti nel caso in cui la madre fosse privata della pensione per condanna politica	II	2	324
— Norme per determinare il rango di due impiegati regj contemporaneamente nominati nel caso in cui uno di essi abbia precedentemente servito presso un corpo tutelato	»	»	352
— Sulle tasse di nomina degl'impiegati provvisorj comunali e di pubblica beneficenza	»	»	384
— Sulla tassa d'impiego da esigersi dai bassi inservienti dello stato in quanto il loro stipendio sorpassi l'importo di 200 fiorini	»	»	389
— Discipline per constatare l'impotenza fisica degl'impiegati comunali e de'luoghi pii a continuare nel servizio	»	»	395

IM = IN	Vol.	Part.	Pag.
IMPIEGATI. Accordato agl'impiegati d'ordine delle delegazioni provinciali il permesso d'indossare l'uniforme così detto di campagna.....	II	2	401
— La pensione e quiescenza non può essere accordata che ad impiegati *irrimproverabili*.	»	»	416
— V. *Commessi postali. Diurnisti. Impieghi.*			
— comunali. Requisiti pei concorrenti ai posti di segretario municipale o comunale.....	»	»	315
— comunali. V. *Impiegati.*			
— giudiziarj. V. *Impiegati.*			
IMPIEGHI. Schiarimento alla circolare 29 gennajo 1845 sulle modalità per la prestazione della cauzione richiesta per alcuni impieghi.....	I	2	110
IMPOSIZIONI dirette da esigersi nelle provincie lombarde per l'anno camerale 1847.....	I	1	159
— dirette da esigersi nelle provincie venete per l'anno camerale 1847.....	II	1	187
— V. *Imposte. Registri censuarj.*			
IMPOSTE. V. *Registri censuarj.*			
— dirette. Sul bollo delle istanze per condono o depennazione delle medesime.....	II	2	423
INDACO. Trattamento di quello rinchiuso in casse ed in botti.....	»	»	372
INFERMI. V. *Pensioni.*			
INGEGNERI civili. Regolamento per gli esami rigorosi, per le dispute e per la promozione dei medesimi.....	I	1	10
— civili. Dispensati dall'obbligo del corso biennale presso l'imp. regia accademia di belle arti quelli che non vogliono esercitare l'arte d'architetto.....	II	2	403
INQUISITI della guardia di finanza. Come regolarsi quanto al bonifico delle spese di loro mantenimento all'autorità criminale o politica.	»	»	313
INROTULAZIONE degli atti. V. *Conclusionale.*			
INSCRIZIONI ipotecarie. V. *Bollo. Conservatori delle ipoteche. Ipoteche.*			

IN = IS	Vol.	Part.	Pag.
INSERVIENTI. Sugli assegni di educazione da accordarsi alle vedove degl'inservienti di bassa categoria in istato di provvigione.....	I	2	62
— Sulla tassa d'impiego da esigersi dai bassi inservienti dello stato in quanto il loro stipendio sorpassi l'importo di 200 fiorini	II	2	389
— V. *Impiegati.*			
INTERESSI de' mutui. V. *Bollo. Mutui.*			
INTIMAZIONI di atti giudiziarj fatte dai cursori comunali. V. *Bollo. Cursori comunali.*			
INVALIDI militari. Sul trattamento di quelli che vengono adoperati come diurnisti in un ufficio civile.....	I	2	76
— reali o mezzo invalidi. Sul trattamento di quelli fra loro che passino al servizio civile e conseguano un impiego temporario.....	»	»	16
INVENZIONI di finanza. Vietato agl'impiegati di qualsivoglia ramo dell'amministrazione camerale l'acquistare dai denuncianti le loro quote d'invenzione	»	»	105
IPOTECHE. Cessato nei conservatori delle medesime il dovere di praticare l'inscrizione d'ufficio ordinata dagli articoli 6 e 70 del regolamento 19 aprile 1806 a favore del venditore di un immobile e per il prezzo insoddisfatto.	I	1	5
— Norme da osservarsi relativamente al bollo per le domande di prenotazione, inscrizione o rinnovazione ipotecaria insinuate dalle autorità regie.....	I	2	113
— Schiarimento al § 22 della legge 27 gennajo 1840 circa al bollo di un atto contenente il consenso per l'inscrizione o cancellazione di un'ipoteca	II	1	195
— Sono qualificati alla prenotazione interessi ed altri accessorj di capitali solo in quanto il prodotto documento esprimesse l'obbligo del debitore alla prestazione dei medesimi..	»	»	223
ISTANZE in oggetti criminali. V. *Bollo.*			

IS = LI	Vol.	Part.	Pag.
Istruzione pubblica. Viene ripubblicata la governativa notificazione 26 febbrajo 1839 sui requisiti necessarj in punto agli studj preparatorj per essere ammessi all'imp. regia accademia di belle arti in Vienna	I	1	57
— pubblica. Sulla classificazione degli studenti di liceo ed università nei rapporti di diligenza e di costumi	I	2	43
— pubblica. Casi nei quali l'allontanamento di uno studente da un istituto di pubblica istruzione porti con sè il divieto di essere accettato in tutti gli altri stabilimenti di eguale natura	»	»	49
— pubblica. Norme da osservarsi per l'accettazione di studenti presso gl'istituti d'istruzione dopo l'incominciamento delle lezioni	II	2	366
— pubblica. Sugli esami di concorso degli aspiranti alle cattedre nei ginnasj comunali	»	»	387
— pubblica. Obbligo di proporre la conferma dei professori subito dopo compiuto il triennio durante il quale sostengono la relativa cattedra	»	»	415
— pubblica. È libero l'accesso a chiunque alle lezioni nelle scuole tecniche	»	»	428
Laminatoj da zecca. V. *Zecca*.			
Laurea dottorale. V. *Dottorato*.			
Lavanda (spirito di). Trattamento daziario del medesimo	I	2	10
Lavori pubblici. In quali casi può farsi luogo a limitare l'intervento degli aspiranti alle aste pe' medesimi	»	»	123
Legatarj. V. *Eredità*.			
Leva militare per l'anno 1846	I	1	54
Licei. V. *Studenti*.			
Lisciva ossia acqua madre di Kreuznach. Trattamento daziario della medesima	I	2	12

LO = ME	Vol.	Part.	Pag.
LOTTERIA (biglietti di). Proibitane la vendita nello stato di Cracovia	I	1	22
LOTTERIE. V. *Lotto.*			
LOTTO. Abolizione di questo nello stato di Cracovia e ivi proibita la vendita di biglietti di lotteria	»	»	22
— Ogni contravvenzione al divieto di dividere in quote il prezzo determinato per ciascuna polizza di lotteria deve essere punita a tenore del § 451 della legge penale di finanza.	I	2	77
— Bollo da applicarsi alle istanze pei permessi di lotterie	»	»	101
LUOGHI pii. Discipline per constatare l' impotenza fisica dei loro impiegati a continuare nel servizio	II	2	395
MACCHINE. V. *Dazj.*			
MACELLI. Discipline per la vendita e macellazione di mandre sospette di malattia contagiosa	»	»	354
MANDRE sospette di malattia contagiosa. V. *Epizoozia. Macelli.*			
MANIACI. Norme pel pagamento delle spese occorrenti pe' medesimi nelle investigazioni contemplate dal § 273 del codice civile	»	»	412
MATRIMONJ. Come debba procedersi verso le guardie di finanza che incontrassero matrimonio senza il previo permesso dell'autorità.	I	2	92
MELICA (canne e rami di). Trattamento loro daziario	II	2	343
MERCI. Disposizioni relative allo scarico e ricarico delle medesime ed al loro deposito in magazzini fuori del luogo di residenza di una dogana	II	1	208
— Modificata la prescrizione relativa al permesso ai particolari d' introdurre merci di vietato commercio	I	1	65

ME = MU	Vol.	Part.	Pag.
MERCI. Metodo da seguirsi nel daziato di quelle avvolte intorno ad assicelle, cilindri, rocchetti e simili	I	2	89
— Schiarimento alla governativa notificazione 18 maggio 1846 sull'introduzione di merci poste fuori di commercio	II	2	365
MILITARE. Precisati i casi nei quali si devolve all'erario militare il deposito di cauzione di un supplente al servizio militare	I	1	3
— Sul collocamento nelle case di educazione militare dei figli degl'individui addetti alla guardia di finanza	I	2	18
— Sono esenti dal bollo gli esibiti prodotti ai comandi dei reggimenti ungheresi e transilvani quantunque stazionati nelle provincie dov'è in vigore la legge sul bollo e sulle tasse.	»	»	94
— Sui permessi da accordarsi agl'individui arruolati forzatamente al servizio militare	II	2	358
— V. *Autorità militare. Giudizj militari. Invalidi militari. Leva militare. Poveri militari. Testatori.*			
MISERABILI. V. *Bollo.*			
MONETE antiche. Nuove disposizioni circa il rinvenimento delle medesime	II	1	172
MORTE (dichiarazione di) d'un assente o mancante. Sono estesi per la medesima gli effetti della governativa notificazione 22 maggio 1827.	I	1	62
MUTUI. Bollo da applicarsi agli atti in cui viene prorogata la restituzione d'un mutuo	II	1	177
— Sul modo di trattare rispetto al bollo gli atti dei corpi tutelati risguardanti mutui con privati, pei quali fu convenuta e non per anco prestata la garanzia ipotecaria	II	2	383
— Nel bollo dei contratti di mutuo non si calcola l'ammontare degl'interessi	»	»	417

NA = OB	Vol.	Part.	Pag.
NAVIGAZIONE. Sulla rifusione delle spese di mantenimento e rinvio delle ciurme di bastimenti mercantili naufragati	II	2	375
— V. *Commercio. Trattati.*			
— fluviale per commercio. V. *Ponte Lagoscuro.*			
NEGOZIANTI. Circa il bollo dei loro libri. V. *Bollo.*			
NOBILTÀ. Sul valore degli atti notarili per provare la nobiltà e la discendenza	»	»	333
NOCI brasiliane. Sono equiparate nel trattamento daziario alle noci di cocco	»	»	400
NOTAJ. V. *Bollo. Rogiti notarili.*			
OBBLIGAZIONI al 4 ed al 4 ½ per 100 del prestito assunto col mezzo della casa bancaria fratelli Bethmann estratte a sorte il 3 febbrajo 1846 nella serie 333. Trattamento delle medesime	I	I	25
— del banco al 5 per 100 estratte a sorte il 1.° dicembre 1845 nella serie 128 e obbligazioni domesticali al 4 per 100 degli stati della Carinzia che vi furono unite in seguito. Trattamento delle une e delle altre	»	»	1
— del banco al 5 per 100 estratte a sorte il 2 gennajo 1846 nella serie 27 e obbligazioni domesticali al 4 per 100 degli stati dell'Austria superiore comprese posteriormente in questa serie. Trattamento delle une e delle altre	»	»	7
— del banco al 5 per 100 estratte a sorte il 2 marzo 1846 nella serie 21 e delle obbligazioni domesticali al 4 per 100 degli stati dell'Austria inferiore comprese posteriormente in questa serie. Trattamento delle une e delle altre	»	»	35
— del banco al 5 per 100 estratte a sorte il 1.° agosto 1846 nella serie 103, e delle obbligazioni domesticali al 4 per 100 degli			

OB = OR	Vol.	Part.	Pag.
stati della Carinzia comprese posteriormente in questa serie. Sul trattamento di queste e di quelle	II	1	196
Obbligazioni della camera aulica al 4 per 100 estratte il 2 giugno 1846 nella serie 176	I	1	161
— della camera aulica generale. Trattamento di quelle al 5 per 100 estratte a sorte il 1.° ottobre 1846 nella serie 231	II	1	235
— dello stato. I fondi politici e delle città, corporazioni, pii stabilimenti debbono a preferenza impiegare i loro capitali nell' acquisto di dette obbligazioni fruttanti il 4 per 100.	II	2	360
— domesticali. V. *Obbligazioni del banco.*			
— erariali degli stati della Stiria. Sul trattamento di quelle estratte a sorte il 2 novembre 1846 nella serie 397	II	1	244
Opere pubbliche. In quali casi soggiacciono al bollo i processi verbali di collaudo ed i certificati di laudo nelle imprese per opere siffatte	I	2	27
— pubbliche. Sono soggetti al bollo i capitoli, le descrizioni ed i tipi che corredano i contratti d' appalto di opere simili	»	»	28
— pubbliche. Norme da aversi presenti nei capitoli d' appalto d' opere pubbliche rispetto ai lavori addizionali	»	»	84
— pubbliche. V. *Lavori pubblici.*			
Ordinariati diocesani. Sulla franchigia della loro corrispondenza postale in affari d' ufficio	»	»	55
Ordini esteri. Non è permesso negl' imp. regj stati l' indossare l' uniforme annesso ad un ordine straniero se non nelle solennità dell' ordine stesso	II	2	382
Orologi a pendolo. Trattamento daziario dei medesimi	»	»	405

PA = PE	Vol.	Part.	Pag.
Padova (provincia di). Attivazione in essa del nuovo censimento	I	1	66
— (provincia di). V. *Censimento.*			
Parentela degl' impiegati nello stesso ufficio. V. *Alunni. Impiegati.*			
Parrocchie. V. *Comuni. Culto.*			
Parrochi. Sulla franchigia della loro corrispondenza postale in affari d' ufficio	I	2	55
Pelli. Modificazioni alla tariffa delle competenze daziarie e trigesimali di alcune manifatture di pelle verso l' Ungheria e la Transilvania.	I	1	56
Pensionati. V. *Pensioni.*			
Pensioni. Non si fa luogo a prenotazione presso le casse dello stato della cessione d' una quota di pensione se non vi concorra il decreto dell' autorità giudiziaria	I	2	109
— Norme per la pensione o provvigione dei figli d' impiegati defunti nel caso in cui la madre fosse privata della pensione per condanna politica	II	2	324
— Discipline per accelerare il pagamento delle pensioni per cronici scabbiosi ed altri infermi negli spedali	»	»	344
— Sulla pensione della vedova d' un impiegato al quale venne conferito in atto di giubilazione soltanto il titolo ed il carattere di un posto superiore	»	»	410
— Una vedova che aspira al godimento d' una pensione, nel caso che prenda possesso di un' eredità senza che sia eretto alcun inventario, dovrà produrre la giurata denuncia dell' importare dell' eredità stessa	»	»	411
— La pensione e quiescenza non può essere accordata che ad impiegati *irrimproverabili.*	»	»	416
Peperoni verdi in aceto. Sono parificati, nel trattamento daziario, ai legumi preparati	»	»	311
Periti. Confermate a loro riguardo le tasse portate dal regolamento 3 novembre 1805	I	2	63

PE = PR	Vol.	Part.	Pag.
Periti agrimensori. Regolamento per gli esami rigorosi, per le dispute e per la promozione dei medesimi	I	1	10
Perledo. Separazione di questo comune dal distretto d'Introbbio e sua aggregazione a quello di Bellano	»	»	155
Permessi da accordarsi agli arruolati forzatamente. V. *Militare.*			
Pesci e crostacei. Trattamento daziario per quelli presi nelle acque di confine	II	2	318
Pese pubbliche. Quali privilegi competono agli esercenti nei comuni del diritto erariale di una pesa pubblica	I	2	224
Piatteforme, così dette, servibili per le strade ferrate. Loro trattamento daziario	»	»	68
Pignoramento (diritto di). V. *Codice civile generale. Eredità.*			
Polesine (provincia del). Attivazione in essa del nuovo censimento	I	1	66
— (provincia del). V. *Censimento.*			
Ponte Lagoscuro. Discipline per regolare le operazioni commerciali relativamente ai navigli fluviali austriaci che approdano al detto Ponte.	II	1	124
Posta-lettere. Sulla franchigia della corrispondenza postale degli ordinariati diocesani, parrochi, vicarj, ecc. in affari d'ufficio	I	2	55
Poste. Discipline per regolare le rimesse di danaro e di altri oggetti di valore affidati agli uffici postali	II	2	328
— Sull'esenzione dai diritti di posta per le corrispondenze tra le autorità militari e comunali relative ad individui in congedo	»	»	351
— V. *Commessi postali.*			
Poveri. V. *Testatori.*			
Praticanti di concetto. Sul rango di quelli fra essi che passano a prestare l'opera loro presso un governo procedendo da un altro ramo di pubblica amministrazione	»	»	364

PR = RE	Vol.	Part.	Pag.
PRECEDENZA di rango fra impiegati. V. *Impiegati.*			
PREDIALI. Imposizioni dirette da esigersi nelle provincie lombarde per l'anno camerale 1847.	I	1	159
PRENOTAZIONE presso le casse dello stato della cessione di pensioni. V. *Casse dello stato. Pensioni.*			
— V. *Registri censuarj.*			
— (diritto di). V. *Codice civile generale. Eredità.*			
PRENOTAZIONI ipotecarie. V. *Bollo. Ipoteche.*			
PRIVATIVE. V. *Contravvenzioni di finanza. Dogane. Impiegati.*			
— dello stato. V. *Dogane. Generi di privativa.*			
PRIVILEGIO fiscale. Durata del medesimo pe' ricevitori comunali e fiscali.....	I	2	1
PROFESSORI. Obbligo di proporre la conferma dei medesimi subito dopo compiuto il triennio durante il quale sostengono la relativa cattedra	II	2	415
PROMOZIONI fra gl'impiegati degli uffici esecutivi di finanza. Norme da osservarsi pel loro conferimento	I	2	64
PROTOCOLLI giudiziali assunti d'ufficio. Bollo di cui devono essere muniti.....	II	2	369
PROVINCIE venete. Nuovo compartimento territoriale delle medesime.....	I	2	130
PROVVIGIONI. V. *Pensioni.*			
QUIESCENZA. V. *Impiegati. Pensioni.*			
QUITANZE. Sono esenti da bollo quelle per importi di elemosine in causa di celebrazione di messe.....	»	»	97
RAGIONIERI. Confermate per loro le tasse portate dal regolamento 3 novembre 1805.....	»	»	63
REFE. V. *Dazj. Filati.*			

RE = RI	Vol.	Part.	Pag.
REGISTRATURE. Regolamento per gli archivj dello stato e per le registrature politiche e camerali esistenti nel regno lombardo-veneto....	I	2	118
REGISTRI censuarj. Sulla prenotazione da farsi in questi di alcuni diritti reali e sul dovere degli esattori di partecipare ai possessori di simili diritti il non seguíto pagamento delle imposte.....	II	1	192
REGOLAMENTO per gli esami rigorosi, per le dispute e per la promozione degl' ingegneri civili ed architetti, non che dei periti agrimensori.....	I	1	10
— per gli archivj dello stato e per le registrature politiche e camerali esistenti nel regno lombardo-veneto.....	I	2	118
— per l' attuazione del nuovo censimento prediale. Appendice al vol. II, part. 1 del 1844.	II	1	163
— del processo civile. Schiarimento al § 78 del medesimo circa il momento in cui si avrà per aperto il concorso dei creditori.....	»	»	174
— del processo civile. Schiarimento al § 284 del medesimo relativamente al giuramento di manifestazione.....	»	»	194
REQUISITORIE. Metodo da tenersi dalle autorità giudiziarie per quelle da spedirsi nel gran ducato di Toscana.....	I	2	98
RESTITUZIONE in intero. Quali effetti produca l' istanza per questa o per la purgazione della contumacia contro la scadenza di un termine perentorio.....	I	1	60
RETTIFICAZIONI. Correzione di un errore di citazione occorso nella notificazione 31 ottobre 1845 intorno la valitura dei ricapiti finanziarj di legittimazione del caffè e zuccaro...	»	»	20
— V. *Dogane*.			
RICAPITI finanziarj del caffè e zuccaro. V. *Caffè. Rettificazioni. Zuccaro.*			
RICEVITORI comunali e provinciali. Dilucidazioni intorno alle governative notificazioni 10			

RI = SE	Vol.	Part.	Pag.
ottobre 1839 e 20 giugno 1844 relativamente al privilegio fiscale in pro dei medesimi....	I	2	1
Ricevitorie. Variazioni portate negli uffici di ricevitoria di finanza nelle provincie venete.	II	1	183
— di finanza. V. *Caffè. Dazio.*			
Ricorsi in oggetti criminali. V. *Bollo.*			
Rinnovazioni ipotecarie. V. *Bollo. Ipoteche.*			
Riso. Trattamento daziario di quello destinato alla consumazione nel Tirolo e Vorarlberg..	»	»	171
Rogiti notarili. Il rilascio delle copie od estratti di questi soggiace ad un solo bollo quantunque sienvi inserti gli allegati.....	II	2	316
Sapone. Facilitazioni accordate alle fabbriche privilegiate di questa merce nei porti franchi di Venezia e Trieste nei casi di spedizione entro il territorio doganale.....	I	2	99
Sardegna. Aumentato il dazio de' suoi vini comuni.....	I	1	59
Sassonia. Sulle dichiarazioni per l'accettazione alla sudditanza di quel governo per parte d'individui esteri.....	I	2	31
Scagliola di Bologna. Suo trattamento daziario.	II	2	373
Scuole tecniche. È libero l'accesso a chiunque alle lezioni nelle medesime.....	»	»	428
Segretarj municipali o comunali. Requisiti pei concorrenti a simili impieghi.....	»	»	315
Sentenze. Sull'intimazione di quelle per le quali non siasi dalla parte presentato l'occorrente foglio di carta con bollo.....	»	»	386
— Sull'esecuzione nel territorio svedese di quelle emanate dagl'imp. regj tribunali, e viceversa.....	»	»	402
— arbitramentali. Bollo da applicarsi alle medesime.....	I	2	111
Sequestro (diritto di). V. *Codice civile generale. Eredità.*			

SE = ST	Vol.	Part.	Pag.
SERVI dello stato. V. *Impiegati. Inservienti. Vedove.*			
SERVITORI. V. *Dazio.*			
SETE. Disposizioni daziarie pel commercio di quelle fra il territorio doganale e gli stati esteri e territorj estradoganali.....	I	1	38
SICILIE (Due). V. *Commercio. Trattati.*			
— (regno delle Due). V. *Convenzioni. Coscritti. Delinquenti.*			
SPECIFICHE mortuarie. V. *Bollo.*			
SPESE di viaggio da rimborsarsi agl' impiegati. Quale fra due o più di essi che viaggino insieme abbia a produrne la specifica pel rimborso.....	I	2	58
SPEZIERIE. V. *Dogane.*			
STABILIMENTI pii. Debbono a preferenza impiegare i loro capitali nell' acquisto di obbligazioni di stato fruttanti il 4 per cento.....	II	2	360
STIRIA. Obbligazioni erariali di questi stati. V. *Obbligazioni erariali degli stati della Stiria.*			
STRADA ferrata al ponte sulla laguna di Venezia. V. *Dazj. Venezia.*			
STRADE ferrate. Sul carico che può incumbere al regio erario nelle spese per gli accessi alle stazioni delle strade medesime.....	I	2	45
— Trattamento daziario delle così dette piatteforme servibili per le medesime.....	»	»	68
STRANIERI. Le licenze per importazione in questi stati d' effetti di quelli che quì vengono a stabilirsi sono soggette al bollo dei passaporti.....	»	»	67
— che si trasportano per emigrare negli stati austriaci. V. *Dazj.*			
STUDENTI. Sulla classificazione degli studenti di liceo ed università nei rapporti di diligenza e di costumi.....	»	»	43
— In quali casi l' allontanamento d' uno studente da un istituto di pubblica istruzione			

ST = TE	Vol.	Part.	Pag.
porti con sè il divieto di essere accettato in tutti gli altri stabilimenti di eguale natura..	I	2	49
STUDENTI. Norme da osservarsi per la loro accettazione presso gl' istituti d' istruzione dopo l' incominciamento delle lezioni.....	II	2	366
STUDJ. V. *Istruzione pubblica. Studenti.*			
SUPPLENTI militari. Precisati i casi nei quali si devolve all' erario militare il deposito di cauzione di un supplente al servizio militare...	I	1	3
SUSSIDIO agl' impiegati. V. *Bollo. Impiegati.*			
SVEZIA. Sull' esecuzione in quel territorio di sentenze emanate dagl' imp. regj tribunali, e viceversa.....	II	2	402
TABACCO. Discipline da osservarsi per l' importazione ed il transito della semenza di questo genere di privativa.....	I	1	21
— L' introduzione ed il transito della semenza di questo genere di privativa non può aver luogo senza la previa concessione dell' autorità finanziaria.....	II	1	169
TARIFFA daziaria. V. *Dazj.*			
TASSE. Confermate quelle portate dal regolamento 3 novembre 1805 per gli architetti, periti e ragionieri.....	I	2	63
— Quali documenti soggiacciono al bollo in oggetti di tassa arti e commercio.....	II	2	320
— V. *Bollo.*			
— consolari. V. *Diritti consolari.*			
— di nomina degl' impiegati. V. *Impiegati. Inservienti.*			
TERMINE perentorio. V. *Contumacia giudiziale. Restituzione in intiero.*			
TESORI. Nuove disposizioni concernenti il rinvenimento di un tesoro e di monete antiche ed altri oggetti archeologici.....	II	1	172

TE = UN	Vol.	Part.	Pag.
TESTATORI. Sull' applicazione a favore dei civili e militari dei legati disposti da un testatore a favore dei poveri in genere	I	2	115
TESTIMONJ. Competenze di quelli che intervengono ai giudizj penali di finanza per completare i consessi inquirenti	II	2	361
TIROLO. V. *Dazj. Riso.*			
TORCHJ da zecca. V. *Zecca.*			
TOSCANA. Metodo da tenersi dalle autorità giudiziarie per le requisitorie da spedirsi in quel gran ducato.....	I	2	98
TRANSILVANIA. V. *Dazj. Pelli.*			
TRASFERTE giudiziali. Sul modo di calcolare le miglia di viaggio in quelle per oggetti di giustizia punitiva.....	»	»	35
TRASGRESSIONI di polizia semplici. I ricorsi e le domande di grazia nella procedura per queste sono esenti dal bollo	»	»	8
— (gravi) politiche. Discipline per regolare la vendita e realizzazione dei corpi di delitto appartenenti alle medesime	II	2	307
TRATTATI. Pubblicazione del trattato di commercio e di navigazione stipulato fra il governo austriaco e quello delle Due Sicilie...	II	1	246
TRIESTE (porto franco di). V. *Sapone.*			
UCCELLI. Trattamento daziario delle civette....	I	2	117
UFFICI esecutivi. V. *Impiegati.*			
— postali. V. *Poste.*			
UNGHERIA. V. *Dazj. Pelli.*			
UNIFORME così detto di campagna degli impiegati. V. *Delegazioni provinciali. Impiegati.*			
UNIFORMI d' ordini esteri. V. *Ordini esteri.*			
UNIVERSITÀ. V. *Studenti.*			

VA = VI	Vol.	Part.	Pag.
VALTELLINA (provincia della). V. *Catasto.*			
VASI da liquidi. Nuovo metodo per la bollatura de' medesimi	I	2	37
— di majolica. Nuovo metodo per la loro bollatura	»	»	»
VEDOVE degl' impiegati e servi dello stato che passano a seconde nozze. Sull' alternativa lasciata loro per una gratificazione o riserva della pensione	I	1	157
— degl' inservienti. V. *Impiegati. Inservienti.*			
— d' impiegati. Sulla pensione della vedova d' un impiegato al quale venne conferito in atto di giubilazione soltanto il titolo ed il carattere di un posto superiore	II	2	410
— d' impiegati. Una vedova che aspira al godimento d' una pensione nel caso che prenda possesso d' un' eredità senza che sia eretto alcun inventario, dovrà produrre la giurata denuncia dell' importare dell' eredità stessa	»	»	411
— d' impiegati. V. *Impiegati. Pensioni.*			
VENDROGNO. Separazione di questo comune dal distretto d' Introbbio e sua aggregazione a quello di Bellano	I	1	155
VENEZIA. Prescrizioni relative alle operazioni daziarie che si esercitano dall' ufficio di finanza esistente nella stazione della strada ferrata al ponte su quella laguna	»	»	40
— (provincia di). Attivazione in essa del nuovo censimento	»	»	66
— (provincia di). Prorogato a tutto agosto 1846 il termine per chiedere i trasporti censuarj e le correzioni d' intestazione nel nuovo censo di essa provincia	II	1	182
— (porto franco di). V. *Sapone.*			
VIAGGIATORI. Soggette al bollo dei passaporti le licenze per importazione in questi stati di effetti dei viaggiatori o degli stranieri che quì vengono a stabilirsi	I	2	67

VI = ZU	Vol.	Part.	Pag.
VICARJ parrocchiali. Sulla franchigia della loro corrispondenza postale in affari d'ufficio....	I	2	55
VICENZA (provincia di). V. *Catasto*.			
VINI. Aumentato il dazio d'entrata dei vini comuni dello stato sardo.....	I	1	59
VORARLBERG. V. *Dazj*. *Riso*.			
ZECCA. È abrogata la legge italica 20 gennajo 1813 relativa alla fabbricazione e detenzione di forbici da zecca, laminatoj e torchj, ecc.	I	2	102
ZUCCARO. Correzione d'un errore di citazione occorso nella notificazione 31 ottobre 1845 intorno la valitura dei ricapiti finanziarj di legittimazione dello zuccaro e caffè.....	I	1	20
— V. *Dogane*.			

Il presente secondo volume, composto di fogli 19 di stampa, importa lire 3,60 austr., compresa la legatura alla rustica.